LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

DEL CITTADINO

GAETANO FILANGIERI

TOMO IV.

IN GENOVA 1798.

PRESSO JVONE GRAVIER LIBRAJO

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

CONTINUAZIONE
DEL
LIBRO III.

CAPO XII.

Principj fondamentali, da' quali dee dipendere la teoria delle pruove giudiziarie.

E' un principi ouniversalmente ricevuto quello, che stabilisce, che per condannare un Cittadino ad una pena, vi sia bisogno di una certezza morale, ch' egli abbia violata la legge; ch' egli abbia commesso quel delitto, contro il quale la legge ha stabilita quella pena. Senza questa moral

certezza la condanna sarà sempre un' ingiustizia, l' esecuzione una violenza. Tutt'i juspubblicisti convengono in questo principio, e così l' antica, come la moderna giurisprudenza l' ha adottato. Ma io domando, si è mai determinata la vera idea della certezza morale? si sono mai sviluppati i generali principj che ne derivano? si è mai applicata con tutta la precisione, che conveniva, questa teoria a quella delle pruove giudiziarie? si sono mai fissati i veri canoni, che regolar dovrebbero l' operazione più semplice dell' intelletto, quale è quella di esaminare la verità di un fatto, resa oggi la più difficile per la stranezza delle leggi, e per i vizj mostruosi di una pratica anche più funesta delle leggi? Quelle poche riflessioni, che si son premesse sugli errori dell' antica, e della moderna legislazione riguardo a quest' oggetto, bastano per mostrarci la necessità, che vi è di prendere una nuova direzione, per riuscire in questa difficile intrapresa. Cominciamo dunque dal determinare con precisione cosa debba intendersi per *certezza morale*, e quali sieno i principj generali, che ne derivano. Questa sarà la base, sulla quale deve innalzarsi tutto l' edificio. Procuriamo dunque di renderla, quanto più si può, stabile, e piana.

CAPO XIII.

Della certezza morale.

I Volgari Metafisici ci han data un' idea erronea della certezza, e da questa idea ne han dedotti risultati anche più erronei, per aver voluto confondere i rapporti delle cose. Essi han cercata la certezza nella *proposizione*, quando questa non doveva cercarsi, che nell' animo dell' uomo. Per questo essi han confusa la certezza morale, e la certezza fisica colla probabilità; per questo essi non hanno attribuito il nome di certezza assoluta, che alla sola certezza metafisica. La definizione, che io ne darò, svilupperà meglio quest' idea.

La certezza, in generale, non è altro che lo stato dell' animo sicuro della verità di una proposzione. Io veggo dunque nella certezza una passione dell' animo indipendente dalla verità, o falsità assoluta della proposizione, sulla quale essa cade. Io posso in fatti creder vera una proposizione, che di sua natura è falsa, e questa credenza può essere in me una certezza. Io posso anche esser certo d'una proposizione, della quale un altro dubita, e posso

dubitare di quella, della quale un altro è certo. Quante volte la certezza è caduta sull'errore, e il dubbio sulla verità! L'istoria della filosofia non è altro, che l'istoria di simili fenomeni. Non confondiamo dunque le idee le più distinte tra loro. La *verità* o la *falsità* è nella proposizione; la *certezza*, l'*incertezza*, il *dubbio*, è unicamente nell'animo. Un esempio rischiarerà meglio queste idee.

Supponiamo, che un geometra meditando sulle sezioni del cono di Apollonio faccia la scoperta di una nuova proposizione, e supponiamo, che questa nuova proposizione sia erronea. Un equivoco, che non si manifesta a' suoi occhi fa, che cada a terra tutta la sua dimostrazione. In questa ipotesi, se prima di avvertire il geometra del suo errore, gli si domandasse, s' egli sia certo della verità della sua proposizione, e di qual natura sia questa sua certezza, quale sarebbe la sua risposta? Egli risponderebbe, senza dubbio, ch' è tanto certo della verità della sua proposizione, quanto è certo, che i tre angoli di un triangolo sono uguali a due retti; e che, se questa è una certezza metafisica, quella, che, ha per oggetto la proposizione da lui scoperta, lo sarà ugualmente. Or supponiamo, che questo stesso geometra, dopo essere stato in questa me-

tafisica certezza per qualche tempo, avvertito da un altro geometra, si ricreda del suo errore; supponiamo, che l' equivoco, nel quale era caduto, si manifesti a' suoi occhi, e che vegga tutta la falsità della sua dimostrazione, da lui creduta fino a quel tempo incontrastabile; in questo caso che mai avverrà? Ne avverrà che da una metafisica certezza della verità della sua proposizione passerà ad una metafisica certezza della sua falsità, senza che i gradi di questa seconda certezza sieno maggiori di quelli della prima. Noi avremo dunque nell' istesso oggetto una metafisica certezza, distrutta da un' altra metafisica certezza.

Dopo queste riflessioni, dove troveremo noi più la certezza assoluta? Chi non vede, che l' idea *archetipa* della certezza, che i metafisici ci han data, è un' idea, che si ritrova falsa subito, che si vuole applicare al fatto, e che i risultati, ch' essi ne deducono, si ritrovano sempre anche più falsi? Se non si trattasse di contrastare opinioni troppo universalmente ricevute, quel, che io ho detto basterebbe per far comprendere le mie idee; ma dovendo superare la prevenzione contraria, che incontrerò in una gran parte di coloro, che leggeranno qeusto libro, io non debbo trascurare i mezzi, che possono ren-

derle più chiare, e meno oppugnabili. Noi abbiam veduto, come una certezza metafisica può esser distrutta da un'altra certezza metafisica. Vediamo ora, come una certezza metafisica in un uomo può essere probabilità, o dubbiezza in un altro, e come in due diverse persone, e sopra due proposizioni diverse, in una la certezza metafisica sarà maggiore della certezza morale, e nell'altra la certezza morale sarà maggiore della certezza metafisica. Due esempj mostreranno evidentemente queste due verità.

Quando le proprietà della spirale non si erano ancora altrimente dimostrate, che per la strada tortuosa, ed intrigata tenuta da Archimede, uno de' migliori geometri del secolo passato non potè mai accertarsi della loro veritá (1); ed un altro ne ac-

---

(1) Bovillaud. *Questo celebre Matematico diceva : ho letto più volte questo luogo di Archimede, ed io non ho memoria di averne mai compresa tutta la forza :* Et memini me nunquam vim illius percepisse totam. *Veggasi la prefazione agl'infinitamente piccioli di M. de l'* Hopitál.

cusò l' autore di paralogismo (1). Le proprietà dunque della spirale, che Archimede aveva ritrovate, e che per lui erano metafisicamente certe, come qualunque altra proprietà di qualunque altra curva, erano semplicemente probabili per un altro Geometra, ed erano più che dubbie, più che incerte, e forse anche credute false da un altro. Sull' istesso oggetto dunque la certezza metafisica di un uomo, può essere probabilità o dubbio in un altro. Vediamo ora come in due proposizioni diverse la certezza metafisica in uno può essere maggiore della certezza morale; ed in un altro la certezza morale può esser maggiore della certezza metafisica.

E' una certezza metafisica, secondo l' idea comune, che si ha della certezza, che ne' triangoli rettangoli il quadrato dell' *ipotenusa* è uguale alla somma de' quadrati, che si fanno ne' *cateti*; ed è

(1) Viette, *geometra anche molto conosciuto. Il nuovo metodo posteriormente tenuto per ritrovare queste proprietà, ha fatto conoscere la verità delle scoperte di Archimede.*

una certezza morale, che Cesare conquistò le Gallie. Si domanda: quale di queste due proposizioni sarà più certa per un uomo? Io rispondo, che per un Geometra sarà più certa la prima, e per un filologo la seconda. Manca al geometra la cognizione intera di tutti que' monumenti, che attestano la conquista di Cesare; e manca al filologo la cognizione intera di tutti quei principj, di tutte quelle proposizioni, di tutti que' raziocinj, che dimostrano l'uguaglianza del quadrato dell' *ipotenusa* co' quadrati de' *cateti*, o se ha la cognizione di tutte queste cose, egli non ha l'uso di combinarle con tanta franchezza, quanta se ne richiede per vederne tutt' i rapporti, tutt' i risultati. Nella certezza dunque non vi è niente di assoluto; tutto in essa è relativo: e i gradi di maggiore o minore certezza così di due uomini sull' istesse proposizioni, come d' un istesso uomo sopra due proposizioni diverse, non si possono ritrovare, che nella disposizione dell' animo di colui, che l' ha.

Stabilita la vera idea della certezza in generale, vi vuol molto poco a determinare quella della certezza morale. I metafisici, come si è osservato, distinguono tre diverse specie di certezze, l'una *metafisica*, l' altra *fisica*, e l' altra *morale*.

Essi, come si è detto, non trovano la certezza assoluta, che nella prima; nella seconda trovano una grandissima probabilità, ma non una certezza assoluta; nella terza finalmente, trovano anche una gran probabilità, ma minore di quella, che ritrovano nella seconda (1).

Secondo questa ripartizione dunque la certezza morale è l'infima, la fisica è la media, la metafisica è l'ottima. Ma, se essi avessero determinata la vera idea della certezza, se essi l'avessero guardata in quel punto di veduta, nel quale è stata da noi definita, se avessero veduto,

---

(1) Buffon *nel suo saggio di* Aritmetica morale *ha creduto anche di poter ridurre a calcolo la sognata distinzione tra il valore della certezza fisica, e della morale. Dopo varj raziocinj, e varj calcoli, egli dice (paragrafo* 111. *) che la certezza fisica, che è una grandissima probabilità, è alla certezza morale, che anche è una gran probabilità, ma minore di quella* : : 2218999. 10000. *Quale stranezza in un uomo così grande! Il suo stesso errore è una pruova delle mie idee.*

che la certezza è nell'animo, e non nella proposizione, avrebbero conosciuta l'insussistenza di questa distinzione di gerarchie; avrebbero veduto, che per un uomo di buon senso, la certezza dell'esistenza di Roma (che per colui, che non vi è mai stato, è una certezza morale), è ugualmente forte, di qualunque certezza metafisica, e si sarebbero finalmente contentati di distinguere con questi tre diversi nomi le certezze, non pel loro relativo valore, il qual è unicamente dipendente dalle disposizioni dell'animo di colui, che l'ha; ma per la diversa natura delle proposizioni, sulle quali può cadere la certezza istessa. Per non urtare dunque nell'istesso errore, noi non distingueremo queste tre specie di certezze, che dalla natura della proposizione, sulla quale si determina la certezza. Se la proposizione, sulla quale cade la mia certezza, contiene il rapporto d'idee puramente astratte, la certezza si chiamerà metafisica, se contiene il rapporto d'idee puramente sensibili, la certezza si chiamerà fisica; se contiene finalmente il rapporto d'idee morali, e di fatto, come sarebbe, per esempio. il valore delle testimonianze, degl' indizj, de'monumenti ec., allora la certezza si chiamerà *morale* o pure *istorica*, Lasciando dunque le altre due, che non

interessano il mio argomento, per dare una definizione particolare della certezza morale, senza allontanarci dall' idea generale della certezza, noi potremmo dire, che *la certezza morale* non è altro *che lo stato dell' animo sicuro della verità di una proposizione, che riguarda l' esistenza di un fatto, che non è passato sotto i nostri occhi*.

L' idea dunque della certezza morale non è altra, che quella che si è data della certezza in generale, applicata alle proposizioni di fatto. Tutto quello dunque, che si è detto della certezza in generale, si può aplicare alla certezza morale. Questa, come ogni altra certezza, non è dunque nella proposizione, ma nell' animo. Un uomo dunque può esser certo della verità di un fatto, ch' è falso; egli può dubitare di un fatto ch' è vero; egli può esser certo di un fatto, del quale un altro dubita; egli può dubitare di quello, del quale un altro è certo. Combiniamo queste riflessioni col principio, che si è premesso, che per condannare un uomo ad una pena, vi è bisogno di una certezza morale, ch'egli abbia violata la legge, e vediamo quali siano i risultati, che la scienza della legislazione dee dedurne.

CAPO XIV.

Risultati de' principj, che si sono premessi

Se per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno di una certezza morale, ch' egli abbia violata la legge; privo di questa moral certezza il giudice, che che ne dicano i moralisti, o per meglio dire i casuisti, non può dunque, senza violare i doveri del suo ministero, senza offendere la giustizia, senza tradire la sua coscienza, condannare come reo l'accusato.

Ma questa moral certezza del giudice deve essa bastare? Se questa, come si è dimostrato, non è nella proposizione, ma nell'animo di colui, ch' è certo; se questa dipende dalle disposizioni di colui, che giudica; se quello che basta per render certo uno della verità di un fatto, non basta per un altro; se una buona, o una cattiva digestione può rendere un uomo più, o meno credulo; se una prevenzione favorevole può rendere infallibile per un giudice l' assertiva di un uomo, della quale un altro non sarebbe alcun conto; se la civile libertà non dee permettere, che un giudice possa impune-

mente condannare un innocente, e se questo sarebbe il mezzo più efficace per lasciarvi un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, l'onore, e la libertà del cittadino; se il legislatore dee cercare, che il voto pubblico accompagni; quanto più si può, il giudizio de' giudici; se tutto questo, in una parola, renderebbe perniciosissima l'autorità del giudice, quando la sola sua moral certezza potesse bastare per determinare la verità di un fatto; è dunque necessario, che la scienza della legislazione trovi un temperamento a quest' autorità, atto a prevenire sì pericolosi disordini. Il temperamento, che io propongo, mi pare il più semplice, questo sarebbe il combinare la certezza morale del giudice colla norma prescritta dal legislatore, cioè a dire, col *criterio* legale.

Io mi spiego. Alcuni canoni di giudicatura dovrebbero entrare nel codice criminale della nazione. Questi canoni dovrebbero contenere le pruove legali, senza delle quali la legge non dovrebbe giammai supporre ben provato il delitto. Determinate queste pruove, il legislatore dovrebbe stabilire, che i giudici destinati ad esaminare la verità dell'accusa, avessero tre risposte da dare; *l'accusa è vera*; *l'accusa è falsa*; *l'accusa è incerta*

(1); e ciaschedun giudice dovrebbe sottoscriverla col proprio nome

La prima produr dovrebbe la condanna del reo alla pena stabilita dalla legge; la seconda dovrebbe produrre l' intera assoluzione; la terza, la sola sospensione del giudizio, la quale lasciando sempre *sub judice* l'accusato, non dovrebbe privarlo della sua personale libertà: Fatto tutto questo, si dovrebbe venire alla distinzione de' casi, ne' quali dovrebbe aver luogo ciascuna di queste risposte, o decisioni.

Si dovrebbe dunque stabilire, che per dichiarar *vera* l'accusa, bisognerebbe: che la certezza morale del giudice fosse unita al criterio legale; che per dichiararla *falsa*, dovrebbe mancare e l'una, e l'altro; e per dichiararla *incerta*, bisognerebbe, che vi fosse una soltanto delle due cose in favore dell' accusa, vale a dire, ch' es-

---

(1) *Queste erano le sole tre risposte, che i giudici del fatto potevano dare in Roma:* Absolvo Condemno, Non Liquet, *che, come si sa, si davano colle lettere iniziali di ciascheduna voce.*

sendovi la certezza morale del giudice, mancassero le prùove legali stabilite dalla legge, o essendovi le pruove legali, mancasse la moral certezza del giudice. Che ne deriverebbe da questo?

Il giudice non avrebbe l'arbitrio illimitato nè di condannare, nè di assolvere, giacchè non basterebbe la sua sola moral certezza nè per condannare, nè per assolvere; egli non sarebbe neppure nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarar *vera* l'accusa, perchè accompagnata dalle giuridiche prùove, quando, malgrado tutto questo, egli avesse ragioni da dubitare della sua verità; la legge sarebbe un freno all'arbitrio de' giudici, e la coscienza de' giudici un rimedio alla necessaria imperfezione della legge. L'una, e l'altra da se sola avrebbe bastante forza, per garantire l'innocenza; ma nè l'una, nè l'altra avrebbero bastante forza per opprimerla. Per fare, che un innocente fosse condannato, bisognerebbe, che si combinasse contro di lui l'esistenza delle pruove legali coll'errore, o colla malvagità de' giudici. Il legislatore sarebbe dispensato da quegl'infiniti dettagli nel determinare il criterio legale, dettagli, che destinati a frenare l'arbitrio del giudice, lo hanno oggi renduto molto più esteso. Finalmente il giu-

dice il più corrotto, volendosi discostare dal criterio legale del giudizio di un fatto criminoso, altro abuso non potrebbe impunemente fare della sua autorità, se non quello di lasciar sospesa l'accusa, dichiarandola incerta; arbitrio, che non potrebbe produrre, che il minimo de' mali, qual è quello di lasciar *sub judice* un innocente, o di rimettere nella società un delinquente, il quale per altro, conscio del suo reato, abbandonerebbe ben presto la sua patria, che più non gli offrirebbe un tranquillo soggiorno (1). Se si paragona questo tenuissimo inconveniente, non dico con tutti quelli, che dipendono dal sistema giudiziario, che regna oggi nella più gran parte dell' Europa, ma con quello soltanto, che dà a' giudici il dritto d' infligere una pena arbitraria nel difetto della pienezza della pruova, si troverà quanto sia preferibile il nuovo piano all' antico.

---

(1) *Quando l'accusato restasse* sub judice, *l'accusatore potrebbe sempre produrre nuove pruove del suo delitto: ecco ciò, che dovrebbe determinare il reo in questo caso ad abbandonare la sua patria.*

Ma questo piano sarebbe imperfetto, e mancante; io non avrei sostituito all' antico edificio, che ho gittato a terra, che un informe tugurio; io non avrei innalzato sopra una gran base, che una picciolissima, e quasi invisibile colonna, se lasciassi di determinare le seguenti cose: 1. I canoni di giudicatura, che determinar dovrebbero il *criterio legale*. 2. La ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la condizione, il numero, le qualità, che si dovrebbero cercare ne' giudici del fatto. 3. Le solennità, che dovrebbero accompagnare il loro giudizio. 4. L'ordine, che si dovrebbe serbare nel proporre ad essi lo stato della quistione, e la persona, che dovrebbe essere incaricata di questa funzione. 5. Come dovrebbe regolarsi la difesa dell' accusato. 6. Con qual ordine si dovrebbe da essi procedere alla decisione. 7. L'effetto, che dovrebbe produrre il loro giudizio. Ecco ciò, che anderemo ordinatamente sviluppando ne' seguenti Capi.

Io prego intanto il lettore di sospendere il giudizio delle mie idee, finchè non ne vedrà l' intero sviluppo. Io sono costretto ad abbandonarmi di continuo ad alcune digressioni, senza delle quali io non potrei difendere il mio piano dalle opposizioni, che gli verrebbero fatte; ma

il lettore vedrà finalmente come tutti questi fili anderanno ad unirsi in un punto, e come ogni suo dubbio anderà a svanire a misura, che s'innoltrerà in questa lettura.

CAPO XV.

Canoni di giudicatura, che determinar dovrebbero il Criterio Legale.

Prima di esporre questi canoni è giusto, che io mostri a colui, che legge, il principio, dal quale debbono dipendere. Questo principio è semplicissimo: *L'interesse, che ha la società nel garantire l'innocenza, combinato coll'interesse, che ha di non lasciare impuniti i delitti.* Per isviluppare questo principio, dal quale dee dipendere il gran sistema delle pruove legali, supponiamo di vedere nella persona del legislatore un diligente e virtuoso padre di famiglia. Costui tutto intento alla conservazione, ed alla prosperità de'suoi figli, non trascura mezzo alcuno per lasciar loro quel patrimonio, ch'egli ha ereditato da'suoi maggiori, aumentato dalla sua instancabile diligenza. Una specolazione accompagnata da'calcoli più minuti, l'induce a con-

vertire in danaro contante tutt' i suoi averi, per impiegare questa somma in un negoziato, che dee necessariamente in poco tempo raddoppiarne il valore. Egli vende dunque tutt' i suoi fondi, e comincia a disporre i preparativi del suo negoziato. Prende tutte le misure possibili, per ottenere, che questo sia accompagnato dalla massima sicurezza; e finchè non vegga di esser al coperto di qualunque rischio, egli si contenta piuttosto di lasciare in ozio il suo numerario, giacchè dalla perdita di questo dipenderebbe la totale rovina della sua famiglia. Nel mentre, ch'egli sta prendendo tutte queste misure, si dichiara la guerra tra la nazione confinante, e la sua. Per sua disgrazia, il suo paese è limitrofo, ed è poco fortificato. Questo dev'essere il primo teatro della guerra, e i suoi abitatori le prime vittime di questo flagello. Egli prevede, che l'ingresso dell'inimico sarà seguito dal saccheggiamento, e che ritenendo ancora presso di se il suo danaro, questo diverrebbe il bottino del primo guerriero, che penetrerebbe nella sua casa.

In queste circostanze, egli depone i suoi dubbj sul negoziato; si contenta di quella parte di sicurezza, di cui prima non era contento; e spaventato da' nuovi

rischi, a' quali si esporrebbe ritenendolo, impiega il suo danaro, e crede di non dover andare più in cerca di tutte quelle cauzioni, senza delle quali non si sarebbe in tempo di pace determinato a questa intrapresa. Egli giustifica la sua condotta innanzi agli individui della sua famiglia.

Miei figli, egli dice loro, voi sarete sorpresi da' rischi, a' quali io ho esposta la vostra sussistenza. Per aumentare il patrimonio de' miei, e de' vostri maggiori io ho venduti que' fondi, che non offrivano, che un campo troppo ristretto alle mie, ed alle vostre speranze. Le mie paterne cure si erano determinate ad impiegare queste somme in un negoziato, che avesse combinato un gran profitto colla massima sicurezza. Io era risoluto a ritenerle oziose piuttosto, ch' esporle al minimo rischio. Mi restavano ancora molti passi da dare, e molte misure da prendere per ottenere questa perfetta sicurezza, quando la fatale dichiarazione della guerra pervenne a mia notizia. In quel momento io calcolai subito i rischi, che vi erano nel ritenere queste somme presso di me, e vidi, che dove prima la sola speranza di un gran profitto non doveva bastare a rendermi soddisfatto di quella parte di sicurezza, che io aveva, da quel mo-

mento il motivo istesso della conservazione delle vostre sostanze doveva indurmi a sacrificare una parte di sicurezza da un lato, per ottenerne una molto maggiore dall'altro.

Ecco ciò, che dovrebbe anche dire al suo popolo il legislatore. Cittadini, se nel determinare le giuridiche pruove non si trattasse, che garantire l' innocenza da' rischj del giudizio, ogni pruova, per forte, ch' ella fosse, sembrerebbe debole agli occhi miei; ed io dubiterei dell' evidenza istessa. L' orrendo spettacolo di un' innocente vittima della frode, e della calunnia, condotto al patibolo dalla mano istessa della giustizia, funesterebbe tanto la mia immaginazione, che trovar non saprei una pruova bastevole per condannare come reo un accusato. Far dipendere la vostra vita, la vostra libertà, il vostro onore dall' assertiva di due testimonj idonei, che dicono di aver veduto commettere il delitto, sembrerebbe agli occhi miei un attentato contro quella sicurezza, e quella tranquillità, che dev' essere il primo scopo delle leggi, e il primo beneficio della società. Io non crederei di poter fare abuso maggiore dell' autorità, che voi mi avete affidata, che impiegandola a dettare leggi così funeste. Ma rivolgete ora la medaglia, ed osservatene il rovescio. Che ne sareb-

be della società, se i delitti rimanessero impuniti? A che gioverebbe il garantire l' innocenza dagli orrori de' giudizj, quando si lasciasse esposta a tutt' i pericoli, che porterebbe seco l' impunità, conseguenza necessaria del troppo ricercato valore nelle pruove? L' impossibilità quasi assoluta d' incontrare tutte quelle pruove, che renderebbero agli occhi miei infallibile il giudizio, non moltiplicherebbe forse fino all' infinito il numero degli omicidi, degli assassini, de' ladri, in una parola, di tutti quegli uomini, che il solo timore della pena può distogliere da' delitti? La mia soverchia dilicatezza non convertirebbe forse le città in tanti boschi orribili, e le pubbliche piazze in tanti campi di battaglia, dove l'inimico può uccidere e rubare a man salva l' inimico, ed abusare di tutt' i vantaggi della destrezza, della forza, e della ferocia? Quali funeste conseguenze non deriverebbero da questo mal' inteso principio di giustizia, e di umanità? Le leggi private della loro sanzione, sarebbero piuttosto i consigli di un moralista, che gl' imperiosi decreti della pubblica autorità. Sicuri al cospetto del giudice, voi tremereste al cospetto d' un vostro concittadino. Cinque gradi di più di sicurezza ne' giudizj, vi costerebbero cento gradi di meno di sicurezza nella società.

Giacchè dunque una perfezione assoluta non è compatibile colle umane istituzioni; giacchè il vantaggio di vivere in società si dee da voi comprare non solo col sacrificio di una parte della vostra libertà naturale, ma anche col sacrificio più spaventevole d' una picciola porzione della vostra personale sicurezza; giacchè questa picciola porzione di sicurezza, che voi sacrificate ne' giudizj, è assolutamente necessaria per farvi ottenere la somma sicurezza nella società; giacchè vi è un termine, dove la prudenza umana fa duopo, che si fermi, come vi è un momento, nel quale il sacrificio di quella picciola parte di sicurezza di un particolare cittadino deve eseguirsi, e nel quale la legge deve abbandonarlo al giudizio di alcune persone, e ad una decisione fino ad un certo punto arbitraria: posto questo, tutto quello dunque, che voi potete esigere da me, e tutto quello, che io sono nell' obbligo di concedervi nel fissare que' canoni di giudicatura, che determinar debbono il criterio legale, non dovrà dunque in altro raggirarsi, che nel ritrovar quel termine, dove convien, che la legge si fermi; e di ottenere, che questo sia precisamente in quel punto, che lasci all' innocente la maggiore possibile fiducia di non essere condannato, ed al

delinquente la minore possibile speranza di rimanere impunito. (1)

---

(1) Sviluppato in questa maniera il principio; dal quale debbono dipendere i seguenti canoni, io prego colui, che legge, di esaminarli sotto questo punto di veduta. (*Si avverta, che siccome io ho detto, che questi canoni dovrebbero entrare nel codice criminale, nell' esporli, io prenderò il linguaggio del Legislatore. Si avverta anche, che quando io in questi canoni dirò,* questa è una pruova legale, *intendo con quest' espressione dinotare quella pruova, che i nostri forensi chiamano* piena, *vale a dire quella, della quale, secondo il mio piano, la legge è contenta per la condanna del reo; purchè si combini colla moral certezza de' giudici.*)

Canoni di giudicatura per le pruove Testimoniali.

Can. 1. Ogni uomo, che non sia nè stupido, nè matto; ogni uomo, che abbia una certa connessione nelle proprie idee, le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio idoneo, purchè non abbia interesse di alterare, o di tradire il vero (1).

---

(1) *Per poco, che si rifletta su questo primo Canone, si vedrá, che in esso si contengono tutte l'eccezioni ragionevoli, e giuste, che possono addursi contro l'idoneità di un testimonio. Le Romane leggi, come si è osservato, vollero troppo individuarle, e questo produsse due gravi disordini. In alcuni casi l'eccezioni della legge non bastavano, in altri erano eccessive. I giudici erano a vicenda ora ristretti dalle tante eccezioni, che rendevano impossibile l'appuramento del fatto, ed ora obbligati a riparare, ed a supplire al difetto della legge. Le leggi debbono essere quanto più si può generali; a misura, che esse particolarizzano più, esprimono meno. Le moderne*

Can. 2. Noi non determiniamo nè l' età, nè il sesso, nè la condizione; noi

---

leggi della più gran parte dell' Europa, hanno adottato questo difetto della Romana giurisprudenza. I giudici sono oggi nell' istesse circostanze, colla differenza però, che un nuovo male si è aggiunto a questo disordine. L' impossibilità di dimostrare il fatto colle pruove legali, ha dato origine all' abuso di condannare alla pena arbitraria il reo, che non ha potuto esser legalmente convinto; e quelle istesse leggi, che cercarono di restringere l' arbitrio del giudice, glielo hanno esorbitantemente aumentato. Il minimo de' mali è quello, che dee sempre cercare il Legislatore, ed il Politico. I grandi mali, e gli abusi più gravi, non derivano per lo più che dallo spirito di perfezione. In quanti casi il ricercato sistema sull' idoneità de' testimonj renderebbe impossibile la pruova di un delitto! Un delitto p. e. commesso nelle carceri, non può avere per testimonj, che coloro, che sono sub judice. *Un delitto commesso nelle galee, o ne' lupanari non può aver testimonj, che i servi della pena, o le prostitute. Un delitto commesso da un mendicante non può ordinariamente aver per testimonj, che altri mendicanti. Gli uomini, che*

lasciamo a' giudici il decidere della credibilità di ciaschedun testimonio co' principj dell'antecedente canone. Questo giudizio, come quello dell'esistenza d'ogni altra pruova legale, precederà sempre quello del fatto (1).

---

sono sub judice, i servi della pena, le prostitute, i mendicanti ec. *dovranno dunque esser esclusi dal far testimonianza del delitto alla loro presenza commesso? Se l'accusatore può dimostrare, che questi non hanno alcun interesse di alterare, o di tradire il vero, per qual ragione non potrebbero far essi una pruova legale? Il canone da noi proposto pare, che prevenga tutti questi inconvenienti.*

(1) *In questo secondo canone si stabilisce, che i giudici prima di decidere della verità del fatto, decidano della idoneità di ciaschedun testimonio, colla regola stabilita nel primo canone. Il motivo di questa legge nasce dal mio sistema istesso. Altro è il dire: questo testimonio è idoneo, è credibile; altro è il credere alla sua testimonianza. Due testimonj idonei, che uniformemente attestano il fatto, che han veduto, bastano a formare una pruova legale; ma non basteranno forse a produrre la moral*

Can. 3. Un solo testimonio non sarà mai bastante a formare da se solo una pruova legale (1).

Can. 4. La diretta testimonianza del reo contro se medesimo, non avrà mai alcun valore legale. Egli non dee parlare, che per difendersi. Tutto quello, che

---

certezza del giudice. Or siccome, in vigore del piano, che si è esposto nell' antecedente capo, il giudice, malgrado la sua certezza in favore dell' accusa, non può dire l'accusa è vera, *quando manca la pruova legale, e malgrado la sua moral certezza in favor dell' accusato, non potrebbe dire* l' accusa è falsa, *quando esistesse la pruova legale;* è giusto *dunque, che, prima si venga a decidere del fatto, si determini, se esista o no la pruova legale. Or nella pruova testimoniale, l'idoneità de' testimonj forma appunto la pruova legale. Ecco dunque, perchè il giudizio della credibilitá, ossia dell'idoneità del testimonio, dee precedere quello del fatto. L'ordine che dovrà tenersi in questo giudizio, si esporrá allorchè si parlerá dell' ultima parte della procedura, cioè della sentenza.*

(1) *La ragione, sulla quale è fondato questo canone non è quella adottata da Montesq.*, cioè, *che quando non vi è che*

può dire contro di se, non deve avere alcun vigore (1).

Can. 5. Due testimonj di veduta, che attestano uniformemente un fatto, bastano per formare una pruova legale.

Can. 6 Siccome vi è una gran differenza tra i *fatti*, e i *detti*, così vi sarà

---

un testimonio, che afferma, ed il reo, che nega, la testimonianza del primo vien distrutta dalla testimonianza del secondo. Questo è falso; perchè il reo ha un interesse di negare; ma il testemonio non ha alcun interesse di affermare. La ragione dunque di questo canone si è, ch' è molto difficile, che due testimonj, separatamente esaminati, possano entrambi convenire uella relazione delle circostanze, che hanno accompagnato il supposto delitto; e che la sola veritá può rendere uniformi le loro testimonianze.

(1) *Io intendo qui parlare del criterio legale, poichè se il reo nel mentre che si difende, manifesta o confessando, o con altri mezzi il suo delitto, questa manifestazione, che non potrà mai fare alcuna pruova legale, potrà peró determinare contro di lui la moral certezza de' giudici, giacchè questa non è sottoposta ad alcuna regola legale.*

anche una gran differenza tra le testimonianze contro i fatti, e le testimonianze contro i detti. Ne' primi il testimonio deve avere inteso, e veduto. Egli non dovrà solo riferire le parole, ma il tuono, il gesto, che le ha accompagnate, e l'occasione, per la quale si sono proferite (1). L'uniformità ne' due testimonj, non dee solo raggirarsi nelle *parole*, ch' essi hanno intese, ma anche in quelle circostanze, che possono alterarne, o modificarne il significato. Allora quest'uniformità sarà una pruova legale.

Can. 7. Le testimonianze su i *detti*

---

(1) *Queste precisioni non sembreranno strane a colui, che sa quanto facile sia il calunniare un uomo sopra i suoi detti. Un' istessa parola proferita in un modo risveglia un' idea, e proferita in un altro tuono, e con diverso gesto, può risvegliaun' idea tutta opposta. Quante volte gli uomini più onesti sono stati attaccati d' irreligione, d' empietà, e di sedizione, per alcune parole mal' intese da uno stupido che ignorava le circostanze, nelle quali furono proferite, e che non seppe discernere l' ironia dalla verità dell' espressione! I roghi dell' inquisizione avrebbero bruciati molti infelici di meno, se si fosse avuta maggior diffidenza nelle testimonianze su' detti.*

non saran mai una pruova legale contro i delitti di *fatto* (1).

Can. 8. Il testimonio dovrà giurare di non tradire il vero prima di essere interrogato. Colui che presiede al giudizio, gli ricorderà, che la legge condanna all' istessa pena il *falso testimonio*, che il calunniatore. Egli farà la sua *deposizione* alla presenza del corpo intero de' giudici, e del reo, il quale potrà sempre, che vuole interromperlo, altercare, e fargli quelle interrogazioni, che vuole. Tutto ciò, che dall' una parte, e dall' altra si dirà, sarà scritto coll' istesse parole (2)

---

(1) *Se due testimonj asseriscono uniformemente di aver inteso dire ad alcuno: io voglio uccidere il* tale*; se costui viene ucciso, la loro testimonianza non sarà una pruova legale contro colui, che ha* detto *di volerlo uccidere. Le testimonianze su i detti non debbono aver luogo, che ne' delitti di sole parole: come sarebbero, per esempio, le ingiurie, le contumelie ecc.*

(2) *Non è credibile quanto questo metodo gioverebbe per la scoperta della verità. Vi è gran differenza tra il sentire il testimonio colle proprie orecchie, o il sentirlo colle orecchie degli altri. Una parola, che trascura,*

Can. 9. I testimonj, che depongono in favore del reo saranno ugualmente ascoltati, che quei, che depongono contro di

---

può alterare il senso della testimonianza. La maniera istessa di parlare può far iscorgere al giudice la verità, o la falsitá della deposizione. L' altercazione col reo non lascia anche di essere vantaggiosissima cosa. Tra noi questa non è ammessa. Il reo non fa, che assistere al giuramento, che fa il testimonio, allorchè ratifica; e quel ch' è peggio, i giudici istessi non sono quelli, che sentono la prima deposizione, che fa il testimonio. Questa si fa la prima volta alla presenza del commissario, *il quale dopo averla intesa, ordina allo scrivano di scriverla. Allora lo scrivano si ritira in sua casa, conduce il testimonio, lo esamina di nuovo, gli caccia dalla bocca quel che vuole, gli fa tacere quel che gli piace, e non trascura di esagerargli tutt' i pericoli, a' quali si esporrebbe, mutando in minima parte la sua deposizione nel momento della ratifica, ch' è quella, che si fa alla presenza del corpo intero de' giudici. Ecco come si giudica tra noi della vita, e della libertà dell' uomo. Chi non freme contro questo perfido sistema o non ha mente, o non ha cuore.*

lui. La loro credibilità sarà ugualmente giudicata dal corpo intero de' giudici. L' accusatore, ed il reo saran presenti alle loro deposizioni. L' istesso dritto, che ha il reo di altercare co' testimonj prodotti dall' accusatore, avrà l' accusatore co' testimonj prodotti dal reo. Nell' uguaglianza delle cose, la pruova testimoniale in favore del reo distruggerà la pruova testimoniale contro di lui. Questo principio avrà anche luogo nella pruova indiziaria.

Can. 10. I testimonj, che produce il reo, dovranno asserire un fatto, dal quale dedur si possa un argomento dell' insussistenza dell'accusa. Se essi faran testimonianza sul non fatto, la loro testimonianza sarà inutile (1).

Can. 11. Tanto l' accusatore, quanto il reo avranno il dritto di far comparire in giudizio i testemonj, ch'essi producono. Se essi rifiuteranno di comparire, o di rispondere, saran puniti colla pena, che la legge fisserà per questo delitto (2).

---

(1) *Questo canone è secondo i princìpj della Romana giurisprudenza. Asconio nella* III. *Verrina ci dice, che i testimonj, che asseriscono il* non fatto, *non giovano al difensore*.

(2) *Questo canone è preso dall' Attica legislazione. La legge, che conteneva que-*

Can. 12. Il giuramento si esigerà dall' accusatore, da' testimonj, e da' giudici: L' accusato non sarà giammai sottoposto a questo vincolo (1).

---

sto stabilimento, ci è stata conservata da Suida, e da Demostene:
Τον εγκλητευθεντα, η μαρτυρειν, η εξομοσασθαι, η χιλιας δραχμας αϖοτ ισαι τω δημοσιω. In jus vocatus testimonium vel dato, vel ejurato, vel mille drachmis mulctator. *Vid. Demosth. ad* Timotheum.

(1) *Le Romane leggi corressero riguardo a quest'oggetto il vizio dell'Attica Legislazione. In Atene il giuramento si esigeva non solo da' giudici, dall' accusatore, e da' testimonj, ma anche dall' accusato. In Roma si esigeva soltanto da' giudici, dall' accusatore, e da' testimonj. In Inghilterra si è adottata la correzione di Roma; ma noi, che conserviamo ancora le reliquie delle* canoniche purgazioni, *non permettiamo all' accusato di dire una sola parola, senza un giuramento. Per quel che si è detto degli Atteniesi, veggasi Sigonio* de Repub. Atheniensium Lib. III. Cap. 2. *Pottero* Archæologia Græca Lib. I. cap. XXI. *Per quel che riguarda i Romani, veggasi il luogo di Asconio nella* II. *Verrina, dove parla del*

Canoni di giudicatura per la pruova scritturaria.

Can. 1. Una scrittura autentica (1), che pruova immediatamente il delitto, e l'autore del delitto, colla sua propria fede, ed autorità, sarà una pruova legale.

Can. 2. Se la scrittura non è autentica, la confrontazione de' caratteri non potrà da se sola costituire una pruova legale (2).

---

giuramento de' giudici; *la legge* 9. C. de testib. *Sigonio* de judiciis Lib. 11. c. 10., *e Boemero* de Jur. eccles. Lib. v. tit. 34. §. 3. & seq., *dove dimostra, che l'accusato non era sottomesso al giuramento. Per gl' Inglesi, veggasi Blacstone Codice criminale cap.* 27.

(1) *Io chiamo scrittura autentica quella, ch'è stata legalizzata da una persona pubblica.*

(2) *La relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri è un giudizio, e non una pubblica testimonianza:* magis judicium quam testimonium. *Gli esperti altro non possono dire: a noi pare simile il carattere, ma non possono dire: questo è l' istesso carattere. L'arte, che hanno alcuni d' imitare l' altrui carattere, rende fallaci i giudizj di confrontazione.*

Can. 3. Se la scrittura non somministra, che degli argomenti per dimostrare il fatto, vale a dire, se la scrittura non è essa istessa, o il soggetto del delitto, o la diretta, ed immediata manifestazione del reato (1), malgrado la sua autenticità, essa non potrà sommiuistrare, che un indizio.

Giustiniano ce ne offre una pruova nella Novella 73. La confrontazione de' caratteri non potrà dunque produrre ultro, che un indizio, ma non potrà mai da se sola formare una pruova legale.

(1) *La falsificazione di una polizza bancale colla firma del falsario, e coll' autentica del notajo, renderebbe la scrittura il soggetto del delitto. Un istrumento solenne, che contenesse o un contratto di usura, o un contratto simoniaco, sarebbe il caso della diretta, ed immediata manifestazione del reato. Ecco due scritture, che potrebbero fare da loro sole una pruova legale.*

Canoni di giudicatura per le pruove indiziarie.

Can. 1. Un solo indizio non farà mai una pruova legale, purchè non sia indizio *necessario* (1).

Can. 2. Quando più indizj non fanno, che provare un solo indizio; quando gli argomenti di un fatto dipendono tutti da un solo argomento; la somma di questi, per quanto numerosa essa sia, non farà mai una pruova legale, giacchè tutt' insieme non formano, che un solo indizio, un solo argomento.

Can. 3. I fatti accessorj, che somministrano gl' indizj o gli argomenti pel fatto principale, non debbono essere provati

---

(1) *Si chiama indizio necessario quello, che è conseguenza così necessaria del fatto, che non potrebbe esserne separato senza o un impossibile metafisico, o fisico, o morale. Una donna, che ha partorito, ha dovuto aver copula con un uomo. Il parto è un indizio necessario della copula. Ecco il caso, nel quale un indizio solo fa una pruova legale.*

con altri indizj; ma colla pruova testimoniale.

Can. 4. Per formare una pruova indiziaria noi richiediamo dunque, che vi sieno più indizj; che questi sieno disgiunti tra loro, in maniera, che l' uno non dipenda dall' altro; che tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale; e che ciascheduno di essi sia poggiato sulla testimonianza di due testimonj idonei. In questo caso la pruova indiziaria sarà una pruova legale (1).

---

(1) *I criminalisti non stenteranno molto a vedere tutto ciò, che si comprende in questo quarto canone. In questo si contiene tutto il sistema della pruova indiziaria, sulla quale i dottori hanno scritto immensi volumi. Per illustrarlo agli occhi di coloro, che non professano questa materia, io ricorro ad un esempio. Supponiamo, che un uomo sia stato ucciso, e che, essendosi esaminato il cadavere, si sia ritrovato nel suo petto il coltello omicida. Viene uno accusato di questo delitto, e l' accusa è fondata su' seguenti indizj. Due testimonj idonei asseriscono, che essendosi trovati poco discosti dal luogo, dove si*

Can. 5. Siccome tanto un sol testimonio di veduta, che attesta il fatto principale, quanto la confrontazione de' caratteri coll' autorità degli esperti, non possono, in vigore degli antecedenti canoni, fare una pruova legale, così noi stabiliamo, che tanto l' uno, quanto l' altro possono formare un indizio, il quale unito ad altri indizj può concorrere a

---

era trovato il cadavere, e nel momento istesso, nel quale fu commesso il delitto, videro l' accusato fuggire sbigottito. Due altri testimonj idonei asseriscono d' averlo veduto intriso di sangue. Due altri testimonj idonei dicono di avergli veduto comprare il coltello, che si ritrova nel seno del cadavere, e il venditore non distrugge la loro assertiva. Ecco una perfetta pruova indiziaria contro l' accusato. In questa si contengono tutt' i caratteri, che si sono fissati nel canone. Noi abbiamo tre indizj tutti e tre disgiunti tra loro; niuno di essi dipende dall' altro; tutti e tre tendono a far credere, che l' accusato sia effettivamente il reo; ciascheduno di essi è poggiato sulla fede di due testimonj idonei. Secondo il mio sistema dunque i giudici potrebbero in que-

somministrare una perfetta pruova indiziaria.

Can. 6. La prevaricazione dell' accusatore, procurata dal reo dopo istituita l' accusa, formerà un indizio contro di lui (1).

---

sto caso decidere, che l' accusa è vera purchè la loro moral certezza non gl' inducesse a rispondere diversamente, giacchè esistendo la pruova legale, essi possono anche dire, la pruova è incerta, *quando quella non basta a produrre la loro moral certezza. Ma se in vece de' suddetti indizj, non vi fossero, che i seguenti: cioè due testimonj, che dicono di aver veduto fuggire l' accusato; due altri, che dicono di averlo veduto ritornare in casa ansante; due altri, che dicono d'averlo veduto patteggiare una vettura, per andare fuori dello Stato: questi indizj formerebbero essi una pruova indiziaria? nò: perchè tutti questi tre indizj non formano, che un solo indizio, qual' è la fuga; ed un solo indizio, come si è detto nel* 1. *canone, non fa mai una pruova legale.*

(1) *Questo canone è dedotto dalla savia disposizione delle leggi di Roma dirette a*

Can. ultimo, che avrà luogo in tutte le tre specie di pruove.

In tutt' i delitti, che lasciano una traccia presso di loro (1), senza l' esistenza del corpo del delitto, niuna pruova potrà avere un valore legale.

---

prevenire la prevaricazione. *Noi ne abbiam parlato nell'* II *e* III *capo di questo libro. Esse uguagliavano la procurata prevaricazione alla confessione, la quale, per altro, non bastava da se sola a formare una piena pruova: Noi l' uguagliamo ad un indizio, perchè non abbiam dato alcun valore alla confessione.*

(1) *I Giureconsulti chiamano questi delitti di fatto permanente* facti permanentis; *come l' omicidio, il furto con scassazione ecc., chiamano poi delitti* facti transeuntis *que' delitti, che non lasciano alcuna traccia di loro. Come il furto semplice senza scassazione, l' adulterio, le ingiurie verbali ec. Nei primi è necessario che costi il corpo del delitto. Allorchè si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vedrà chi appartener si dovrebbe questa ispezione; e con quale diligenza dovrebbe essere eseguita: Noi osserveremo anche allora l' importanza di questo canone.*

Questi sono i canoni, che determinar dovrebbero il criterio legale. Essi non son altro, che un freno contro la stranezza, la corruttela o l' imbecillità de' giudici. La loro necessaria imperfezione svanisce, subito, che si riflette alla loro destinazione. Si appartiene a' giudici il riparare a questa necessaria imperfezione; si appartiene ad essi il decidere, se, malgrado l' esistenza della pruova legale, debba il reo essere condannato, o se, malgrado il difetto della pruova, debba essere interamente assoluto. Il *non liquet*, o sia *l' accusa è incerta*, è quel temperamento prezioso, che il giudice può prendere in tutti que' casi, ne' quali la sua moral certezza si oppone al criterio legale. Se questo utilissimo arbitrio è dunque necessario che si lasci a' giudici, vediamo quali sarebbero le precauzioni, che il legislatore dovrebbe prendere, per evitarne gli abusi. La prima di queste dipende dalla buona ripartizione delle giudiziarie funzioni, e dalla scelta de' giudici del fatto; ed eccoci giunti alla quarta parte della criminale procedura.

CAPO XVI.

Quarta parte della Criminale procedura:

Della ripartizione delle giudiziarie funzioni, e della scelta de' giudici del fatto.

Dare ad un Senato permanente la facoltà di giudicare; rendere più spaventevole agli occhi del popolo il Magistrato, che la Magistratura; affidare a poche mani un ministero, le funzioni del quale esigono più integrità, che lumi, più confidenza dalla parte di colui, che deve esser giudicato, che cognizioni dalla parte di colui, che dee giudicare; obbligare il cittadino ad esser giudicato da certi uomini, de' quali questo è l' unico mestiere, e che la consuetudine indura sovente piuttosto per le conseguenze de' loro errori, che non insegni loro a preservarsene; diminuire, o per meglio dire rendere quasi nullo quel dritto prezioso, che aver dovrebbe ogni uomo nelle gravi accuse, di escludere que' giudici non solo, che possono mani-

festamente essere sospetti di parzialità; ma quegli ancora, che per leggierissime cause meritar non potrebbero la sua piena confidenza; fare, in una parola, di un arte, che tutta si raggira nell' esame de' fatti, il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo: funesto, e spaventevole metodo è questo, che le nazioni, dove la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, han giustamente abborrito, ma che il concorso di molte cause ha introdotto da gran tempo nell' Europa, e che abolir non si potrebbe, senza correggere, e riformare la legislazione istessa, la mostruosa imperfezione della quale lo rende oggi un male necessario. Le vicende della criminale giudicatura presso i Romani, ci somministrano de' lumi molto opportuni, per illustrare quest' interessantissimo oggetto (1).

---

(1) *Le tenebre, che ravviluppano questa parte della Romana istoria, e dell' antica giurisprudenza, mi costringono ad illustrare con molte e lunghe note i fatti, che saranno semplicemente accennati nel testo. Io spero, che il lettore, in vece di condannarmi di pedantismo, voglia essermi grato degli sforzi, che ho dovuto*

In Roma, discacciati i Re, i Consoli, che sotto diversi nomi ereditata avevano una gran parte delle loro spaventevoli prerogative, conservar non potettero per lungo tempo quella, che dava loro il dritto di sovranamente decidere della sorte de' cittadini ne' criminali giudizi. *Bruto*, che colla sua sola autorità aveva condannati alla morte i suoi figli, e li complici dell' istesso attentato (1), aveva data una gran lezione alla sua patria, nel tempo istesso, che aveva difesa la sua libertà. I Romani si avvidero quanto pericolosa fosse un' autorità, della quale per altro egli avea fatto un uso così prezioso. Essi videro, che la mano onnipotente del console poteva opprimere l' innocenza coll' istessa facilità, colla quale oppressi aveva i vili partigiani dei Tarquinj; che dall' istesso fonte poteva scaturire la giustizia, e la violenza; e che coll' istessa autorità, colla quale si era punita la bassezza, si poteva spaventare

---

fare per illustrare in poche pagine uno degli articoli più oscuri della Romana antichità.

(1) *Dion. Halic.* lib. 11. cap. 5.

il patriotismo, e la libertà. Si pensò dunque di correggere questo vizio della nascente costituzione, e si trasferì all' assemblea del Popolo l' esercizio di una prerogativa, ch' è sempre pericolosa, quando non è divisa tra molti, quando è affidata ad una magistratura molto potente o per la durata della sua carica, o per l' estensione del suo potere. La legge *Valeria* dette il primo passo; le leggi delle *XII. Tavole* dettero il secondo. Quella stabilì l' appellazione al Popolo da' decreti de' Consoli, che riguardavano la vita de' Cittadini (1); e queste tolsero interamente a' Consoli la cognizione delle

---

(1) Quoniam de capite civis Romani, injussu Populi Romani, non erat permissum consulibus jus dicere. *Pomponio* L. 2. §. 16. D. de orig. jur. *Quando si trattava di un delitto di uno straniere, di uno schiavo, l' accusa si portava in un Tribunale destinato a questo oggetto, e i Giudici, che lo componevano, chiamavansi* Triumviri Capitales. *Vedi Cicerone* Pro Cluentio Cap. 13. *Ciò che ci dice Livio* (Lib. X.) *sul proposito di questa legge, ci offre una riflessione sulla dolcezza*

criminali accuse. Esse stabilirono, che un cittadino Romano non potesse esser condannato alla morte, che ne' grandi stati del Popolo, o sia ne' Centuriati comizj (1); e che non potesse esser condannato ad una pena pecuniaria, che ne' comizj per tribù (2).

---

delle pene ne' paesi, ove vi è virtù. Egli dice, che la pena, ch' essa minacciava al Magistrato, che l' avrebbe violata, era di esser riputato malvagio: Nihil ultra quam improbe factum adjecit.

(1) De capite civis, nisi per maximum comitiatum ne ferunto. Cicer. de Leg. Lib. 3. Cap. 4. Orat. pro Sexto C. 34.

(2) *Livio* Lib. IV. Cap. 41. Lib. XXV. Cap. 4. *Vi era dunque bisogno di una* legge *per condannare un Cittadino alla morte, e di un* Plebiscito *per condannarlo ad una pena pecuniaria.*

Nella legge si trovava la pena col delitto, e ne' comizj si discuteva della verità del fatto (1), o si nominava dal Popolo il *Quesitore*, che ne doveva in suo nome giudicare col criterio de' giudici, che la legge gli dava (1).

---

(1) *Noi abbiamo molti monumenti de' giudizj fatti dal popolo ne' comizj. Dionisio di Alicarnasso* Lib. VII. *ci fa menzione di quello di Coriolano, che i Tribuni accusarono di aver aspirato alla tirannia. Noi troviamo in Livio é in Valerio M. moltissimi altri giudizj fatti dell' istessa maniera dal Popolo. Vedi Livio* Lib. II. Cap. 41. 52. 54. 61. Lib. III. Cap. II. e 12. Lib. IV. Cap. 40. Lib. V. Cap. II. 12. *e* 32. Lib. VI. Cap. 15. *e* 16. Lib. VII. Cap. 4. Lib. VIII. Cap. 37. Lib. XXV. Cap. 3. Lib. XXVI. C. 3. Lib. XXXVIII Cap. 34. e Lib. XLIII. C. 8. *Veggasi Valerio Massimo* Lib. VI. Cap. I. Lib. VIII. C. 22. Lib. X. Cap. 31.

(2) *Questi Magistrati straordinarj venivano chiamati* Quæsitores parricidii *giacchè con questo ultimo nome si chiamavano tutti i capitali delitti*. Quæsitores parricidii appellatos, quos solebant creare rerum Capitalium, *dice Festo Voc.* Quæsitores. *Io non descrivo quì la maniera, colla quale*

L' ingrandimento della Repubblica; la maggior frequenza de' delitti; gl' inconvenienti, che vi erano nel convocare troppo frequentemente i comizj; i disordini, che nascevano da questa viziosa riunione della facoltà legislativa coll' esecutiva, richiedevano un temperamento a questo nuovo piano, che conservar non poteva tutta la sua estensione senza produrre almeno l' impunità de' delitti. Si vide, che vi era bisogno di alcuni tribunali fissi per gli affari criminali, come vi erano per gli affari civili. Si stabilirono dunque le *Questioni perpetue* (1). Il loro

---

questi magistrati eseguivano la loro commissione, perchè questa era perfettamente simile a quella, che si tenne posteriormente, allorche furono create le Questioni perpetue, delle quali da quì a poco si parlerà. Veggasi Sigonio de Judiciis Lib. II. Cap. IV. *Noi abbiamo anche molti esempj di giudizj fatti in questa maniera, come si può vedere in Sigonio nel citato luogo.*

(1) *Nell' anno ab U. C. DCIV. L. Pisone tribuno della Plebe fu il primo ad introdurre questa novità.* Carbonum fore tenente, (*dice Cicerone* in Bruto) plura judicia fieri cæperunt, nam & quaestiones

numero da principio non fu che di quattro: Silla l' estese fino ad otto, e le leggi Giulie ne accrebbero per la seconda volta il numero (1). Ogni tribunale esercitava una questione, ed ogni questione aveva per oggetto una sola classe di delitti (1). In ciaschedun tribunale presedeva

---

perpetuæ hoc adolescente constitutae sunt, quæ nullæ ante fuerant. L. enim Piso trib. pl. legem primus de pecuniis repetundis, Censorino, & Manilio Coss. tulit.

(1) *Le quattro prime questioni perpetue istituite furono quelle di delitto di maestà* (majestatis), 2. *di cabala, e d' intrigo, per ottenere qualche magistratura*, (ambitus), 3. *di concussione* (repetundarum), 4. *quelle di peculato*. *Silla vi aggiunse quelle* de veneficiis, de sicariis, de falso, & de corrupto judicio, de parricidio; *e le leggi Giulie vi aggiunsero quelle, che riguardavano le violenze pubbliche, e particolari, gli spergiuri, e gli adulterj* (Leges Juliæ de vi publica, de vi privata, de perjuriis, de adulteriis).

(1) De ea re prætoris quæstio est, o *pure*: Prætor, qui ex hac lege quæret, facito ut ec.. *Ecco come si commetteva la questione*.

un Pretore, ed un magistrato inferiore, che chiamavasi *giudice della Questione*, e l'uno, e l'altro si mutava in ogni anno (1). Questi due Magistrati non facevano, che presedere, dirigere, e preparare il giudizio. L' esame del fatto, era

---

(1) *Questa parte della Romana Costituzione è oscurissima, ed è necessario d' illustrarla. Bisogna dunque sapere, che prima dell' istituzione delle questioni perpetue, non vi erano, che due Pretori in Roma, e quattro nelle provincie. I primi due esercitavano la giurisdizione urbana e peregrina nella Città, e gli altri nelle Provincie. Dopo l' istituzione delle questioni perpetue, i quattro pretori delle Provincie, dovevano restare in Roma il primo anno della loro pretura, per esercitare quella questione, che la sorte a ciascheduno di loro destinava. Nel secondo anno essi andavano ad esercitare la pretura nella provincia, che era della loro pertinenza sotto il titolo di Propretori, ed in Roma si creavano i nuovi pretori, che dovevano rimpiazzarli. Non si confonda giurisdizione, e questione. Il pretore, che aveva la giurisdizione, non aveva altra influenza che negli affari privati. Il* Quæsitore o *il pretore inca-*

riserbato ad alcuni giudici, la scelta de' quali dipendeva dalla sorte, e dal consenso delle parti.

---

ricato di una questione, aveva la direzione de' giudizj pubblici, o sia di quelli, che riguardavano i delitti pubblici. *Quando Silla istitui le altre quattro questioni, si aggiunsero quattro altri pretori, che preseder dovevano a questi tribunali.* (*Veggasi* Pomponio *nella citata legge* 2 §. 32. *D.* de orig. juris). *Ma da che deriva, che noi troviamo qualche volta assegnare all' istesso pretore due questioni diverse, ed alle volte noi troviamo combinata in un' istessa persona una giurisdizione, ed una questione? sotto il consolato di Catulo e di Lepido noi troviamo* C. *Verre nel tempo istesso pretore Urbano,* e quesitore *de' veleni, vale a dire noi troviamo in un' istessa persona una giurisdizione combinata con una questione, e noi troviamo sotto l' istesso consolato due questioni cadute in sorte all' istessa persona, cioè a M. Fannio. Noi vediamo, che* Cicerone *perorò per due cause di delitti di diversissima natura, l' uno d'* ambito, *e l' altro* de vi pubblica, *che appartenevano a due questioni diverse, innanzi all' istesso pretore* CN. *Domizio*

La delicatezza de' Legislatori di Roma, fu ammirabile riguardo a quest' oggetto.

Calvino (*Vedi* Cicer. pro Cluent.) *Noi troviamo finalmente nell' anno ab U. C.* 687. *Publio Cassio* Pretore *della città*, *e* Pretore *del Tribunale*, o *sia della questione di maestà*, (V. Ascon. Argum. Cornel. p. 124.) *Questo si spiega facilmente. Il numero de pretori non fu sempre in Roma uguale al numero delle cognizioni. Quando Silla distese ad otto il numero delle questioni perpetue, vi sarebbero bisognati dieci pretori, due per esercitare la giurisdizione su' cittadini, e su' peregrini nella città; e otto per presedere alle questioni. Ma il senato rare volte fece creare più di otto pretori, Bisognò dunque, che alcuno di questi pretori o avesse due questioni a se assegnate, o una giurisdizione, ed una questione nel tempo istesso. Quello, che dice* Sigonio (de judiciis Lib. 11. Cap. *IV.*) *che qualche volta un' istessa questione era esercitata da due pretori diversi nel tempo istesso, non mi persuade. Il suo equivoco è derivato dal vedere in alcuni casi due delitti dell' istessa classe portati innanzi a due pretori diversi. Ma questo non dee recar meraviglia, quando si riflette, che*

Quattrocento cinquanta Cittadini di cono-

---

la distribuzione de' delitti era tale , che poteva facilmente equivocarsi nella competenza del tribunale . Le circostanze , che avevano accompagnato il delitto , potevano mutarne la natura . Il Sicario per esempio, poteva essere accusato come parricida , (cioè omicida che suonava in Roma l' istesso) ; ed il parricida come sicario. Celio accusato di aver tentato di avvelenar Clodia non fu accusato al tribunale de veneficis ; *ma il suo accusatore ne fece un delitto di Stato , e presentò la sua accusa innanzi al tribunale , che giudicava della violenza pubblica* (de vi publica Lege *Luctatia*) (Cic. orat pro Caelio Cap. I.) *Riguardo poi al Giudice della questione . è fuor di dubbio , che questo Magistrato non altrimenti , che il* Quesitore , *o sia pretore , si mutava in ogni anno. Egli faceva le veci del pretore, quando questi non poteva assistere al giudizio Le sue funzioni ordinarie erano riguardo ad alcuni oggetti presso a poco simili a quelle del giudice , che noi chiamiamo commissario : ma nè il* Pretore , *nè il giudice della questione avevano voto nel giudizio . Vedi Sigonio* de Judiciis *Lib.* II. Cap. V. *e Tomasio* Disser. de orrig. Proces. Inquisit.

sciuta probità venivano in ogni anno nominati dal Pretore della Città. o dal Peregrino (1), per esercitare in tutt' i tribu-

---

(1) *Ho detto dal Pretore Urbano, o dal Peregrino, perché noi troviamo de' monumenti, che ci mostrano questa scelta ora fatta dal primo, ed ora fatta dal secondo. Nella Legge Cornelia si trova:* Prætores Urbani, qui juratos optimun quemque in selectos judices referre debent &c. *e nella Legge* Servilia Glauciæ *si trova*: Prætor qui jus dicet inter peregrinos CDL. viros legat ecc. *Circa la condizione di questi giudici vi furono delle continue mutazioni. Questa è una delle pruove della fluttuante, ed incostantissima costituzione di Roma. Nel principio dovevano essere scelti dall' ordine Senatorio; quindi dall' ordine Equestre* (Lege Sempronia C. Gracchi); *quindi dal Senatorio, e dall' Equestre* (Lege Servilia Cæpionis); *quindi dall' Equestre soltanto* (Lege Servilia Glauciæ); *quindi un' altra volta dal Senatorio* (Lege Livia Drusi); *quindi da' tre ordini Senatorio, Equestre, e Plebeo* (Lege Plautia Silvani). *Sotto Silla ci fu un' altra innovazione molto nota, dopo di lui un' altra, e sotto Cesare finalmente fu stabilito, che si prendessero dall' ordine Senatorio, ed Equestre*

nali le funzioni di giudice. I loro nomi erano scritti in un registro pubblico, e l' *album judicum* era a tutti noto. Il Pretore ricevuta legittimamente l' accusa, gittava in un' urna i loro nomi. Alla presenza delle parti, il *Giudice della questione* ne tirava a sorte quel numero, che la legge prescriveva per quel giudizio (1).

L' accusatore, e l' accusato rifiutava-

---

nel tempo istesso. La loro età, per uno stabilimento della citata legge Servilia, non poteva essere nè meno di 30, nè piú di 60, anni, Alcune leggi posteriori la ridussero a 35, ed Augusto la ridusse di nuovo a 30. Vedi Svetonio in vita Augusti.

(1) *Siccome le leggi, che regolavano questi diversi tribunali erano anche esse diversissime, così diverso era ancora il numero de' giudici, che dovevano in ogni tribunale giudicare. Noi troviamo in Cicerone* (Orat. pro Cluentio c. 27.) *un giudizio fatto da trentadue giudici; noi ne troviamo un altro di settanta cinque* (Orat. in Pisonem cap. 40.) *La legge Servilia, come osserveremo da quì a poco, ne ordinava cinquanta per le accuse di concussione. Nel giudizio di Milone noi troviamo cinquantuno giudici.* (*Vedi Asconio* Arg. Milon.)

no allora quelli, ch' essi credevano sospetti, e questi erano sostituiti dagli altri, che 'l *Giudice della questione* tirava dell' istessa maniera dall' urna (1). Finchè esistevano altri nomi nell' urna, finchè il numero de' quatrocentocinquanta giudici non era esaurito; la ripulsa era sempre libera, ed ognuna delle parti aveva il dritto di cercare dalla sorte un altro giudice, nel quale egli aver potesse una confidenza maggiore. In alcuni casi la legge permetteva all' accusatore, ed all' accusato di nominare essi stessi i giudici, e di poterli scegliere da tutto il popolo, senza esser costretti a prender quelli, ch' erano scritti nel ruolo dal Pretore (2). Vittime infelici della stranezza

---

(1) *Leggasi il luogo di Asconio presso Sigonio* de judiciis Lib. II. Cap. XII.

(2) *Cicerone* Pro Murena Cap. 23. Pro Plancio cap. 15. e 17. *Ne' delitti di concussione la legge* Servi liaGlaucia *stabiliva, che l'accusatore nominasse* 100. *giudici di quegl' inseriti nel ruolo del pretore, e che da questi* 100. *l' accusato ne scegliesse* 50, *che dovevano giudicare*. Prætor, *sono le parole della legge*, ad quem nomen delatum erit, facito, ut is die vicesimo ex eo die, quo cujusque quisque nomen detulerit, centumviros ex eis, qui ex hac lege

delle leggi, e della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità, sarebbero sembrati agli occhi de' liberi Romani, tutti que' disgraziati Cittadini, che noi conduciamo al patibolo, sul giudizio di due o tre giudici, che gl' intrighi di un cortegiano hanno il più delle volte intrusi nel Tempio di Temi: e de' quali la più giusta diffidenza delle parti non potrebbe escluderne neppure un solo, senza intraprendere un arduo e pericolosissimo giudizio,

---

quadringenti quinquaginta viri in eum annum lecti erunt, legat, edatve. Quos is centumviros ex hac lege ediderit, de eis ita facito, juret palam apud se coram, se eos scientem dolo malo non legisse. Ubi is ita Centumviros ediderit, juraritque, tum eis facito, ut is unde petetur, die vicesimo, postquam nomen ejus delatum erit, quos centum is, qui petet, ex hac lege ediderit, de eis judices quinquaginta legat, edatve. *Queste due ultime maniere di scegliere i giudici, che dicevansi* per editionem, *non erano usitate, che in alcuni casi particolari. Il metodo universale era quello, che si faceva per la sorte, che si è esposto. Tanto poi nell'uno, quanto nell' altro si vede per altro benissimo, quanto i Legislatori di Roma favorirono la ripulsa de' Giudici.*

nel quale quasi sempre il giudice resta superiore, perchè i suoi colleghi son quelli, che devono giudicarlo, e l' infelice Cittadino che l' ha *intentato*, invece di un giudice dubbio ne acquista uno sicuramento inimico. Que' fieri repubblicani estremamente gelosi della civile libertà, non ebbero confidenza in altra mano, per depositarvi il sacro ministero della giustizia, se non in quella, che l' arbitrio de' litiganti avesse giudicata immune da qualunque parzialità: *Neminem voluerunt majores nostri*, diceva Cicerone, *non modo de existimatione cujusquam, sed ne de pecuniaria quidem re minima, judicem esse, nisi qui inter adversarios convenisset* (1). Altra condizione non cercavano essi nella persona del giudice, che una probità conosciuta, una sufficiente logica, e più di ogni altro la mutua confidenza delle parti. La cognizione del *dritto*, era per essi inutile, Il Pretore era quello che l' istruiva di ciò, che aveva rapporto al dritto (2), e adat-

(1) Cicer. Orat. pro Cluentio. *Veggasi più di ogni altro Cujacio* Observationes &c. Lib. 9. cap. 23.

(2) *Per questo motivo appunto dietro il luogo, dove sedeva il Pretore, vi erano sempre de' Giureconsulti, che somministra-*

tava il fatto da essi conosciuto alla legge, della quale egli era l' immediato depositario; il Pretore era quegli, che veder doveva se il giudizio era stato legittimamente introdotto, ed egli era quegli, che doveva invigilare, affinchè l' ordine giudiziario prescritto dalle leggi non venisse alterato. Tutt' i materiali opportuni all' apparamento del fatto, erano dal Giudice della questione disposti, e somministrati. Egli ordinava, che i testimonj si trovassero in quel tale luogo, e in quel tale giorno, nel quale dovevano da' giudici sentirsi le loro deposizioni. Egli raccoglieva le scritture, e i monumenti, che dalle due parti si esibivano per le loro mire opposte (1). I giudici non facevano altro, ch' esaminare la verità del fatto, e gittare in un' urna la lettera iniziale, ch' esprimeva il loro giudizio (2). Questa segretezza di suffragj,

---

vano al Pretore i principj della Giurisprudenza, giacchè i Pretori ordinariamente non erano Giureconsulti, ma questi giureconsulti non proferivano il loro sentimento, se non quando il Pretore l' interrogava.

(1) *Sigonio* de Judiciis Lib. II. cap. V. e *Noodt* de Jurisd. & Imperio Lib. II. c. 5.

(2) *Le lettere iniziali, come si sa, erano A.* (absolvo) *C.* (condemno) *o pure NL*

agli apparenti vantaggi, che racchiudeva, univa però un vizio reale, che la poteva render molto perniciosa. Come punire l'iniquità di un giudice, quando il suo giudizio è occulto? Ma la moltiplicità de' giudici, la brieve durata della loro giudicatura, e la libertà delle ripulse rendeva poco spaventevole questo picciolo vizio di un metodo così degno della libertà de' tem-

---

(non liquet), *ch' era quando il Giudice non aveva sufficienti ragioni per assolvere, nè per condannare il reo. I giudici non gittavano nell' urna i bullettini, dove erano scritte queste lettere, se non dopo di aver inteso tutto ciò, che dall' una parte, e dall'altra doveva dirsi, ed allorchè colui, ch' era stato l'ultimo a parlare, avea proferita la parola* dixi. *Ma prima di gittare nell' urna il bullettino, essi si abboccavano tra loro, per deliberare sulla sentenza, e questo dicevasi* ire in consilium. (*Vedi Asconio p.*65. e178. *Val. Massimo* Lib. VIII. cap. I n. 6.) *Il Pretore, dopo aver raccolti i bullettini, pronunciava formalmente la sentenza a tenor della pluralità de' suffragi, che trovava espressi nell' urna.*

pi, ne' quali ebbe origine (1). Ed in fatti finchè Roma fu libera, o finchè la moribonda libertà reclamava ancora i suoi dritti contro il nascente dispotismo, il sistema della criminal giudicatura non fu alterato. I primi tiranni dell' Impero dovettero rispettare questo antico baloardo della civile libertà. I loro passi piccioli ma frequenti non permisero alla tirannia di giugnere così presto al termine della sua perfetta onnipotenza. Per dare l' ultima scossa all' edificio della civile libertà, sostenuto in gran parte da questo ben ordinato sistema de' criminali giudizj, essi dovettero aspettare quel momento, nel quale i Romani stanchi ormai dagli urti continui, e da' perpetui contrasti dell' ambizione, e della libertà, cercassero finalmente il riposo, e la quiete nella vile sofferenza, e nello stupi-

---

(1) *Questo picciolo inconveniente pare, che fosse anche riparato in parte dalla libertà, che aveva in alcuni casi il reo di scegliere di esser giudicato con suffragi secreti, o palesi.* Cum in consilium iri oportebat, *dice Cicerone*, quæsivit ab eo reo C. Junius Quæsitor, clam, an palam de se sententiam ferri vellet; de Oppianici sententia responsum est, clam velle ferri, Cic. pro Cluentio.

do letargo della depressione, e della servitù. Allora fu, che trasferiti i Comizj nel Senato (1), colle altre prerogative della sovranità del popolo, questo corpo permanente di cortegggiani ambiziosi, o di schiavi avviliti, acquistò anche quella di *conoscere* di que' delitti, che il Popolo o da sestesso giudicava anche dopo l'istituzione delle perpetue questioni (2), o che alle volte venivano

---

(1) Tum primun e campo comitia ad patres translata sunt: nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio Principis, quædam tamen studiis tribuum fiebant. Tacit. Ann. Lib. 1. *Questo avvenne sotto l' Impero di Tiberio*.

(2) *I delitti di Maestà in primo capo, detti di Perduellione, furono giudicati dal popolo ne' comizj centuriati, anche dopo l' istituzione delle perpetue questioni. Veggasi* Cicerone in Verr. lib. 1. cap. 5. *Oltre di questi delitti ve ne erano degli altri, i quali non essendo compresi nelle perpetue questioni venivano* straordinariamente *o giudicati dall' istesso popolo, o commessi ad un* Quesitore *creato dal popolo per quella tale occasione. Noi abbiamo molti esempj di questi* straordinarj giudizj. *Veggasi Cicerone* (de finib. bon. & mal. lib. 11.) *dove parla del giudizio di L. Tubolo; l' istesso* (in Bruto) *dove parla dell' omi-*

coll'appellazione portati ne' comizj, dopo il giudizio del tribunale competente (1). Questa fatale alterazione dell' antico sistema, fu l' epoca infelice del compimento della servitù de' Romani. La tirannia potè allora gloriarsi di potere a suo talento disporre de' giudici, e delle leggi. I delitti di

---

cidio *fatto nella* Selva Scanzia, *dell' incesto delle Vestali, e de' parteggiani di Giugurta, Veggasi anche Sallustio* (in Jugurth.). *Veggasi anche Asconio* (argum. Milon. p. 190,) *dove parla della commissione data dal popolo a L. Domizio per* conoscere *dell' omicidio fatto da Milone nella via appia. Livio, e Dionisio di Alicarnasso ci offrono anche molti altri esempj di questi* straordinari giudizj. *Tutti questi delitti sarebbero stati giudicati dal Senato, se fossero stati commessi dopo il fatale cangiamento, del quale si è parlato.*

(1) *Dal decreto del Pretore poteva sempre appellarsi a' Comizj o Centuriati, se era di morte, o Tributi, se era di pena pecuniaria. Questo avveniva rare volte, perchè rare volte il popolo annullava ciò, che aveva stabilito il tribunale. Ma queste appellazioni divennero frequenti. quando i dritti de' comizj furono trasferiti al Senato.*

maestà in primo capo, de' quali il popolo si aveva sempre serbata la *cognizione*, furono d' allora innanzi portati al senato, ed una gran parte de' delitti furono compresi in questa classe. Il Cittadino accusato in quest' assemblea, non poteva più disfarsi di un giudice iniquo o sospetto; ed il giudice non poteva più ritornare nella condizione privata. Le leggi rimasero senza vigore, e divennero inefficaci a garantire la civile libertà, subito che la facoltà esecutiva affidata venne a mani così indegne di esercitarla, ed il Cittadino costretto ad esser giudicato da uomini, che non poteva più escludere, quantunque fossero interamente privi della sua confidenza, non trovò più quell' asilo, che aveva fino a quel tempo difesa la sua privata sicurezza (1).

Che l' esempio di Roma sia dunque il fondamento delle nostre idee in un ar-

(1) *Ne' tempi posteriori la cognizione de' delitti fu rimessa a' Magistrati dall' arbitrio dell' Imperatore creati, e ch' esercitavano la giurisdizione da lui delegata. Il prefetto della Città subbentrò nella più gran parte delle funzioni de' pretori, o sia* Quesitori, *ne' delitti commessi nella Città, e nell' Italia* intra centesimum lapidem, *V. Ulpiano in* L. 1. D. de offic. præf. urb.

gomento, che tanto interessa la civile libertà. Deduciamo dalle misure prese da' tiranni dell' Impero per distruggere l' antico metodo de' Romani liberi, la necessità, che vi sarebbe d' imitarlo, e di adattarlo allo stato presente delle cose; e per maggiormente persuaderci della necessità di questa intrapresa, vediamo come la sola nazione, che ha profittato su quest' oggetto de' lumi della Romana politica, è la sola nazione nell' Europa, nella quale l' innocente non trema, allorchè è chiamato in giudizio. Il sistema della criminale giudicatura degli Inglesi richiami dunque per poco la nostra attenzione (1).

In Inghilterra i depositarj della legge non sono, come nel resto dell' Europa, i giudici del fatto; non è un corpo permanente di Ministri della corona; non

---

(1) *La poca chiarezza, colla quale sta esposto questo sistema dagli Scrittori Nazionali, mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agl' Inglesi, i quali conoscono il loro sistema, e questo è il motivo, pel quale ciò, ch' essi dicono, non basterebbe ad uno straniero, per conoscere chiaramente questa parte della Britannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venirne in chiaro.*

sono i magistrati quelli, ch' esaminano la verità, o la falsità dell' accusa. La Britannica costituzione non ha permesso, che questa terribile funzione fosse sempre esercitata dall' istesse mani, e divenisse la prerogativa di pochi dipendenti mercenarj del Capo della nazione. Uomini dell' istessa condizione del reo, favoriti dalla pubblica opinione, riconosciuti dall' accusato come imparziali, ed investiti di un momentaneo ministero, che non dura più del giudizio istesso, pel quale sono stati scelti, sono i soli giudici, a' quali la legge affida l' esame del fatto, e la sorte del reo nelle criminali accuse. Istruiti dall' esempio di Roma libera, e di Roma schiava, gl' Inglesi han conosciuto il vantaggio, che vi era nel suddividere, e combinare le diverse parti delle giudiziarie funzioni, in maniera che l' una fosse di freno all' altra.

Colui, che riceve l' accusa, é un magistrato inferiore, che non ha altra autorità, se non quella di assicurarsi della persona dell' accusato, dopo averlo inteso e dopo aver *costata* l' esistenza del delitto; e di dar corso all' accusa nella prossima sessione (1).

---

(1) *Questo magistrato inferiore chia-*

Queste sessioni non sono altro, che le corti di giustizia, che si tengono in ogni tre mesi in ciascheduna Contea, ed in ogni sei settimane nella capitale. In ogni una di queste sessioni, un magistrato che col nome di *Sheriff* (1) presiede alla pubblica amministrazione della giustizia nella Contea del suo dipartimento, nomina prima di ogni altro la grande assemblea

---

masi Giustizia, o Giudice di Pace. *In ogni Contea ve n' è un sufficiente numero. Il loro uffizio è di ricevere l' accusa, di costare l' esistenza del delitto, che i criminalisti dicono il* corpo, o *sia l'* in genere *del delitto; di fare arrestare l' accusato per interrogarlo, e trascrivere le sue risposte; e finalmente di assicurarsi della sua persona ritenendolo nelle carceri fino alla prossima sessione, se il delitto è capitale, o non essendo capitale, ricever la cauzione stabilita dalla legge, colla quale si obbliga a comparire in giudizio, allorchè sarà chiamato. Veggasi Blakstone Comentario sulle leggi d' Inghilterra T.* II. *Cap.* I. *e sul Codice criminale cap.* XVI. *art.* I. *e cap.* XXII. *e cap.* XXVII.

(1) *Blakstone Commentario sulle leggi d' Inghilterra Tom.* II. *cap.* I.

de' Giurati detti *Grand Jury* (2). Quest'assemblea dev' esser di più di dodici uomini, e di meno di ventiquattro, e deve esser composta delle persone più rispettabili della Contea. La sua funzione è di esaminare le pruove, che si sono addotte in ciaschedun libello delle accuse, che si producono in quella sessione.

Se non si trovano dodici persone nell' assemblea, che credono ben fondata un' accusa, l' accusato viene all' istante liberato. Ma se dodici de' gran giurati si accordano nel credere sufficiente la pruova, allora l' accusato dicesi *indicted*, ed è ritenuto per subire l' ordinario corso della procedura.

Questi passi preliminari non sono altro, che le disposizioni preparatorie del giudizio. Essi sono tanti espedienti ritrovati dalla legge, per evitare, che un innocente non venga neppure esposto a' ris-

---

(1) *Questi gran Giurati terminano il loro ministero col finire della sessione, per la quale sono stati destinati. Essi si rinovano in ogni tre mesi. Delolmo Costituzione d' Inghilterra Cap.* x. *Blakstone Codice criminale d' Inghilterra cap.* XXIII. *Si avverta, che lo Sheriff istesso si muta in ciascheduna contea in ogni anno.*

chi, ed agli spaventi di una procedura ; Per dichiarare soltanto l' accusa *strettamente regolare* (1), vi è dunque bisogno dell' uniforme giudizio di dodici uomini almeno, di conosciuta probità, e di una condizione superiore ad ogni sospetto.

Dichiarata ammissibile l' accusa, si avvisa il reo di prepararsi alla difesa, e si destina il giorno, nel quale si dee *definitivamente* decidere della sua sorte. Giunto questo giorno, l' accusato dee presentarsi nella Corte, dove presiedono alcuni giudici ordinarj (2), che sono, per

---

(1) *E' questa l'espressione Inglese: fino al momento, nel quale i Gran Giurati non hanno ancora approvata l' accusa, questa non ha alcun valore. Veggasi Blakstone Comentarj sul Codice criminale d' Inghilterra cap.* XXIV.

(2) *Questi giudici sono i* Giudici di pace, *allorchè l'accusa si propone nelle Corti delle* quattro sessioni generali di pace, *o i giudici d'* oyer, & terminer, *allorchè l' accusa è portata innanzi alle corti, che si tengono due volte l' anno in ciascheduna Contea meridionale, una volta l' anno nelle quattro contee settentrionali, e otto volte l' anno in Londra, ed in Midlesex, per evacuar le prigioni, e per decidere*

così dire, i depositarj, e gli interpreti del dritto, ma che non hanno parte alcuna nel giudizio del fatto. Questo è interamente riserbato ad un' altra assemblea di privati cittadini, detti *petti Jury*, o sia piccioli giurati, che l' istesso Sheriff ha, con una commissione generale, nominati per quella sessione (1). Quest' assem-

---

delle capitali accuse. Stabilimento prezioso, che unito all' habeas corpus, *assicura la libertà personale del cittadino, che si trova ne' legami della giustizia, e non gli fa temere la dimenticanza, alla quale sono così facilmente esposti coloro, che trovansi nelle carceri negli altri paesi. Della maniera istessa se l'accusa è portata innanzi al tribunale del banco del re, o a qualunque altro tribunale, che conosce degli affari criminali, i giudici ordinarj di questi tribunali sono quelli, che istruiscono i piccoli Giurati in quel che riguarda il dritto, e che adattano la determinazione della legge al fatto da essi indipendentemente giudicato. Per sapere quali sono le accuse, che si portano in ciascheduna di queste diverse corti; leggasi Blakstone Codice criminale cap.* XIX. *e cap.* XXVII.

(1) *Qualche volta avviene, che lo Sheriff dee per un sol fatto particolare man-*

blea dev' essere di dodici nomini, pari del reo (1), scelti dall' istessa contea dov' è stato commesso il delitto (2), possessori di un fondo di terra di dieci lire sterline di rendita; e l' unanime giudizio di questi dodici Giurati decide della verità o della falsità dell' accusa, e determina la verità del fatto, al quale i giudici non

---

dare la lista de' giurati della sua contea, e questo avviene, allorchè l' accusa non è portata innanzi alle corti, che si tengono nelle regolari sessioni: Come sarebbe quando si porta innanzi alla Corte suprema del Banco del re. Vedi Blakstone Codice criminale cap. XIX. §. 3. *e cap.* XXVII.

(1) Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut exulet, aut aliquo alio modo destruatur, nisi per legale judicium parium suorum. *Questo è un articolo della* Gran Carta. *V. lo* Stat. 9. *di Arrigo* III. *cap.* 9. *Se l' accusato è un Lord temporale, l' accusa si decide da tutta la Camera alta, ma non con l' unanimità de' suffragj. La pluralità è allora quella, che decide. Se è un forestiero, la metà de' giurati dev' essere straniera.* (Jury de medietate linguæ) *purchè il delitto non sia di cospirazione contro del re.*

(2) Liberos & legales homines de vicineto.

debbono far altro, che adattarvi l' *espressa* disposizione della legge.

Questi dodici cittadini, a' quali si affida la parte più spaventevole del giudizio, non sono però i soli ad esser nominati dallo Sheriff. Per ottenere, che l' accusato avesse anche parte nella scelta di coloro, che debbono giudicarlo, la legge vuole, che se ne nominino 48. (1), ed accorda al reo varie specie di ripulse. Egli può alle volte escluderli tutti, e può sempre escluderne una gran parte, e per le-

---

(1) *Si avverta, che per le accuse, che si propongono nelle regolari sessioni delle diverse contee (tanto nelle corti dette di* pace, *quanto in quelle, che si tengono innanzi a' Giudici detti d'* oyer, & terminer, *per evacuare le carceri,) lo Sheriff, non nomina* 48. *giurati per ogni affare, ma ne nomina* 48. *per tutte le accuse, che si debbono giudicare in quella sessione, l' una dopo l' altra, e da questi* 48. *si debbono in ogni giudizio scegliere li* 12. *Giurati, purchè il numero delle ripulse non esaurisca l' albo; ed in questo caso si sostituiscono con un Writ del giudice i giurati, che mancano per compire il numero de'* XII. *Delolme* Costituzione *d' Inghilterra cap.* X.

gittime cause e per capriccio. Può escluderli tutti, quando ha motivi legittimi di dichiarar sospetto lo Sheriff, che ha formato l' albo (1). Può escluderne per legittime cause tutti quelli, che o non hanno i requisiti, che la legge ha prescritti, o che hanno rapporti di parentela, di amicizia, di *corporazione* coll' accusatore, o rapporti d' inimicizia, e di litigio coll' accusato (2).

Può finalmente in qualunque caso escluderne un considerabile numero per

---

(1) *In questo caso il Giudice di pace, fa le veci dello Sheriff, e fa un nuovo* pannel, *o sia un nuovo albo di giurati.*

(2) *Il celebre Giureconsulto Coke divide in quattro classi queste ripulse* per cause, *cioè*, propter honoris respectum, *che ha luogo quando il giurato non è pari del reo*. Propter delictum, *quando un giurato fosse stato condannato in qualche criminale giudizio*; propter defectum, *quando il giurato fosse uno straniere, o non avesse un fondo di terra della rendita prescritta dalla legge*; propter affectum, *quando si può provare, che il giurato potesse avere qualche interesse nel condannare l'accusato*.

solo capriccio, giacchè la legge gli concede la *ripulsa perentoria* di venti giurati, senza obbligarlo a palesare i motivi, che l' inducono a rifiutarli (1). Una prevenzione poco favorevole, derivata o da un pregiudizio, o da un' occulta antipatia, ma che non lascia per questo d' ispirare qualche spavento ad un infelice, che dev' esser giudicato, non è stato il solo motivo, che ha avuto innanzi agli occhi il legislatore, nell'accordare quest'ultima specie di ripulsa al reo. Egli ha preveduto il caso di una sospensione prodotta dal reo contro qualche giurato, e giudicata non sussistente. Egli ha veduto, che in questo caso il reo avrebbe un inimico per giudice, e che per liberarlo da questo spavento non vi era altro mezzo, che accordargli una nuova ripulsa, colla quale egli avrebbe potuto rifiutare *perentoriamente* quel giurato che non aveva potuto escludere per legittime cause.

Quello ch' è più ammirabile in questa parte della legislazione Inglese, è appunto quello, ch' è più contrario al metodo, chs si tiene nel resto dell' Europa. La ferocia del dispotismo, e la violenza della

---

(2) *Quest' ultima ripulsa dicesi*, Perentoria.

tirannia si palesano presso gli altri popoli in tutta la loro estensione in que' terribili tribunali, dove si giudicano i rei di Stato. Un misterioso ed arbitrario velo nasconde tutt' i passi delle loro violente procedure; un terribile silenzio lascia a' parenti ed agli amici dell' infelice, che vi è condotto, l' ignoranza spaventevole della sua sorte, e l' impotenza di soccorrerla; si priva l' accusato di tutti que' dritti, de' quali la violenza sola può spogliarci, e si fa con intrepida mano il sacrifizio della giustizia, e della civile libertà ad una falsa idea di tranquillità pubblica, che sotto la tirannia non si fissa in altro, che nella sicurezza del despota. Que' tenuissimi rimedj, che si offrono a' rei degli altri delitti, sono presso di loro rifiutati a quelli, a' quali la legge in Inghilterra ha creduto di dover dare nuovi soccorsi.

Un infelice accusato di cospirazione contro il re, o contro lo Stato, non solo non è privato in Inghilterra di quegli ajuti, che la legge gli accorderebbe negli ordinarj delitti, ma vede moltiplicati i sostegni della sua sicurezza, ed accresciuti i soccorsi della sua innocenza, Se negli altri delitti può escludere *perentoriamente* venti giurati, in questi ne può escludere trentacinque. Se negli altri delitti l' accusato non può costringere i testemonj, ch'

egli produce in sua difesa, a comparire in giudizio, in questi il tribunale gli accorda tutti i mezzi di coazione per obbligarli a comparire.

Se negli altri delitti non ha che un solo difensore, in questi la legge glie ne accorda due. Se negli altri delitti egli ignora il nome de' giurati fino al giorno, nel quale si dee terminare il giudizio, in questi la legge vuole, che gli si palesi il loro nome, il loro cognome, la loro professione, e la loro abitazione dieci giorni prima, affinchè abbia il tempo da riflettere sulle ripulse, che gli conviene di fare. Egli dee contemporaneamente avere alla presenza di due testimonj una copia di tutt'i fatti, che l' accusatore ha asseriti per pruove della sua accusa, e dee sapere tutt'i testimonj, che si produrranno contro di lui (1). Sono questi i particolari soccorsi, che la legge offre in Inghilterra agli accusati di que' delitti, che suppongono un partito più forte di accusatori. Dopo questa brieve digressione, ritor-

---

(1) *Stat. 7. di Guglielmo* III. *c.* 3. *e Stat. 7. di Ann. c.* 21. *Quest' ultimo atto non dee prender forza, che dopo la morte dell' ultimo pretendente.*

niamo all' ordinario corso della Britannica giudicatura.

Quando terminate le ripulse, l'assemblea de' Piccioli Giurati è già formata, si da principio al giudizio (1). Le due parti espongono le loro opposte pruove, alla presenza de' giurati, e de' giudici si sentono i testimonj prodotti dall' una parte, e dall' altra (2); il reo alterca coll'

---

(1) *Se le ripulse hanno esaurito il* pannel, *o sia l' albo dello* Scheriff, *allora egli nomina i nuovi giurati, che mancano al pieno numero de'* XII.

(2) *Anticamente non si ammettevano i testimonj prodotti dal reo ne' delitti capitali. In Francia sussiste ancora questo abuso.* (*Montesq. Lib.* 29. *cap* 11.) *Ma gli Inglesi hanno saputo correggere questa ingiustizia dell' antico metodo. Non solo si ammettono i testimonj prodotti dal Reo, ma si ammettono con giuramento. Il celebre Eduardo Coke fu quegli, che scosse la nazione su quest' articolo della criminale procedura.* Un bill *della camera de' comuni insiste con vigore contro questo abuso a fronte delle ripugnanze della camera alta, e del Re. Finalmente lo Statuto* VII. *di Guglielmo* III. *cap.* 3., *e lo Stat.* 2. *di Anna cap.* 9. *stabilirono, che i testimonj*

accusatore, e co' suoi testimonj; si sentono le sue difese sul fatto, come quelle del suo avvocato sul dritto, e quando la difesa è terminata uno de' giudici riepiloga tutto ciò, che si è detto dall' una parte, e dall' altra, esponè a' giurati il suo parere non riguardo al fatto, ma riguardo al dritto, ed ordina finalmente, che si ritirino nella vicina stanza, dove senza poter nè riscaldarsi nè prendere bevanda o cibo alcuno (1), debbono rimaner chiusi, finchè non abbiano unanimemente dichiarato il loro giudizio sulla verità, o falsità dell' accusa. I giudici allora, non altrimente, che il Pretore tra' Romani, non fanno altro, che proferire il decreto o dell' assoluzione, o della condanna del reo alla pena prescritta dalle leggi. Ma non termina quì l'umanità di questa parte della Britannica legisla-

---

dell' accusato si ammettessero a prestar il giuramento, non altrimente, che i testimonj dell' accusatore; affinchè i Giurati potessero ugualmente differire alle testimonianze degli uni, come degli altri.

(1) *Purchè il giudice non lo permetta loro. Quando non vi cade dubbio alcuno sul Giudizio, essi non si ritirano, ma danno alla presenza istessa de' Giudici il loro giudizio.*

zione. Essa ha preveduto il caso di un giudizio manifestamente erroneo de' dodici giurati, ed ha voluto lasciare un adito alla salvezza dell' innocente. Quando i giurati hanno assoluto il reo dall'accusa, ancorchè il loro giudizio fosse evidentemente erroneo, non vi è più che temere per lui: ma se essi l' hanno dichiarato colpevole, e se l'errore del loro giudizio è evidente, vi è ancora un asilo in favore della sua innocenza. Egli è vero, non può appellare dal loro giudizio, ma il giudice può commettere l'affare alla *corte del Banco del Re*, la quale, supponendo come non intrapreso il giudizio, fa nominare nuovi giurati per esaminare la cosa, come se i primi non l'avessero mai giudicata.

Ecco qual' è il corso ordinario della giustizia in Inghilterra, ed ecco quali ne sono i ministri. Per poco, che si rifletta su questa preziosa ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vede quanto l'innocente possa esser sicuro presso questa singolare nazione, dove, se non vi è tutta quella libertà politica, che si crede, vi è però la maggiore civile libertà. Vi è bisogno del concorso di 24. cittadini almeno, per condannare un accusato; bastano 12 per assolverlo (1). Se vi è un solo uo-

(1) *Se dodeci de' gran giurati non*

mo onesto tra' dodici piccioli giurati, l' innocente non ha che temere dalla perfidia degli altri undici (1) Per quanto iniqui possano essere i Giudici, la legge li frena riguardo al dritto, e i Giurati riguardo al fatto. Che si paragoni questo sistema con quello che regna nel resto dell'Europa: qual tristo paralello!

CAPO XVII.

Della viziosa ripartizione della giudiziaria autoritá in una gran parte delle nazioni di Europa,

Una stupida indolenza de' popoli, ed una volontaria oscitanza de' governi han solo potuto perpetuare nell'Europa l'assurdo metodo, col quale si amministra

---

credono ammissibile l'accusa. e se dodeci piccioli giurati non la credono vera, l' accusato non può essere condannato. All' incontro basta o che 12. dei gran giurati non l' ammettano, o che ammettendola essi, sia dichiarata falsa da' 12. piccoli giurati, per essere assoluto.

(1) *Il giudizio de' dodici giurati deve essere unanime.*

oggi la giustizia in una gran parte delle nazioni, che l'abitano. L'uomo si avvezza a tutto; un governo ingiusto familiarizza l'animo de' sudditi coll'ingiustizia, e fa che poco a poco essi s'avvezzino a vederla senza orrore. Senza un lungo abito d'essere oppressi, noi frameremmo all'aspetto de'mali, che ci circondano, delle violenze, che da ogni parte ci sovrastano, e de' pericoli, a' quali è esposta la nostra innocenza. Noi cercheremmo di porre un termine a' nostri mali, o abbandoneremmo le Città, per cercare un asilo ne' boschi; noi preferiremmo il rischio di esser mangiati da' selvaggi, o sbranati dalle fiere, a quello molto più orribile di dipendere dalle istituzioni di alcuni uomini, che han fatte le leggi come han foggiate le armi, delle quali il pretesto è la difesa; ed il motivo è l'attacco; noi conseguiremmo finalmente lo scopo delle sociali unioni, o ne sprezzeremmo il nodo. Ma istupiditi sotto il peso delle nostre catene, la maggior parte di noi non ardirebbe neppure di pensare, che i nostri mali potrebbero esser curati, e che la nostra condizione potrebbe esser migliore. Se uno spirito benefico cerca di squarciare quel velo che nasconde al popolo le sue piaghe, e i rimedj, che potrebbero sanarle, l'infermo morde la mano del suo

benefattore, e chiede vendetta contro colui, che ha ardìto di risvegliarlo dal suo letargo. Ecco l'ordinaria sorte di coloro, che s'interessano pel bene de' loro simili, e che innalzano la voce, per insegnar loro questa gran verità: *che la natura non ci ha fatti per essere il trastullo di pochi uomini potenti, ma ci ha somministrati tutt' i mezzi necessarj per essere liberi, e felici*. Alcune verità, che son nell' obbligo d'illustrare in questo capo, mi richiameranno delle persecuzioni, e delle sciagure. Io son sicuro di questo pericolo, che mi sovrasta, ma mi vergognerei di prevenirlo col silenzio. Allorchè ho intrapresa quest'opera, ho giurato di superare tutti que' vili spaventi, che potrebbero trattenerne il corso; e se vivendo sotto il governo del più umano de'Re, io non sperassi di trovare nel trono istesso un difensore, l'innocenza delle mie mire, e la siccurezza della mia coscienza basterebbero a somministrarmi quella pace, che i miei inimici cercherebbero invano di turbare. Nel seno istesso della disgrazia io goderò della stima degli altri uomini, e della stima di me medesimo, Io sarò ugualmente felice nella solitudine, e nella città; nell' obblio, e nelle cariche; nell' esilio, e nella corte. Io mi ricorderò sempre, che le persecuzioni, e le sciagure sono onorevo-

li, quando vengono accompagnate da' sospiri, e dalle lagrime de' deboli, a quali si è cercato di prestare un'ardita, quantunque impotente mano.

Dopo aver osservato il sistema de'Romani liberi, e degl'Inglesi, gittiamo ora uno sguardo sopra quello, che oggi regna tra noi, e presso una gran parte degli altri popoli; e vediamo se poteva mai idearsene uno peggiore. Che mi si perdoni, se quasi dimentico dell' universalità del mio argomento, la mia patria occuperà una gran parte di questa terribile dipintura. Il mio cuore regola la mia mano, ed io non posso resisterli (1).

---

(1) *Io prego colui, che legge, di non dare un' applicazione troppo generale ad alcune espressioni, che si troveranno in questo capo, relative così a Feudatarj, come a' Magistrati. Nell' uno, e nell' altro corpo vi è una quantitá d' individui che esercita colla maggiore esattezza, ed equità quelle prerogative, delle quali è per gli altri così facile, così frequente, e così inevitabile l'abuso. Nell' uno e nel l'altro corpo io conosco degli uomini, che uniscono a tutte le virtú del cuore que' talenti, e que' lumi che sono necessarj per conoscere i vizj di quel sistema, del quale*

L'amministrazione della giustizia è fra noi divisa tra i feudetarj, e i magistrati. Un avanzo dell'antico governo feudale lascia ancora a'baroni la criminale giurisdizione. Questa prerogativa, della qnale essi sono estremamente gelosi, for-

---

i loro colleghi sono i feroci difensori. Io conosco molti feudatarj, che fan voti per l'abolizione della loro Giurisdizione; ne conosco degl'altri, che la difendono di buona fede, perchè non ne hanno giammai abusato. La beneficenza di alcuni virtuosi individui di questo pernicioso corpo, si è mostrata più di ogni altro nell'occasione dell'ultimo disastro, che ha rovinata una delle Provincie più belle del Regno. Io non ho voluto trascurare di rendere questo dovuto omaggio alla virtù, ed alla verità. Non voglio neppure trascurare di dire, che nello stato presente delle cose nella mia Patria l'abolizione della feudale giurisdizione, quando non fosse seguita dal nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, che io proporrò, sarebbe inutile, e forse anche perniciosa. I nostri Tribunali di Provincia sono foggiati sopra un piano così difettoso, che l'ingrandimento del loro potere, e dell'immediata loro influenza sarebbe il peg-

ma il primo anello di quella lunga catena di disordini, che interamentte distruggono la nostra civile libertà. Il feudatario sceglie in ciasehedun anno un giudice, innanzi al quale debbono portarsi tutte le accuse de' delitti, che durante il tempo del suo giudicato, si commettono nel distretto del feudo. La scelta di questo magistrato è interamente arbitraria del Barone. Egli può scegliere l'uomo più iniquo, e conferirgli un'autorità, della quale può colla maggior facilità abusare a suo talento. Questo magistrato, che da se solo riceve l' accusa, prende le informazioni, sente le parti, regola, e dirige la costruzione del processo, mette tra' legami della giustizia l'accusato, e decreta in prima istanza così sulla verità dell'accusa, come sulla pena da darsi; questo magistrato, che ha un autorità maggiore di quella, che aveva il Pretore in Roma, e che abbia qualunque supremo magistrato in Inghilterra; questo magistrato, ch'è nel tempo istesso *inquisitore* (1), fiscale, e

---

giore de' mali. Quando si tratta di correggere un abuso, non bisogna mai sostituirgliene un peggiore,

(1) *Quando non vi fosse querela delle parti, il Governatore, o sia il Giudice del*

giudice; questo magistrato, io dico non è altro, che un miserabile, e vile mercenario del barone. Il suo salario, prescritto dalle leggi, non supera quello del più misero famigliare. Ordinariamente il Barone lo defrauda anche di questa tenuissima paga, e lo condanna a ripetere la sua sussistenza dalle rapine e dalle vessazioni, senza delle quali egli perirebbe dalla fame (1): L'unico interesse di questo giudice è di profittare quanto più si può, dalla sua carica, ed aderire ciecamente a'capricci del barone. Se ardisse di opporglisi, se fosse bastantemente onesto per resistergli, egli non avrebbe cosa alcuna da sperare dalla sua virtù, ma tutto da temere dal suo coraggio. Basterebbe, che il feudetario, che ha disgustato, si determinasse a farlo perire dalla fame, per perdere ogni speranza ad essere ammesso a qualunque

---

feudo, è colui, che da se cerca di venire in cognizione del reo.

(1) *Non vi è forse un barone solo tra noi, che paghi il giudice, ossia il governatore del suo feudo. Per eludere la determinazione della legge, il barone, prima di consegnare al governatore le lettere patenti, gli fa sottoscrivere una simulata* ricevuta *di tutto il salario, che sarebbe nel dritto di ripetere.*

altro *governo*. Dovunque si rivolgesse, troverebbe già preceduta la nuova della sua virtuosa disubbidienza, e del suo giusto, ma detestato coraggio. Egli non troverebbe più un feudo, dove potesse essere ammesso ad esercitare il suo mestiere, giacchè per una strana rivoluzione d'idee convien chiamare con questo nome l'esercizio della funzione più augusta, che possa affidarsi ad un uomo, ma che nel presente sistema delle cose vien considerata tra noi come un'arte per vivere, che non diferisce dalle altre, se non in questo, *che l'artefice peggiore in giudicatura è colui, che profitta più della sua arte*.

Più: sveliamo un altro arcano della feudale tirannide. Prima di consegnare a questo depositario vile delle leggi la carta, che gli dà una così precaria, e servile giurisdizione, gli si fa distendere un atto della sua rinunzia, che il feudetario conserva presso di se, per poterlo espellere in qualunque caso, che non voglia aderire a'suoi cappricci. Questo giudice, che non potrebbe senza delitto essere spogliato del suo ministero prima di compierne l'anno, dev'egli stesso foggiare l'arma colla quale il feudetario può, sempre che vuole, disfarsi di lui, e punire i suoi rifiuti.

Qual probità, qual virtù è sperabile di trovare in siffatti uomini, che il bi-

sogno, e l' interesse obbligano ad esser ingiusti, e che nessun motivo, niuna speranza può indurli ad esser onesti? Quali sono in fatti gli uomini, che si avviano fra noi per questa miserabile carriera? Que' che per la loro pigrizia, o per la vanità de' loro padri sono strappati dalla coltura della terra; che per la loro ignoranza non possono sperare di fare alcun progresso nel foro; che pei loro vizj, o per la loro estrema miseria sono costretti ad abbandonare la capitale, dove non han potuto occuparsi in alcun mestiere, che richiegga o fortune, o talenti, o costume quegli in una parola, che sono il rifiuto di tutte le altre professioni, divengono tra noi i primi organi, pei quali si tramandano gli oracoli di Temi. Senza onore, senza ricchezze, senza lumi, privi della confidenza del popolo, ed incapaci di procurarsela, essi non hanno altro talento, se non quello, che si richiede per vessare, opprimere, rubare, e per saper favorire chiunque è potente, e calpestare chiunque è debole.

A questo primo male ne siegue immediatamente un altro. Quando questo giudice ha già, a suo credere, trovate le pruove *sufficienti*, in una gran parte de' delitti, il Barone può *transigersi* col reo. La pubblica vendetta si converte in una delle rendite feudali. Il padrone del feu-

do, ed il suo giudice contrattano col delinquente; e mediante un' arbitraria somma, che questi loro paga, lo liberano dalla meritata pena, e richiamano nella società un uomo, che o per sempre, o per lungo tempo almeno meritato avrebbe di esserne proscritto.

A questo perniciosissimo dritto, che rende inutile lo spavento delle leggi per colui, ch' è bastantemente ricco per pagarne la trasgressione, se ne aggiugne un altro anche più funesto, col quale si somministra al feudatario un istrumento opportuno per vendicarsi de' suoi nimici, e per favorire ingiustamente i suoi vili parteggiani. Siccome nelle investiture de' feudi, in questi vergognosi monumenti dell'antica debolezza dei re, della prepotenza dei grandi, e della depressione del popolo, che in un secolo, nel quale lo stato delle cose è tutto diverso, avrebbero dovuto da gran tempo esser consacrati alle fiamme, ed immolati alla pubblica felicità; ma che per un male inteso principio di giustizia si rispettano ancora, come una proprietà pervenuta per un ingiusto titolo, ma sostenuta da un antico possesso; siccome nelle investiture de' feudi, io diceva, i principi han trasferita a' Baroni tutta la pienezza del loro potere; tra le altre regalie annesse al-

la feudalità vi è ancora quella di *accordare la grazia* a' condannati. Quando il giudice ha decretata la pena, in molti delitti il Barone può con un tratto libero della sua autorità, o accordargli la totale impunità, o far piombare sopra di lui tutto il rigore della legge. Questo dritto che appena è campatibile colla sovranità, questo dritto, del quale i re medesimi rare volte fan uso per non moltiplicare i delitti colla speranza dell' impunità; questo dritto istesso si esercita colla massima indifferenza de' baroni. Il favorito del feudatario, il complice de' suoi delitti, l' istrumento de' suoi attentati, è sicuro di rimanere impunito, perchè sa, che la sua condanna è sicuramente seguita *dalla grazia*; nel mentre che l' onesto uomo, che ha resistito a' capricci del suo Signore, sa d' essere sicuramente perduto, se si troverà ravvolto nei legami della giustizia, e nelle trame di una violenta, ed arbitraria procedura. Questa sola prerogativa annessa alla feudalità non basterebbe forsi a mostrarci la perniciosa influenza di questo corpo, che non può sostenersi, che sulle rovine della libertà civile del popolo, e de' sacri dritti della corona.

Ma non finiscono qui i mali, che derivano da questo funesto principio. Se la *transazione* non ha luogo, pel dissenso di

una delle parti; se il delitto non è transigibile, o se l'accusato è così povero da non poter cercare questa commutazione di pena; se vien finalmente condannato, e il feudatario vuole eseguita la condanna; qual'è l'immediatato rimedio, che la legge offre alla sua innocenza? Un'appellazione inutile ad un altro giudice, scelto della maniera istessa dal Barone, forse non meno ignorante del primo, e sicuramente interessato più di quello ad aderire a' capricci del feudatario, che lo ha scelto, giacchè non è egli nell'obbligo di mutarlo in ogni anno, ma può perpetuarlo in questa carica finché gli aggrada.

In alcuni feudi a quest'appellazione ne succede un'altra, nella quale non si fa, che rimettere la decisione ad un terzo giudice, ch'è precisamente nelle stesse circostanze del secondo. Tutti e due questi giudici di appellazione non abitano nell'istessa terra, dove esercitano questa perniciosa, e precaria giurisdizione. Essi ne sono ordinariamente molto lontani. Il reo non può dunque parlare col giudice, che dee giudicarlo; egli non ha difensori istruiti nel dritto; egli non può difendersi da se, nè ha come farsi difendere da altri; e sugli atti, che ha regolati, o per meglio dire foggiati, il giudice, che ha proferito il primo decreto, dove unica-

mente formare il suo criterio il giudice innanzi al quale si appella.

Dopo questi due o tre giudizj, che l' istesso spirito ha dettati, che l' istessa prepotenza del barone può avere estorti, che sull' istesse informazioni si sono poggiati, che da' giudici ugualmente indegni, ugualmente vili, ugualmente interessati ad abusare del loro ministero sono stati proferiti; dopo questi due o tre giudizj, che han lasciato per tanto tempo marcire il preteso reo nelle carceri, e che per conseguenza hanno per altrettanto tempo lasciata la sua famiglia in preda alla desolazione, ed all' indigenza; dopo questi uniformi giudizj, io dico qual è il rifugio che si offre all' innocente oppresso? In qual maniera la mano protettrice del governo viene essa ad offerire un soccorso a questa vittima infelice delle violenze feudali? Quali nuovi attentati si preparano dalla legge alla sua civile libertà? Non vi è bisogno del calore di una seducente eloquenza per fargli conoscere. I grandi mali a misura, che sono più semplicemente descritti, risvegliano maggiore orrore.

Quando il corso de' baronali giudizj è già terminato, il reo è nel dritto di cercare nella pubblica autorità un asilo contro l' ingistizia de' ministri del Barone. Dal loro giudizio può appellare al

tribunale della Provincia, dov' è compreso il feudo, Questo tribunale, che risiede nella capitale della Provincia, è composto di tre giudici, scelti dal Re, ma molto mal pagati dal governo. Il loro soldo è tale, ch' essi non potrebbero supplire a' più indispensabili bisogni, senza abusare della loro autorità. Il governo li condanna a scegliere tra l' ingiustizia, e la povertà.

Ma supponiamo, che l' integrità di questi giudici sia tale, che faccia loro preferire l' ultimo di questi due mali; supponiamo, che penetrati da' veri sentimenti dell' onore, e della giustizia, essi abbiano tutta quella fermezza, che si richiede per resistere alle combinate spinte dell' avidità, e del bisogno; supponiamo ciò, che rare volte avviene, che all' onestà essi uniscano talenti, e lumi; in questa ipotesi, io domando, quale sarà il loro giudizio? su quali documenti debbono essi fondarlo. Se 'l processo fatto dal primo giudice del Barone, non è accusabile d' irregolarità, sopra i fatti, che quell' infame ha *costati*, essi debbono decidere; e se la procedura può attaccarsi come non legittima, il rimedio diviene peggiore del male. Una nuova informazione si ordina; ma a chi vien' essa commessa. All' uomo più vile, o più ladro

della provincia, ad un *subalterno* che non solo non è pagato dal governo, ma che paga per poterlo servire; ch' esercita ignominiosamente un ministero, che ricercherebbe molta onoratezza, ma che tra noi è divenuto infamante, pel carattere delle persone, alle quali viene affidato; che, in poche parole, insensibile a tutt' i sentimenti di pietá, di onore, e di giustizia non vede nell' esercizio della sua carica, che la speranza ed il mezzo da poter rubare a man salva sotto gli auspicj stessi della legge.

Ecco l' inquisitore, al quale la legge affida tra noi la più terribile incumbenza; ecco la persona pubblica incaricata di prendere quelle informazioni, dalle quali pur troppo dipende la sorte dell' infelice accusato, Io prego il lettore di non prendere per esagerata questa rattristante descrizione. Io chiamo in testimonio la nazione intera; io chiamo in testimonio tutti quegl' infelici, che sono stati le vittime di questo obbrobrioso sistema. O voi, che, lontani dagli occhi del vostro principe, soffrite nel silenzio i mali, che affligono la vostra patria, alzate la voce, e dite qual' è il metodo, che si tiene da costesti infami, che vengono di continuo a desolare i vostri segregati paesi. Sotto un Principe benefico non è

un delitto il palesare gli orrori, de' quali egli è l' innocente cagione. La sua sacra autorità, in vece di diminuirsi, acquisterebbe maggior vigore, quando non si corrompesse nelle sue emanazioni. Le sue leggi inefficaci a produrre il bene, non hanno sicuramente il male per oggetto. I suoi voti sono diretti a migliorare la vostra condizione; è un dovere dunque di mostrargli le cause, che la rendono così deplorabile. Chi di voi non trema, quando un *subalterno* di questi viene spedito nel vostro paese per l' appuramento di un delitto? Il suo primo passo è una carcerazione numerosa di testimonj, di rei, di complici, d' indiziati.

Questa prima speculazione è l' esordio del negoziato, al quale immediatamente comincia ad introdursi colle offerte della redenzione. Si apre il mercato, e si fissa, in ragione delle facoltà di ciascheduno, il prezzo della sua tranquillità. Le prime, e le più spaventevoli vessazioni si fan cadere sopra colui, ch' è o il più ricco, o il più innocente. Sul primo, perchè può comprare a più caro prezzo la sua tranquillità; sul secondo, perchè, persuaso della sua innocenza, conviene tormentarlo per mostrargli, che malgrado tutto questo, bisogna ch' egli paghi quella pace, che la sua manifesta innocenza non è bastevole a sominnistrargli.

Ogni rapporto di amicizia, o di parentela coll' accusato, ogni rapporto di odio o di litigio coll' offeso, ogni picciola variazione nelle deposizioni di ciaschedun testimonio ; ogni circostanza o ommessa, o involontariamente alterata per ignoranza ; ogni sospetto di soccorso prestato alla fuga, o alla occultazione del principale indiziato ; ogni stranissima congettura dedotta dal luogo, dal tempo, e dalle circostanze, che hanno accompagnato il delitto, sono tanti fertili campi, che offrono alla mano rapace dell' inquisitore una copiosa messe. La sua grand' arte è di ravviluppare sempre le cose ; di trovare da per tutto degl' indizj ; di aumentare, quanto più si può, l' oscurità del fatto, e di aver sempre qualche miserabile in veduta, sul quale far cadere il reato, allorchè il vero reo è bastantemente ricco per comprare la sua impunità. Ecco il solito corso, che suole avere la missione di questo *subalterno* ministro della giustizia, allorchè il paese, nel quale si é commesso il delitto, è sotto l' immediata giurisdizione del Principe, o essendo sotto quella di un Feudatario, la sua *corte* ha *rinunziata* la causa alla *provinciale Udienza*.

Ma, se si tratta di prendere informazione di un delitto già giudicato dalla

corte baronale ; se l' innocente condannato da' giudici del Feudatario ha , come nella nostra ipotesi , appellato a' ministri del Re ; se si tratta di esaminare l' irregolarità della procedura tenuta dal primo giudice baronale , allora la messe è più copiosa pel nuovo inquisitore , e la giustizia , e la verità sono più sicuramente tradite . L' interesse del Barone essendo di sostenere , e di nascondere la sua perfidia , o quella de' suoi mercenarj ministri , fa che entri anche egli nel negoziato , ed allora la penna dell' inquisitore è sicuramente quella del Barone . La commissione data al subalterno non giova sicuramente al condannato innocente , che l' ha cercata ; ma diviene il flagello de' suoi concittadini , ed il suggello della sua rovina .

Terminate queste informazioni , il *commesso* ritorna nella capitale della provincia , e seco conduce il reo , e i documenti , co' quali l' ha ravviluppato nelle sue reti . Un Avvocato de' poveri ordinariamente intraprende la difesa di quest' infelice con quella languidezza , colla quale si suole sostenere una verità , che non c' interessa . In vano egli cita de' testimonj della sua innocenza . Il perfido inquisitore gli ha già bastantemente spaventati , per non temere le loro ingenue *depo-*

sizioni. I testimonj fiscali, ch' egli ha prodotti, sono i soli, che si presentano al cospetto de' giudici. Questi han già ricevuto il prezzo delle loro mensogne, e riparando al loro delitto, essi non farebbero altro, ch' esporsi volontariamente alla pena terribile dello spergiuro.

Con questi materiali disposti per la rovina dell' infelice accusato, quale speranza potrebbe egli avere nella giustizia de' giudici! Quando gli atti provano manifestamente il suo reato, come potrebbero essi conoscere, e garantire la sua innocenza? Quando l' innocente è legalmente convinto, il Giudice potrebbe egli assolverlo?

Ma se alla perfidia dell'inquisitore si unisce anche la perfidia de' giudici; se una pur troppo confermata esperienza ci obbliga a diffidare di tutti coloro, che avendo una grande autorità tra le mani, hanno un motivo fortissimo di abusarne, senza avere nel tempo istesso uno spavento proporzionato, che possa trattenerli; se i nostri giudici sono precisamente in questo caso, vale a dire, di avere una grande autorità unita ad una gran miseria, un massimo bisogno di abusare del loro ministero unito ad una massima sicurezza di rimanere impuniti; se i clamori universali contro questi depositarj della pubbli-

ca autorità sono un bastevole documento, per confermare la nostra giusta diffidenza; se sotto gli occhi istessi del principe, sotto l' immediata vigilanza del governo, se nella capitale istessa, noi sentiamo in ogni momento i colpi arbitrarj dell' autorità cadere sul capo di tanti infelici, e mostrarci l' onnipotenza de' giudici, e l' incertezza della nostra sorte; se la moltiplicità istessa delle appellazioni, che rendono interminabili i nostri giudizj, ci mostrano, che la legge istessa ha conosciuti i vizj di questo erroneo sistema di giudicatura, ma che ha cercato in vano di ripararli; se queste appellazioni, che io mi astengo di dettagliare, per non distendermi troppo sopra un oggetto universalmente conosciuto, se queste appellazioni, io dico, sono più un soccorso utile al reo potente, che all' innocente povero, se in tutto il corso di questi giudizj il misero condannato trova sempre un numero di giudici così ristretto, che l' uniformità di due opinioni bastano ordinariamente per formare la pluralità de' suffragj, se passando il giudizio per tre tribunali diversi, basta trovare tra i nove giudici, che compongono tutti e tre i tribunali, sei uomini facili o ad esser corrotti, o ad essere ingannati, per condurre un innocente al patibolo, se la libertà delle ripulse de' giudici così favorita

dalla Romana, e dalla Britannica legislazione, è interamente distrutta tra noi, e nel resto dell' Europa; se ogni condanna, ancorchè giusta, è sempre accompagnata da un treno orribile di violenze, e di attentati contro i dritti più sacri della civile libertà; se finalmente, distendendo i nostri sguardi sulla maggior parte delle nazioni, che abitano il solo Europeo, noi troviamo o gl' istessi vizj nella ripartizione della giudiziaria autorità, o mali anche maggiori; se ne' paesi, dove la feudalità si conserva ancora, le prerogative della feudale giurisdizione sono anche più funeste delle nostre, e se in quelli, dove l' ambizione de' Re, e la coltura de' Popoli hanno sradicata questa vecchia pianta, la libertà civile non ha nulla di meno guadagnato molto in questa correzione, perchè quasi da per tutto la giudiziaria autoritá è dispoticamente ripartita; se, in una parola, la legislazione dell' Europa esige una riforma su questo interessantissimo oggetto; é dunque necessario, che la scienza della legislazione proponga il nuovo piano, che si dovrebbe all' antico sostituire. Ma come innoltrarmi in questa ricerca, senza prima disporre gli animi in favore della giustizia di questa politica operazione. Siccome ne' paesi, dove i Feudatarj conservano la criminale giurisdi-

zione, non si potrebbe cosa alcuna intraprendere, senza prima distruggere questo avanzo dell' antica barbarie, è giusto, che io prevenga quì alcune obbiezioni, che mi si potrebbero fare.

Come spogliare si dirà, i feudatarj della criminale giurisdizione, senza ledere la giustizia? Un antico possesso unito ad un giusto titolo non rendono forse inviolabile qualunque dritto, come renderebbero sacra qualunque proprietà? Questa giurisdizione, che si vorrebbe attentare, non è stata forse ad essi conceduta nelle investiture ottenute o pe' loro meriti, o col loro denaro? Non sono stati forse i re istessi, che han depositata questa parte della pubblica autorità tra le mani de' Baroni? Se il principe non può alterare la costituzione dello stato, se non può distruggere le leggi fondamentali del governo, se non può violare i patti, co'quali è salito sul trono, come potrebbe egli tutto ad un tratto lanciare questo colpo sulle prerogative feudali, che formano una parte della costituzione del governo? La distruzione della feudale giurisdizione non faciliterebbe forse i progressi del dispotismo, togliendo questo corpo intermedio tra il principe, ed il popolo? Ecco a che si riduce tutta l'apologia della feudalità; ed ecco quali sono le prime ob-

biezioni, che si farebbero al nuovo piano, che son per proporre. Il seguente capo è destinato a prevenirle. Io son costretto a questa digressione, senza della quale le mie idee sarebbero discreditate da coloro, che ciecamente confondono i pregiudizj colle verità, e che imbevuti fin dalla loro infanzia di alcuni erronei principj, deducono da questi conseguenze anche più erronee, più perniciose con una sicurezza che si risente di tutt' i difetti dell' ignoranza, e dell' imbecillità.

CAPO XVIII.

Appendice all' antecedente capo sulla feudalitá.

I Sacri dritti dell' Umanità, uniti a' particolari interessi della mia patria, mi obbligano a questa digressione, della quale i miei privati vantaggi, e i rapporti della mia condizione avrebbero dovuto distogliermi. La classe, contro della quale io scrivo, se è la piú potente dello stato, spero che voglia essere anche la più docile, e la più ragionevole. Attentando ai pretesi dritti di coloro, che la compongono, io non pretendo di calunniare la loro condotta; e reclamando la distruzione

delle prerogative feudali; io non pretendo d' inveire contro quel rispetto, che si deve alla loro dignità, la quale derivata da una originaria nobiltà, sarebbe ornata d'un nuovo lustro, quando non fosse oscurata da alcune esotiche prerogative, che la rendono odiosa al popolo, ed abbominevole agli occhi del savio.

Se se n'eccettui il dispotismo, in tutti i governi l'opinione pubblica ha sempre accordate, dove più e dove meno, alcune distinzioni alla posterità di un illustre maggiore, che ha reso rispettabile il suo nome colle sue azioni. Nelle Democrazie istesse, dove l'uguaglianza politica è della natura della costituzione, vi è sempre una nobiltà di opinione. Parè, che i più tardi nipoti debbano essere gli eredi de' meriti de' loro avi, come delle loro proprietà; pare, ch' essi debbano avere un dritto di più alla pubblica venerazione. Nelle monarchie questa distinzione dev' essere più sensibile, perchè la costituzione del governo non richiede l' uguaglianza politica. E' giusto, è secondo lo spirito del governo, che la nobiltà vi sia ornata di alcune onorevoli prerogative; ed è utile, che lo splendore del trono non ferisca immediatamente gli occhi del popolo, ma che si diffonda, prima d' ogni altro, sulla parte della na-

zione, che gli è più vicina, che da questa passi alla classe intermedia tra la nobiltà, e la plebe, e che finalmente non si manifesti all'ultima classe della società, se non dopo che i suoi raggi han sofferte varie refrazioni.

Ecco il vero aspetto, nel quale si deve osservare la nobiltà nelle monarchie. Essa dev' essere un corpo luminoso, ma non potente; essa deve avere alcune prerogative di onore, ma niuna d' impero; essa deve ornare il trono, ma non dividerne il potere, essa dee piuttosto esser considerata come un effetto delle leggi dell' opinione favorite dalla costituzione del governo, che come una parte necessaria del corpo politico. In poche parole: senza una nobiltà ereditaria la monarchia sarebbe oscurata, alterata, ma non distrutta; ma con una nobiltà ereditaria, unita ad un potere ereditario, non vi è più monarchia: due poteri innati, come si dimostrerà non sono compatibili con questa specie di costituzione. Quello, che dee bilanciare l' autorità del principe nelle monarchie, quello che dee considerarsi come una parte integrale della costituzione; è il corpo de'magistrati. Depositarj della facoltà esecutiva, essi sono l'unico freno contro gli abusi dell'autorità del monarca. Qual'è in fatti

la differenza, che vi è tra la monarchia, e il dispotismo, se non quella, che nasce dall' esistenza, e dal vigore della magistratura? Ma la magistratura non è ereditaria, e il potere del magistrato non è *innato*. Gli individui di questo corpo sono scelti dal re. Salendo sul trono, egli può disfarsi di quelli, che il suo antecessore ha creati, e può, sempre che vuole, liberarsi da quelli, ch' egli stesso ha scelti, quando vede, ch' è stato tradito nella sua scelta.

Premesse queste idee, che io ho appena accennate, per non ripetere ciò che ho detto nel primo libro di quest' opera, vediamo ora l' obbiezione più forte, che si adduce contro la distruzione della feudale giurisdizione dagli apologisti di questo barbaro sistema.

Noi non neghiamo, dicono essi, che il corpo de' magistrati sia quello che bilanci l'autorità del principe nelle nostre monarchie, che questo sia il vero corpo intermedio tra il sovrano, ed il popolo; ma il potere de' nobili, o sia de' feudatarj non produce forse l'istesso effetto, non tende forse all' istesso fine, non dee forse essere considerato sotto l' istesso aspetto? Se ad un corpo situato sopra un piano inclinato, per non farlo discendere secondo la direzione della sua gravità, in vece di opporglisi un argine, se ne

oppongono due, l'effetto non è forse più sicuro, il pericolo non è forse minore? Or il pendio della monarchia è di correre verso il dispotismo: se noi abbiamo dunque due argini, che lo trattengono, perchè vorremmo noi toglierne uno? Finchè la feudalità sarà annessa alla nobiltà, il principe non avrà forse bisogno di una duplicata forza per dissipare gli ostacoli, che si oppongono alle sue dispotiche mire? Non è questo un baluardo di più contro i pericoli di un potere troppo assoluto?

Ecco il manto di patriotismo, e di libertà, col quale si cuopre un sistema il più assurdo, che unisce tutt'i vizj dell'anarchia agli orrori della tirannide. La sola ignoranza de' veri principj della politica può dare un peso a questa obbiezione. Che si presti un poco di attenzione a quel che son per dire, perchè io non ho l'arte d'essere chiaro, per chi non vuol'essere attento.

In ogni specie di governo l'autorità dev' esser bilanciata, ma non divisa; le diverse parti del potere debbono esser distribuite, ma non distratte. Uno dev' essere il fonte del potere, uno il centro dell' autorità. Ogni parte del potere, ogni esercizio di autorità deve immediatamente da questo punto partire, dee continua-

mente a questo punto ritornare. Senza questa unita di potere non vi può esser ordine nel governo, o per meglio dire, non vi è più governo, giacchè l'anarchia non è altro, che la distruzione di questa unità. Nella democrazia, per esempio il popolo, che da se stesso amministra la sua sovranitá, può dire, io voglio che vi sia un senato, che mi proponga le leggi, che io debbo quindi esaminare, ed approvare per dar loro il peso della mia autorità; io voglio, che vi sieno varie magistrature, a ciasceduna delle quali io affido il deposito di una parte delle mie leggi, per applicarle a'casi particolari, pe' quali sono state ideate; io voglio, che vi sia chi invigili sulla tranquillità interna della repubblica, e chi abbia la cura degli affari esteri; che vi sia un Edile per regolare gli spettacoli; un Duce per guidare l' esercito, un Censore per invigilare su i costumi, un pretore per presedere a' giudizj, un Pontefice per regolare il culto; io nominerò quelli, che debbono occupare queste cariche; fisserò la durata delle loro magistrature; darò a ciascheduno una forza proporzionata alle funzioni delsuo ministero; fisserò i limiti di ciascheduna giurisdizione, ed intimerò delle pene terribili per coloro che ardiranno di violarli. Quest' atto, col quale la co-

stituzione di questa repubblica verrebbe a fissarsi, non farebbe altro, che distribuire l' esercizio delle diverse parti del potere, ma non dividerebbe la sovranità, che resterebbe sempre unicamente nel popolo; bilancerebbe l' autorità nel governo, distribuendone le funzioni in un modo, che ciascheduno di coloro, che ne fossero precariamente investiti, ne avrebbe una porzione sufficiente per adoprarla in vantaggio di tutti gli associati, e per impedirne l' abuso negli altri, ma non alienerebbe parte alcuna di un potere, che dev' esclusivamente rimaner sempre nel corpo, che rappresenta, e che amministra la Sovranità.

L' istesso avviene in una monarchia regolare. L' autorità de' magistrati non è un' alienazione dell' autorità sovrana; il potere, ch'esercitano, non è una smembrazione della sovranità. Applicando a' casi particolari la legge generale, che il monarca ha dettata, essi impediscono l' abuso, che questi potrebbe fare della sua autorità, quando l' esercizio della *facoltà esecutiva* fosse unito all' esercizio della facoltà *legislativa*; essi bilanciano quest' autorità, ma non ne diminuiscono il valore. L' unità del potere si conserva in tutta la sua estensione in questa distribuzione, giacchè chi fa eseguire senza poter coman-

dare, non può dirsi, che abbia una parte del potere; ma è un istrumento del potere, un organo dell'autorità.

Ma avviene forse lo stesso in una Monarchia feudale? Cosa è feudalità? E' una specie di governo, che divide lo Stato in tanti piccioli stati, la sovranità in tante piccole sovranità; che smembra dalla corona quelle prerogative, che non sono comunicabili; che non ripartisce l'esercizio dell'autorità, ma divide, distrae, ed aliena il potere istesso, che spezza il nodo sociale invece di restringerlo; che dà al popolo molti tiranni in vece di un argine per impedire il male; alla nazione un corpo prepotente, che situato tra il principe ed il popolo, usurpa i dritti dell'uno con una mano, per opprimere l'altro coll'altra; che in poche parole, mescolando in un istesso governo un'aristocrazia tumultuosa ad un dispotismo diviso, ci lascia tutta la dipendenza della monarchia senza l'attività della sua costituzione, e tutte le turbolenze della repubblica, senza la sua libertà. Non è difficile ritrovare colla maggior precisione tutti questi caratteri nel sistema feudale. Basta leggere le investiture de' nostri feudi per vedere la vera suddivisione dello stato, e della sovranità. Io non parlo dell'antico governo feudale; chi non sa

fin dove giugneva allora l' indipendenza de' feudatarj, e la loro vera onnipotenza? Io non parlo di que' tempi, ne' quali i feudatarj non erano regolati, che dal dritto delle genti; e ne' quali il dritto civile non aveva alcun vigore per essi: io parlo di quel governo feudale, che oggi regna tra noi, e presso alcuni altri popoli dell'Europa, e dico, che malgrado le correzioni, che si son fatte, malgrado i sensibili progressi, che ha fatti la monarchia in questi tempi, malgrado le continue scosse, che si son date a questo antico edifizio, quel che n'è rimasto non lascia di contenere in se tutti que' vizj, che noi gli abbiamo attribuiti. Osservando le investiture, noi troviamo, che l' investitura di un feudo non è altro, che una stipulazione solenne, colla quale il Sovrano dona, o vende ad un privato cittadino, ed a' suoi discendenti una gran parte della sua autorità sopra un'altra porzione di cittadini, i quali, senza il loro consenso, vengono degradati dalla loro politica condizione; condannati a nuove servitù; obbligati a nuovi doveri; privati di una parte delle loro più care prerogative; strappati dalla immediata giurisdizione del monarca; trasferiti sotto quella di un uomo, che essi erano nel dritto di considerare, come loro uguale, e che da quel momento debbono considerare come l' immedia-

to padrone, come il visibile loro sovrano, come un piccolo monarca del loro distretto. Non confondiamo le idee più diverse tra loro. Alcuni dicono, che il Barone non è altro, che un magistrato del principe; ma io domando: si può mai chiamar magistrato un uomo, la giurisdizione del quale non si raggira ad applicare a' casi particolari le leggi generali, che il Sovrano ha dettate, ma ad esercitare i dritti sovrani in quasi tutta la loro estensione? si può chiamar magistrato del principe colui, che in certa maniera è superiore alle leggi, che crea de' giudici per l'amministrazione della giustizia così civile, come criminale, che può far la grazia; può liberare dalla meritata pena un delinquente; può convertire in una pena pecuniaria una pena afflittiva di corpo? si può mai chiamar magistrato colui, ch'esige delle contribuzioni reali, e personali da' suoi sudditi, che ha de' dritti sulle loro braccia, e sulle loro opere, che sarebbero appena compatibili colla sovranità; che non esercita questo potere in nome del principe, ma colla sua propria autorità, che lo trasmette a' suoi discendenti; che lo dà fino in dote alle sue figlie nel difetto di eredi mascolini; che in alcuni paesi, come in Sicilia, può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada?

Chi non vede dopo queste riflessioni,

che la feudalità è una vera alienazione, e divisione del poter Sovrano, che di sua natura è indivisibile? Chi non vede ne' feudi tante piccole monarchie, nelle quali la dipendenza dal sovrano comune non si conosce che per riflesso, e nelle quali non si vede che l'ombra solo di quel potere, che dovrebbe essere ugualmente diffuso, ugualmente presente in tutte le parti dello stato? Chi non vede nella debolezza istessa di questi piccioli monarchi, il bisogno ch'essi hanno di opprimere i loro sudditi; giacchè l'oppressione, e la tirannia sono state, sono, e saranno sempre le indivisibili compagne di un debole impero? chi non vede, che quando anche il corpo de' baroni fosse bastantemente vigoroso per impedire i progressi del dispotismo; che quando il fatto non ci avesse dimostrato, che per un lungo tratto di tempo i re si son serviti del braccio de' feudatarj per opprimere il popolo, e che questi sono stati sempre i ministri delle loro violenze, allorchè ne han divisi i vantaggi, quando io dico questi fatti non esistessero, e quando noi potessimo anche veder in questa classe un ostacolo a' progressi del dispotismo, qual vantaggio ci farebbe nel cercare un rimedio ad un male in un male molto maggiore? Nella soppressione di quest'ostacolo, la libertà civile

non guadagnerebbe forse molto più di quel che potrebbe perdere la libertà politica?

Queste riflessioni ce ne suggeriscono un'altra. In ogni società vi sono due forze, l'una fisica, e l'altra morale. La prima é nell'uomo, la seconda è nel governo. Ogni forma di governo ha i suoi particolari vantaggi, ed ha alcuni svantaggi, che le son proprj. Il particolare vantaggio di una monarchia ben costituita è che la forza morale si trova combinata colla minore possibile quantità di forza fisica. Nella democrazia la forza morale è unita alla massima forza fisica; e questo fa che in alcuni casi in questa forma di governo la libertà civile è immolata alla libertà politica. Il furore di un popolo libero riscaldato dall' eloquenza di un Oratore, non ha alcuno spavento che lo trattiene. Il decreto della concione è il decreto di un Sovrano, che unisce a tutta la forza morale la massima porzione di forza fisica. Una legge ingiusta dettata ne'Comizj, trova per garanti le forze individue di tutti coloro, che son concorsi ad approvarla. Non avviene lo stesso in una Monarchia ben regolata.

In questa la forza morale risiede in un essere, che non ha maggior forza fisica di quella, che ha ogni individuo della

società. Nell' ipotesi della non esistenza delle *truppe* perpetue, (male, a mio credere, incompatibile colla moderazione di questa specie di governo (1)) il Monarca si ritrova l' essere più debole, e più esposto, allorchè si tratta di ordinare il male. Non vi è, che una legge utile alla più gran parte, che possa ritrovare in questa forma di governo l' appoggio della preponderanza della forza fisica; che possa ritrovare la più gran parte degl' individui della società per garanti, e la legge la più utile pel maggior numero è la legge la più giusta.

Premessa questa riflessione, e che noi avremo occasione di maggiormente illustrare in un altro luogo di quest' opera, non vi vuol molto a vedere, che questo vantaggio della Costituzione Monarchica, che può compensare in parte l' inestimabile bene della libertà politica della Repubblica, è indebolito, e scemato dal feudale sistema. I Feudatarj, queste picciole, ma numerose frazioni della sovranità, in vece di diminuire, accrescono la forza fisica dell' essere, nelle di cui mani è la forza morale. Essi non sono di alcun soccorso al Monarca, quando si tratta di pro-

(1) *Veggasi ciò, che si è detto da noi su quest' oggetto nel Cap.* VII. *del* II. *Libro di quest' Opera.*

curare l' utile della più gran parte, perchè in questo caso l' autorità del Monarca è bastantemente appoggiata dalla preponderanza della forza fisica degl' individui, a' quali lo procura, ma possono essergli di gran soccorso, quando si tratta di fare il male. Una legge, che a spese del popolo o direttamente, o indirettamente favorisse i loro particolari interessi, e quelli del monarca, troverebbe in questi pretesi socj della corona tanti vigorosi campioni; come troverebbe in essi tanti fieri oppositori quella legge che a migliorar tendesse la condizione del popolo a spese di qualche assurda loro prerogativa. I fatti, che confermano questa verità sono molti, e non sono ignoti; e la conseguenza, che ne deriva, è che i feudatarj sono un argine piuttosto opposto a' progressi della libertà civile del popolo, che a quelli del dispotismo.

Ma, si dirà, se l'utilità pubblica richiede la distruzione della feudale giurisdizione, potrebbe forse permetterlo la giustizia? I feudatarj non riconoscono forse da un giusto titolo questa loro giurisdizione? Non l'hanno forse essi ereditata da' loro maggiori, o comprata dal Principe? Nel difetto de' monumenti, una lunga prescrizione non deve forse garantire un possesso non interrotto? Un re potrebbe forse at-

tentare alcune prerogative o concedute, o rispettate dai suoi maggiori? Salendo sul trono non ha egli tacitamente promesso di conservare illesa la costituzione dello stato? Questi sono i motivi di giustizia, che si adducono nel difetto di quel supposto principio d' interesse politico, del quale si è dimostrata l' assurdità. Per distruggerli basta ricorrere a' principj, che si sono premessi.

In una monarchia non vi può essere, che un solo potere ereditario, e questo è quello del monarca. S' è stabilito, che il figlio del re succedesse al suo trono, per evitare i torbidi d' un' elezione, e i disastri d' un interregno. Si è preferita l' incertezza di avere un principe imbecille, alla sicurezza di cagionare nella morte del re una convulsione molto pericolosa nello stato. Non si è mai creduto, che un uomo potesse acquistare col nascere un dritto a comandare agli altri uomini, ma si è creduto, che conveniva fissare la successione al trono in una certa maniera, che non lasciasse alcun adito alle dispute. In poche parole, si è stabilito, che il primogenito del re fosse erede della sua corona, come si stabilì una volta in Persia, che colui, il cavallo del quale era il primo a nitrire, fosse il capo della nazione. Questa è stata la vera, e primitiva origine delle monarchie ereditarie.

Non bisogna dunque confondere i motivi, da' quali dipende la sovranità ereditaria, con quelli, da' quali dipende ogni altra specie di potere ereditario in uno stato. Quelli son fondati sul minimo dei mali, dopo che l' esperienza ha fatto vedere, che tra gl' inconvenienti d'una sovranità ereditaria, o d'una sovranità elettiva, ci era sempre meno da temere da' primi, che da' secondi; e i motivi, da' quali dipende ogni altra specie di potere ereditario in uno stato, non possono esser fondati, che sull' errore, su' pregiudizj, e sull' ignoranza più grossolana dei principj più chiari della ragione, e della politica.

Le ricompense son dovute alle azioni, le cariche al talento ed al merito di esercitarle. Ecco ciò che ci dice la ragione, e la politica. Un figlio può avere un drittto ad ereditare le ricompense ottenute dal suo padre; ma potrebbe egli avere un dritto ad ereditare le sue cariche? Quella parte di potere affidata al suo padre, per la cognizione, che si aveva del suo talento, e della sua probità, potrebbe esser pretesa dal figlio come una parte della sua eredità? E' forse necessario, che il figlio d'un' uomo virtuoso, ed onesto, degno di essere il depositario d'una parte della pubbliea autorità, abbia le virtù attuali, e i talenti del padre? Non avvie-

ne forse spesissimo, che il figlio d' un' Eroe è il più stupido, ed il più malvagio Cittadino d' uno stato? Io lo ripeto: In una monarchia, nella quale il principe è costretto a vedere una parte considerabile d' autorità trasmettersi da padre in figlio in molte famiglie, potrebbe egli essere responsabile al Popolo dell' esercizio della sua sovranità? Questa *responsabilità* potrebbe essa aver luogo su persone, ch'egli stesso non ha scelte, e che trova già intruse nelle funzioni della pubblica autorità?

Ma la feudalità, diranno i feudatarj, e la successione al potere feudale ci è stata conceduta da' re istessi. I nostri maggiori o l' hanno ottenuta pe' loro meriti, o col loro danaro. Ogni nuovo principe ha tacitamente rattificate queste concessioni salendo sul trono, e ne ha accordate delle altre: come dunque abolirle? Ma io dimando: Il re è egli proprietario assoluto, o semplice amministratore della sovranità? Se fosse proprietario assoluto, egli potrebbe dunque alienare questa sovranità, potrebbe darla a chi vorrebbe, potrebbe cederla ad un suo favorito, potrebbe renderla il premio dei piaceri ottenuti da una prostituta, potrebbe disporne o nel tutto, o nelle parti a suo talento. Ma vi è stato mai, chi abbia ardito di supporre simili dritti nel capo d' una Nazione? An-

corchè la forza l' abbia fatto salire sul trono, ancorchè i suoi titoli sieno quei della conquista, senza il posteriore consenso del popolo egli non sara mai il sovrano dello stato, egli ne sarà l' inimico; lo stato di guerra sarà lo stato della nazione verso questo usurpatore, e ogni atto della sua sovranità farà un atto illegittimo, un colpo di violenza (1). Il Popolo, tra le mani del quale è inalienabilmente la sovranità, è il solo, che possa legittimarne l'esercizio nella persona dell'amministratore, che noi chiamiamo re, e monarca. O tacito, o espresso, che sia questo consenso, è senza dubbio il fondamento unico di tutt'i suoi dritti. Se il Monarca dunque è il semplice usufruttuario della corona, se è un amministratore fiduciario della sovranità, come potrebbe egli alienarne le parti, o in pregiudizio del popolo istesso, o de' suoi successori? Qual dritto può avere un monarca di creare i coadiutori de' monarchi suoi successori! Qual dritto potrebbe egli avere, nel prescrivere che una parte della pubblica autorità si eserciti *in perpetuum* da alcune famiglie; che i discendenti di queste sen-

---

(1) *La conquista*, dice Locke, *e così poco l'origine, ed il fondamento degli stati, quanto la demolizione di una casa è la vera causa della costruzione di un' altra.*

za avere nè il talento, nè la probità, che si richiede per un simile esercizio, vi sieno esclusivamente da ogni altro ammessi; e che il premio dei servizj prestati da alcuno alla corona, o il frutto di un venale contratto, sia la prerogativa di lasciare colle sue facoltà, a' suoi discendenti il dritto assurdo di dominare sopra una parte dei suoi concittadini, e di esser potenti prima di nascere? Ogni concessione dunque di questa natura, qualunque ne sia il titolo, qualunque il motivo, è di sua natura illegittima, e per conseguenza nulla. Essa è contraria all' ordine politico, perchè aliena, e distrae una parte della sovranità, perchè diminuisce la forza morale, ed accresce la forza fisica del monarca, perchè indebolisce il suo potere a fare il bene, ed accresce la sua forza a fare il male; essa è contraria allo spirito della monarchia, perchè introduce nello stato due poteri innati; essa pregiudica i successori al trono, perchè dà loro dei coadiutori, ch' essi non possono escludere, e che non riconoscono da essi la loro autorità; essa nuoce a quella parte del popolo, che sottopone al potere feudale, perchè lo condanna a soffrire tutt' i mali, che produce un' autorità ereditaria, ed una superiorità pervenuta senza merito, e senza scelta. Ma gioverà essa al feudatario, che l' ha ottenuta? L' estin-

zione della feudale giurisdizione sarebbe forse una perdita reale pe' baroni? La nobiltà perdendo queste prerogative, perderebbe forse il suo lustro, e la dignità? Vani dritti, assurde distinzioni, servili omaggi, dignità venale, prerogative, che basta il solo denaro per acquistarle, potere comunicabile all' uomo più vile della terra, purchè abbia come pagarlo, giurisdizione prostituita a segno fra noi, fino a divenire il frutto della perdita della virilità, e delle ricchezze acquistate sulla scena da un eunuco.... Sono questi i preziosi dritti baronali, de'quali la nostra nobiltà si crede tanto onorata; e questa è quella giurisdizione, che i nostri nobili chiamano *la pupilla de' loro occhi*, e che cercano di conservare, ad onta dei mali, che reca alla società, e de' continui rancori, e dispendj, che cagiona al loro cuore, ed alla loro borsa.

Uomini imbecilli, e vani, e fino a quando i pregiudizj della vostra educazione resisteranno agli urti continui de' lumi del secolo? Fino a quando seguiterete voi a guardare con tanta prevenzione un potere, che vi rende odiosi al popolo, che vi eguaglia a' novelli nobili, che hanno ancora le mani incallite dalla zappa e che vi espone a tutte le vessazioni di un governo, che vedendo con dispiacere

questa perniciosa giurisdizione nelle vostre mani, ne molesta, e ne turba di continuo l' esercizio, non credendo di avere bastànte forza per distruggerne il possesso! La perdita di quest' abusiva autorità, della quale voi siete tanto gelosi, non sarebbe forse un acquisto reale per voi, quando il principe privandovi di ogni giurisdizione ne' vostri feudi, rinunciasse al dritto della *devoluzione*, e quando obbligasse i vostri sudditi con un riscatto forzoso ad indennizzarvi della perdita di que' tenuissimi emolumenti, che vi pervengono da' vostri assurdi dritti? Il pieno possesso dei fondi feudali, de' quali come veri proprietarj, potreste allora a vostro talento disporre, non sarebbe forse da preferirsi ad una satrapìa abbominevole, che vi condanna a tante spese, ed a tanti rischi? I terreni feudali oggi inalienabili, rimessi allora nella circolazione dei contratti non acquisterebbero forse un nuovo valore? Questa salutare oppressione dando la libertà alle persone, ed alle cose, favorirebbe nel tempo istesso l' industria, l'agricoltura, e la popolazione. L'alienabilità dei fondi feudali moltiplicherebbe gli uomini, moltiplicando il numero dei proprietarj, e la libertà di dividere queste grandi masse tra tutti gl' individui della famiglia possidente, toglierebbe quella

distinzione assurda tra' figli di un istesso padre, restituirebbe ad una gran parte de' cittadini i loro naturali, ed imprescrittibili dritti; darebbe molti padri di famiglia di più allo stato, e diminuirebbe il numero di tanti celibi nobili, che condannati ad una violenta *agamia*, si danno in preda a tutti que' vizj, contro i quali sono ordinariamente inutili le minacce delle leggi, e della religione, quando non sono accoppiate alla libertà di ricorrere ad un legittimo sfogo. A' vantaggi della popolazione si unirebbero quelli dell' agricoltura, giacchè da quello, che si è osservato nell' antecedente libro (1), una gran parte degli ostacoli, che ne impediscono i progressi, son dovuti all' esistenza de' dritti, e delle leggi feudali. Finalmente l' industria, animata e dalla libertà personale, e dalla libertà reale, e favorita dall' equilibrio, che questa mutazione produrrebbe nelle fortune de' cittadini, darebbe l' ultima spinta a' rapidi progressi della pubblica prosperità. L' Erario del Fisco si risentirebbe, è vero, di questo sacrifizio. Rinunciando alla devoluzione de' feudi, il Re perderebbe una

(1) Lib. II. *delle leggi politiche, ed economiche Cap.* XII.

delle sorgenti delle sue rendite ; ma questa perdita , ch' egli farebbe da una parte, sarebbe compensata al centuplo dall' altra. Le ricchezze del Principe essendo quelle del popolo , dovrebbero aumentarsi a proporzione, che quelle de' suoi sudditi si aumenterebbero . Il potere feudale estinguendosi , si distruggerebbe uno de' più forti ostacoli , che oggi si oppongono all' intrapresa di una riforma nel sistema delle pubbliche contribuzioni, la quale , come si è dimostrato (1), potrebbe nel tempo stesso sollevare il popolo , ed aumentare le ricchezze del trono . I sacri dritti della sovranità restituiti , e riuniti interamente nella persona del Monarca , che n' è l' unico amministratore, richiamerebbero nella società quell' ordine, che si perde, subito che tutte le diverse parti dell' autorità non partono da un centro comune . La corona ricupererebbe quello splendore, che resta oggi oscurato da questo esotico potere , e il Re che se la vedrebbe tranquilla sul suo capo , non essendo più distratto dalla cura di riacquistare i suoi perduti dritti , potrebbe unicamente occuparsi nel bene de' suoi sud-

(1) Lib. II. *delle leggi politiche, ed economiche Cap. XXX.*

diti, e della sua gloria. L'autorità sovrana, onnipotente per fare il bene, non conoscerebbe allora altro freno, se non quello, che l'impedirebbe di fare il male; i soli limiti del potere Monarchico sarebbero allora quelli della giustizia; e l'ingiustizia sola, sarebbe l'unico ostacolo insuperabile al potere legislativo. Il Monarca lasciando in tutta la sua estensione la facoltà esecutiva delle leggi a' suoi Magistrati, vero ed unico freno all'abuso della sua autorità, potrebbe allora correggere, riformare, e perfezionare queste leggi a suo talento, senza veder trattenute le sue paterne cure da un corpo, gl'interessi del quale essendo direttamente contrarj a quelli del popolo, non trascura mezzo alcuno per impedire, o discreditare ogni utile correzione. Finalmente il piano universale di riforma, che io propongo nel sistema della criminale procedura, e quello in particolare, ch'esporrò nel seguente capo sulla nuova ripartizione delle giudiziarie funzioni, potrebbe allora essere prescritto, ed eseguito senza che la facoltà legislativa incontrasse il minimo ostacolo.

CAPO XIX.

Piano della nuova ripartizione da farsi delle giudiziarie funzioni per gli affari Criminali.

Dopo aver esposto il sistema de' Romani liberi, e degl' Inglesi sulla ripartizione delle giudiziarie funzioni ne' criminali giudizj; dopo aver osservati i vizj di quello, che regna tra noi, e presso una gran parte delle nazioni di Europa; dopo aver mostrata la possibilità di distruggere il principale ostacolo, che si opporrebbe ad ogni utile correzione in questo genere di cose, è oramai tempo di proporre il nuovo piano, che si dovrebbe all' antico sostituire. Non facciamo come que' molesti politici, che esauriscono tutta la loro eloquenza nel declamare contro i mali, che opprimono i popoli, senza poi curarsi de' beni, che potrebbero essere a quelli sostituiti, e consolare l' afflitta umanità col mostrarle la strada, che allontanandola dalle sue sciagure, condur la potrebbe alla sua desiderata felicità. Costoro meritano piuttosto il nome di perturbatori della pubblica tranquillità, che di benefattori della specie umana. Io tradirei anche l'oggetto della mia opera, se cadessi nell' istesso vizio. Tutte le mie linee debbono a

questo punto andare a terminare, e se qualcheduno mi volesse condannare di averle dedotte un pò troppo da lontano, per aver in questo libro esposto con soverchia precisione ciò, che si fa presso alcuni popoli, o ciò che presso altri popoli in altri tempi si è fatto, sappia che questo non deve attribuirsi alla vanità pur troppo comune agli scrittori, di fare una pomposa mostra di erudizione; ma deve ad un motivo più onesto essere attribuita, e questo è, per disporre colui, che legge, in favore delle mie idee, le quali, se non fossero poggiate su' fatti, e sopra una luminosa esperienza, potrebbero forse dagli uomini pur troppo prevenuti contra ogni novità, esser condannate come strane, come forse belle in astratto, ma impossibili ad eseguirsi. Il piano di correzione, che io son per proporre su questa parte della criminale legislazione, che riguarda la ripartizione delle giudiziarie funzioni, non è altro, che il risultato della combinazione del sistema giudiziario degl' Inglesi con quello de' Romani liberi, unito ad alcune modificazioni, che una profonda meditazione mi ha fatto credere necessarie, e che renderanno questo piano concatenato co' principj, le regole, e le idee, che ho antecedentemente sviluppate in questo libro, ed adattabile allo stato di qualunque nazione, ed alla na-

tura di qualunque governo. Premesse queste proteste, io vengo all' esposizione del Piano.

ARTIC. I.

Divisione dello Stato.

Lo stato dovrebbe essere diviso in molte picciole provincie, ed ogni provincia dovrebbe avere la sede della giudiziaria autorità nel suo centro. Questa locale ripartizione servirebbe ad accrescere la vigilanza della giustizia, e ad accelerare i suoi passi. Essa recherebbe anche un altro considerabile vantaggio.

La cognizione del carattere e de' costumi dell' accusato, questa cognizione, che la legge non può somministrare al giudice, non può esigere dall' accusatore, non può ricercare da' testimonj, è nulladimeno di una grande importanza per la rettitudine del giudizio. Se questa non deve entrare nel sistema delle pruove legali, può nulladimeno avere una grande influenza nel determinare la moral certezza del giudice. Un uomo conosciuto per la dolcezza de' suoi costumi, viene accusato d' un' azione atroce; una fanciulla timida, e debole, viene incolpata di un delitto audace, e difficile; un Cittadino stimato per la sua probità, e pel suo onore, vien chiamato

in giudizio per un attentato infame; Qual'è quel giudice, che conoscendo il carattere di questi diversi uomini, non ricercherebbe pruove molto più evidenti per dichiararsi in favore dell' accusa, di quello, che farebbe, se fosse sprovvisto di questa cognizione? Quell' istesse pruove, che basterebbero per determinare la sua moral certezza contro un accusato, il cui carattere corrispondesse all' accusa, basterebbero forse per determinarla ne' proposti casi? Chi di noi, malgrado la pienezza della pruova legale, non condannerebbe piuttosto *Anito* come calunniatore, che Socrate come deliquente? E' un errore il credere, che tutti sian capaci di tutto; è un errore il credere, che la pianta del vizio giunga tutto ad un tratto alla sua perfezione, senza aver prima dati per gradi i segni visibili del suo sviluppo; è un errore il credere, che non vi bisogni, che un momento, per passare dall' innocenza al più orrendo de' delitti. La natura non ha formato a questo modo il cuore dell' uomo. Non altrimenti che la virtú, il vizio ha i suoi gradi; e così nel bene, come nel male, vi è una progressione nello sviluppo morale dell' uomo come nel fisico. Questa verità è stata conosciuta, è stata dimostrata, ma non ha potuto penetrare ne' tribunali, pe' quali l' uso di essa pareva destinato.

Il sistema giudiziario, che oggi regna, la rende inutile. In un paese, ove la legge mette tanta distanza tra il reo, ed il giudice, come si potrebbe mai sperare, che il carattere del primo fosse noto al secondo? Il carattere è rappresentato dall' abito di alcune azioni. Per conoscere il carattere di un uomo, si richiede l' abito di vederlo. Che si restringano dunque, quanto si può, gli spazj, che separano il reo dal giudice; che i giudici, che decider debbono del fatto, non sieno nè pochi, nè perpetui; che si scelgano dalla Provincia istessa, nella quale esercitar debbono il loro ministero; che questa Provincia sia, quanto più si può, ristretta; ed allora non sarà difficile, che il carattere dell' accusato sia noto a tutti, o ad una parte almeno de' giudici, che debbono giudicarlo.

ARTIC. II.

Scelta de' Presidi.

Dalle persone più rispettabili di ciascheduna Provincia, dovrebbe il Principe scegliere il Magistrato, che col nome di Preside, dovrebbe per un dato tempo esercitare le seguenti funzioni.

ARTIC. III.

Funzioni di questa Magistratura.

EGli dovrebbe ricever tutte le accuse, che o dalle parti offese, o da' privati cittadini, o dal *Magistrato accusatore* (1) si produrrebbero, colle solennità stabilite dalla legge (2), contro qualunque o cittadino, o straniere, che venisse imputato di un delitto commesso nella sua provincia. Egli dovrebbe istruire l'accusatore della formola di accusa propria pel fatto ch'egli asserisce, semprecchè l'accusatore richiedesse riguardo a quest'oggetto i suoi lumi (3). Egli dovrebbe rimetter al *Magistrato accusatore* quelle accuse, che intentate verrebbero da persone, alle quali mancassero quelle prerogative, che la legge richiede per potere accusare (4). Nel con-

(1) *Io prego il lettore di rileggere ciò che si è detto di questo magistrato accusatore nel capo V. di questo libro.*

(2) *Vedi il cap. III. di questo libro.*

(3) *Nel capo IV. di questo libro si è indicato il motivo di questa disposizione.*

(4) *Quando il privato accusatore, che si presenta in giudizio non avesse i requi-*

corso di più accusatori per l'istesso delitto, o per l'isteso reo, egli rimettere dovrebbe il giudizio di *divinazione* (1) a'giudici del dritto, de'quali da quì a poco si parlerà. Egli dovrebbe inoltre intimare l'accusato, istruirlo dell'accusa, che si è prodotta contro di lui, e assicurarsi della sua persona o sulla parola di un fidejussore, quando la natura del delitto lo permeterebbe, o ritenendolo nelle carceri nel modo da noi proposto (2) Egli dovrebbe ricevere il giuramento di calunnia dall'accusatore, presedere al giudizio, come il Pretore in Roma. Egli dovrebbe invigilare sull'ordine della procedura, e prendere quelle precauzioni, che si debbono per ottenere, che così le due parti, come i testimonj da esse prodotti si trovassero presenti nel giorno, nel quale si dee terminare il giudizio. Egli dovrebbe formare l'albo de' giudici, che decider dovrebbero del fatto; e sceglîersi da que'cittadini della sua provincia, ne' quali si troverebbe-

---

siti, che la legge richiede, dovrebbe in suo luogo subentrare il magistrato accusatore. Veggasi ciò, che si è detto su quest' oggetto nel citato cap. IV. e V.

(1) *Vedi lo stesso cap. IV. e il cap. II.*

(2) *Cap. VII. di questo libro.*

ro i requisiti legali, che quì appresso saranno proposti. Egli dovrebbe finalmente far eseguire la sentenza, che dal combinato giudizio de' giudici del fatto, e de' giudici del dritto risulterebbe.

ARTICOLO IV.

Durata di questa magistratura, e suo salario.

Se noi osserviamo il moral carattere degli uomini, noi ritroveremo in tutti un pendio più o meno sensibile, ma nulladimeno comune, ed universale al cangiamento. Noi troveremo, che l' incostanza è il più costante carattere degl' individui della nostra specie. Questo vizio degli uomini si comunica al governo non altrimenti, che i difetti de' componenti si comunicano al corpo, che n' è composto. Il solo rimedio, che oppor si possa a questo male, é la breve durata delle magistrature. Il fatto giustifica questa riflessione. Nelle nostre Monarchie si osserva quella incostanza, che non si osserva nelle repubbliche. Nelle prime le leggi passano dall' infanzia alla decrepitezza, dal maggior vigore all' oblio con una rapidità, che si può più facilmente vedere, che esprimere. Un impetuoso torrente, che si forma tutto in un tratto nella stagione

delle piogge, cagiona molti sconvolgimenti ne' paesi, pe' quali passa e lascia appena nell'estate le aride vestigie del letto, che ha percorso. Ecco la sorte e l'immagine delle leggi nelle nostre monarchie. Un grande strepito le accompagna nel momento, nel quale vengono emanate, e l'obblio immediatamente le siegue.

Nelle repubbliche avviene l'opposto. Noi vediamo in queste le leggi conservare per più secoli il loro nativo vigore. Noi vediamo in esse molte volte corrette le antiche leggi, molte volte abolite; ma le vediamo rare volte obbliate. Quali sono i motivi di questa differenza? Ve ne sono varj, ma uno de' più forti è, che nelle Monarchie le Magistrature sono perpetue, e nelle Repubbliche hanno una breve durata. Nelle prime regna l'incostanza, perchè si lascia al Magistrato il tempo di abbandonarsi al natural pendio dell'uomo; e nelle seconde si previene questo male col cangiamento continuo delle Magistrature. In queste il cittadino non è magistrato, che durante, presso a poco, quel tempo, che può durare il suo zelo e la sua costanza, ed in questa maniera con una successione ben combinata di magistrati inconstanti, esse formano un governo, il cui spirito è la costanza.

Nelle Monarchie dunque non si do-

vrebbe far altro, che adottare, per quanto la natura del suo governo lo permette, il metodo delle Repubbliche, per ottenerne gl' istessi vantaggi. Dalle proposte funzioni del Preside, si può facilmente vedere quanto importante sarebbe nel nostro piano questa carica, e quanto pernicioso ne sarebbe il rilasciamento. Noi fisseremo dunque ad un anno solo la durata di questa magistratura, e rimetteremo nel tempo istesso all' arbitrio del Principe il richiamare all' istessa carica l' istessa persona, sempre però coll' interstizio di un anno almeno.

Questa disposizione conterrebbe un triplice vantaggio. Essa preverrebbe gli effetti dell' incostanza del Magistrato colla breve durata della magistratura; metterebbe un freno all' abuso, ch' egli far potrebbe della sua autorità, dando un adito alle accuse, che ciascheduno potrebbe senza spavento produrre contra di lui, terminato l' anno della sua carica, e l'interesserebbe nel tempo stesso ad esercitarla col maggiore zelo per la speranza di esservi di nuovo richiamato in premio della sua virtù, dopo un breve interstizio.

Il salario assegnato a questa carica dovrebbe esser proporzionato al suo lustro, ed alla sua dignità. Il Principe non potrebbe mai essere soverchiamente liberale

nel pagare gli amministratori della giustizia. Il grande interesse dello Stato è, che colui, ch' esercita una parte qualunque di potere, non abbia bisogno di abusarne, per avere come sussistere con quella decenza, che il decoro istesso della sua carica richiede. Se tutt' i Principi avessero conosciuta questa verità, essi avrebbero dato meno a' loro favoriti, a' loro cortigiani, ed a' loro piaceri, ed avrebbero pagato meglio i loro magistrati. Ciò che io ho detto quì riguardo a' Presidi, intendo di dirlo per tutti gli altri amministratori della giudiziaria autorità.

A R T I C. V.

De' giudici del Fatto.

Noi abbiam detto, che il Preside dovrebbe formare l' albo de' giudici del fatto. Questa, come si sa, era una delle più onorevoli prerogative del Pretore urbano tra' Romani, come lo è dello Sheriff presso gl' Inglesi. Da questa importantissima operazione dovrebbe in ciascheduh anno ciaschedun preside cominciare l' esercizio della sua magistratura. Vediamo dunque quali dovrebbero essere i requisiti, che la legge dovrebbe ricercare in questi giudici,

quali dovrebbero essere le loro funzioni, e quale il loro numero in ciascheduna Provincia, ed in ciaschedun giudizio.

ARTIC. VI.

Requisiti legali, che ricercar si dovrebbero in questi Giudici.

Per esaminare la verità di un fatto basta una buona logica, che più frequentemente ci vien data dalla natura di quello che non si acquisti coll' arte. Ogni uomo, che non sia nè stupido nè matto, e che abbia una certa connessione nelle idee, ed una sufficiente esperienza del mondo può conoscere la verità o la falsità di un' accusa sulle ragioni, che dall' una parte e dall' altra si adducono. La maggior parte degli uomini potrebbe dunque essere in una certa età impiegata dalla giustizia al criterio de' fatti; ma la probità non è così comune tra gli uomini, come lo è il discernimento, del quale si è parlato. La legge non potrebbe fissare che le qualità negative; le positive dovrebbero esser lasciate all' arbitrio del Preside nella scelta di questi giudici. Le qualità negative dovrebbero essere le seguenti:

Un' età minore di 25. anni; un pa-

trimonio, che non sorpassi un dato valore (1); la stolidezza, e la frenesia derivata o dall'età, o da malattie, o da vizio organico, o da qualunque altra causa; l'esercizio di un mestiere infamante; l'essere o *sub judice* per l'accusa di qualunque delitto; o l'aver subìta una pena *afflittiva di corpo*. Queste sono le qualità negative, che la legge dovrebbe fissare, per determinar piuttosto chi non potrebbe essere scelto per giudice del fatto, che chi dovrebbe esserlo. Si apparterebbe quindi al Preside di far cadere la sua scelta sulle persone, che mostrerebbero di avere le maggiori disposizioni a riuscirvi.

ARTIC. VII.

Funzioni di questi giudici.

Chi ha letto con attenzione il capo di questo libro, dove si sono esposti i

(1) *Io lascio indeterminato questo valore, perchè siccome io non scrivo per un solo paese, ma le mie vedute sono generali, così bisognerebbe esaminare lo stato delle ricchezze di ciaschedun popolo, per poterlo fissare. Si sa a che ascende questo valore in Inghilterra.*

canoni di giudicatura, che regolar dovrebbero il criterio legale, e l' altro capo, che precede immediatamente a questo, potrà ricordarsi di ciò, che si è detto su questo proposito. Noi abbiam detto, che i giudici del fatto dovrebbero determinare la verità, la falsità, o l' incertezza dell' accusa, combinando il proprio criterio col criterio legale; che prima di ogni altro essi dovrebbero decidere dell' esistenza, o della non esistenza della pruova legale, e quindi della verità, e incertezza dell' accusa. Per non ripetere ciò, che si è detto, io rimando il lettore a questi due capi, dove mi pare di aver bastantemente sviluppate le mie idee. Aggiungo quì soltanto, che dovrebbe esser proibito a questi giudici di uscir dalla stanza, dove si tiene il giudizio, prima di aver unanimemente deliberato. Questo è un temperamento della legge d' Inghilterra, che proibisce loro anche di mangiare, di bere, e di far uso del fuoco. Un giudice robusto potrebbe forse strascinare tutti gli altri al suo partito, potendo più degli altri reggere all' inedia, alla sete, ed al freddo. La semplice proibizione di abbandonare il luogo del giudizio, sarebbe un mezzo meno pericoloso per facilitare l' unanimità de' suffragj. Finalmente questi giudici, dopo aver deciso della verità del fatto, dovrebbero decidere del

Grado del delitto. Io voglio quì lasciar sospesa la curiosità del lettore, che sarà soddisfatta nella seconda parte di questo libro, giacchè dallo sviluppo di questa importante idea dipende la soluzione del gran problema: *ottenere, che ciaschedun delitto abbia la sua pena dalla legge prescritta.* Quando si vedrà ciò, che io ho pensato su quest' oggetto, si potrà meglio giudicare dell' opportunità così del piano universale di procedura, che in questa prima parte propongo, come di quello in particolare, che riguarda il sistema delle pruove, e la ripartizione delle giudiziarie funzioni. Un architetto concepisce un vasto edifizio, e ne innalza una parte. L' ignorante con ugual facilitá, e con uguale ingiustizia ne loda, o ne vitupera l' autore. L' artefice ne aspetta il termine per giudicarne. Io prego il mio lettore a giudicarmi da artefice.

ARTIC. VIII.

Numero di questi giudici in ciascheduna Provincia, ed in ciaschedun giudizio.

Su questo articolo piucchè in ogni altro converrebbe adottare il sistema Britannico. In ogni Provincia l'albo del Preside dovrebbe contenere 48. giudici, pre-

si dagli abitanti dell' istessa Provincia, da' quali in ogni giudizio si dovrebbero scegliere col consenso dell' accusato i dodici giudici, che unanimemente decider dovrebbero dal fatto (1). Il numero di 48. pare bastevole a favorire la libertà delle ripulse, così necessaria per garantire la sicurezza dell' uomo, che si trova avvinto ne' legami della giustizia, e per ispirargli quella confidenza, senza della quale i decreti della giustizia potrebbero comparire ugualmente orribili, che gli attentati della violenza, e della forza. Vediamo dunque come dovrebbero regolarsi queste ripulse.

ARTIC. IX,

Delle ripulse di questi giudici

NOi profitteremo anche in quest' oggetto de' lumi, che ci offre la Britannica Nazione, ch' è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorità

(1) *La differenza tra quel che propongo, ed il sistema Inglese, è che in Inghilterra quest' albo che si chiama* Pannel, *si rinnova in ogni tre mesi, cioè nel tempo delle ordinarie sessioni, ed io, ad esempio de' Romani, credo, che basterebbe che si rinovasse ogni anno dal preside, nel principio della sua Magistratura.*

ne' criminali giudizj. Ad esempio dunque della legislazione di questo popolo, si dovrebbero stabilire tre diverse specie di ripulse. La prima, che dovrebbe chiamarsi universale, dovrebbe aver luogo, allorchè il reo potrebbe, sopra motivi legali, dichiarar sospetto il Preside. In questo caso tutto l' albo de' giudici da lui proposto, dovrebbe cadere, ed un nuovo albo si dovrebbe per quel solo litigio formare da uno de' *giudici del dritto* di quella provincia, de' quali da quì a poco parleremo. La seconda specie di ripulsa, che chiamar si dovrebbe *Ripulsa per causa*, dovrebbe aver luogo non sopra tutto l' albo de' Giudici, ma sopra quelli soltanto, che il reo potrebbe escludere come privi de' requisiti, che la legge richiede in essi, o dichiarar sospetti, pe' rapporti d' odio, o di litigio contro di lui, o di amicizia e di parentela coll' accusatore. I motivi di queste ripulse regolar si dovrebbero co' principj molto conosciuti del dritto comune (1). I giudici di queste due specie di

---

(1) *In Inghilterra a' motivi qui sopra accennati, se ne aggiugne un' altro; e questo è della disuguaglianza della condizione, giacchè, come si è detto, i Giurati debbono essere* pari *del reo. Un Lord*

ripulse, cioè *universale*, e *per causa*; dovrebbero essere gl' istessi *giudici del dritto*. Finalmente l' ultima specie di ripulse, che si chiamerebbe *perentoria*, dovrebbe aver luogo sopra 20 giudici inseriti nell' albo del Preside, che sarebbe sempre in libertà dell' accusato di escludere, senza aver bisogno di addurne motivo alcuno.

Nel Capo XVI. di questo libro, dove si è esposto il sistema della legislazione Britannica su quest' oggetto, esposte si sono le ragioni sulle quali è fondato il vantaggio di questa specie di ripulsa. Finalmente conviene avvertire, che quando tutte queste ripulse avessero esaurito l' albo, allora il Preside dovrebbe nominare tanti altri giudici, quanti se ne richiederebbero per compiere il numero de' dodici, che giudicar dovrebbero del fatto. Ma quali dovrebbero essere i giudici del dritto?

---

non può esser giudice di un cittadino, che non potrebbe aver sede nella Camera de' pari, e viceversa questi non potrebbe esser giudice di un Lord. Ma siccome nelle altre costituzioni Monarchiche, quando la feudalità fosse abolita, la distinzione di Nobiltà, e di popolo, sarebbe una di-

ARTICOLO X.

De' Giudici del dritto.

Se ogni uomo, che abbia senso comune, e probità conosciuta, può esser giudice della verità, o della falsità di un' accusa, non bastano queste due sole qualità per giudicare del dritto. Per giudicare del dritto, bisogna avere cognizione del dritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione, ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. Pel giudizio del dritto, bisogna dunque dipendere da coloro, che la pubblica autorità ha riconosciuti bastantemente istruiti nella legislazione, per affidarne loro il prezioso deposito. Se ogni cittadino dovrebbe sapere le leggi del suo paese, non è però condannabile perchè le ignori, ma questa ignoranza è un delitto nella persona di un magistrato, che ne fa professione. Più: Le leggi criminali, per loro natura, deb-

---

stinzione di onore, ma non d' impero, così sarebbe inutile di adottare questa specie di eccezione, come inutile sarebbe lo stabilire, che i giudici del fatto fossero dell' istessa condizione del reo.

bono essere molto precise, e molto estese; precise, per separare gli oggetti; estese per sviluppare ciascheduno di essi. I dettagli superfrui, e perniciosi nelle altre leggi, sono indispensabili nelle leggi criminali, perchè le azioni essendo molto più difficili a determinarsi, che i dritti, è necessario descrivere le une, nel mentre che basta definir gli altri. Se ogni delitto deve avere una pena proporzionata, bisogna ben distinguere i delitti, per non esser ingiusto nelle pene, e questa distinzione, come l'osserveremo nel decorso di questo libro, deve obbligare il legislatore a discendere in immensi dettagli, se non vuol rendere arbitraria l'autorità de' giudici, e dar loro un potere superiore alla loro distinazione. Come sperare dunque di trovare in un privato cittadino, che il Preside ha scelto pel giudizio del fatto, tutte queste positive, e legali cognizioni? Vi è dunque bisogno nello Stato di un corpo permanente di giudici del dritto.

ARTICOLO XI.

Numero di questi Giudici in ciascheduna provincia.

In ciascheduna provincia vi dovrebbero essere tre di questi giudici; giacchè nel

giudizio del dritto, a differenza di quello del fatto, dovrebbe bastare la pluralità de' suffragj per decidere. Questi giudici però non dovrebbero esser *sedentanei*, non dovrebbero rimaner sempre nell' istessa provincia. Essi dovrebbero in ogni anno cambiar di dimora, e passare in un' altra provincia, senza pòter ritornare nella prima, se non dopo aver fatto il giro di tutte le altre. Questo sarebbe un rimedio contro la necessaria perpetuità della loro carica, giacchè terminato l' anno, ognuno potrebbe accusarli senza spavento. Il Sovrano dovrebbe essere l' unico elettore di questi giudici, e dovrebbe tenere presso di se una magistratura destinata ad esaminare le accuse, che contro di essi si produrrebbero. Questo freno, unito all' evidenza, che dovrebbe essere il distintivo delle leggi criminali, renderebbe quasi impossibile a questi giudici l' abusare del loro ministero, senza esporsi alla sicurezza di esser puniti. Ma quali dovrebbero essere le loro funzioni.

ARTICOLO XII.

Funzioni di questi Giudici

Noi abbiamo detto, che non si dovrebbe sperare di trovare ne' giudici del

fatto una piena cognizione del dritto. Or in molti fatti l' esame dell' accusa richiederebbe la cognizione delle disposizioni della legge, o almeno di alcuni principj legali. In questi casi dunque, i giudici del dritto dovrebbero istruire que' del fatto di ciò, ch'essi debbono avere innanzi agli occhi in quel tale giudizio. Si è detto inoltre che i giudici del fatto dovrebbero prima di ogni altro decidere, se nell' accusa, che si è prodotta, vi sia la pruova legale, e quindi decidere della verità, falsità, o incertezza dell' accusa, combinando la loro moral certezza col criterio legale (1). Or come decidere dell' esistenza di questa pruova legale, senza prima sapere quale sia la pruova che là legge richiede? Se l' accusatore ha, per esempio, prodotti due testimonj di veduta, fa d' uopo, che essi sappiano, quale sia la pruova testimoniale, che la legge considera come piena, e quali sieno i requisiti, ch' essa richiede per dichiarare idoneo un testimonio. Se l' accusatore adduce una pruova indiziaria, bisogna della maniera istessa, ch' essi sap-

---

(1) *Io prego il Lettore di riscontrare il Capo* XIV. *e* XV. *di questo libro, altrimenti ciò che io quì accenno, gli sembrerá oscuro.*

piano quali, e quanti indizj si richieggano, per formare una pruova legale, e come questi possono essere da altri indizj distrutti dall' accusato: in poche parole, bisognerebbe, ch' essi avessero innanzi agli occhi que' canoni di giudicatura, che determinano il criterio legale. Or siccome questa cognizione non si dovrebbe presupporre in essi, così sarebbe necessario di unire alle altre funzioni de' giudici del dritto, quella d' istruirli sullo stabilimento della legge, che riguarda la pruova addotta dall' accusatore.

Finalmente siccome nelle altercazioni, che vi sarebbero tra l' accusatore, e l' accusato, si potrebbe facilmente perdere da' giudici del fatto quel filo d' idee, che sarebbe necessario per vedere tutt' i rapporti de' fatti, e delle ragioni, che dall' una parte e dall' altra si addurrebbero, bisognerebbe, che i giudici del dritto più esercitati di essi a simili altercazioni, riepilogassero alla presenza delle parti tutto ciò, che si è detto, riducessero lo stato della questione a que' termini, a' quali anderebbe ridotta, e facilitassero in questa maniera a' giudici del fatto la scoperta della verità. Il Preside dunque dovrebbe destinare uno de' tre giudici a questa incumbenza, senza però poter proibire a' due suoi colleghi di opporglisi, o di sup-

plire a ciò, ch' egli avrebbe potuto ommettere, e trascurare.

Queste sarebbero le funzioni de' giudici del dritto, che dovrebbero precedere il giudizio del fatto; la più importante sarebbe poi quella, che dovrebbe seguirlo. Quando i dodici esploratori del fatto avrebbero unanimemente deciso dell' accusa prodotta, si apparterrebbe a quelli il proferire la sentenza a tenore delle leggi, vale a dire o l' assoluzione dell' accusato, quando i giudici del fatto avessero dichiarata falsa l' accusa, o la sospensione del giudizio, quando l' avessero dichiarata incerta, o la condanna alla pena stabilita dalla legge alla *qualità*, ed al *grado* del delitto, del quale i giudici del fatto dichiarato avrebbero reo l' accusato.

In questi confini dovrebbero ristringersi le funzioni de' giudici del dritto. Fedeli custodi della legge, essi non dovrebbero esserne che l' organo. Se questa si tacesse su di un delitto, essi dovrebbero ugualmente tacersi. Un fatto qualunque, che non si trovasse compreso in alcuno di quelli, contro a' quali la legge ha pronunziata la sua sanzione, dovrebbe per questo solo motivo rimanere impunito.

Il male, che produrrebbe l' impunità di questo delitto, male, del quale una nuova legge potrebbe subito riparare le

conseguenze , non è da mettersi in paragone con quello , che nascerebbe da un' assurda , e perniciosa estensione del giudiziario potere . L' autorità di infligere una pena , non dovendo , nè potendo essere , che nella legge , il giudice dovrebbe piuttosto esserne il primo testimonio , che l' autore . Egli non dovrebbe far altro, che manifestare la condanna , ch' essa ha anticipatamente proferita , e riconoscere il suo primo impero . Felice quel paese , ove il codice penale corrispondesse a quest' ordine sublime . La seconda parte di questo libro mostrerà la possibilità d' ottenerlo .

ARTICOLO XIII.

Delle Sessioni ordinarie di giustizia .

DA tutto quel che si è detto si può facilmente vedere , che queste *corti* di giustizia non potrebbero essere continuamente in azione , senza cagionare una spesa immensa al governo . Se i 48. giudici del fatto, scelti dal Preside nel principio istesso della sua carica , dovessero restar per tutto l'anno nella Capitale della Provincia , per esser sempre pronti ad esercitare il loro ministero , bisognerebbe , che ciaschedune di essi fosse per tutto l' anno mantenuto a spese del governo .

Noi avremmo dunque uno stuolo immenso di mercenarj di più, che farebbero pagare a caro prezzo al popolo il beneficio, che questo nuovo piano gli recherebbe.

A questa prima riflessione se ne può aggiungere un' altra. Nell' ipotesi della residenza continua di tutti questi giudici nella Capitale della provincia, il Preside non trovrebbe chi volesse accettare l' onorevole incarico di questa giudicatura, la quale dovrebbe per un anno intero distrarre dalla sua famiglia, e da' suoi affari il nuovo Sacerdote di Temi. Il suo successore molto meno potrebbe confermare quelli tra questi giudici, che avessero date pruove maggiori della loro virtù, del loro talento, della loro imparzialità. O bisognerebbe ricorrere alla violenza, mezzo, che disporrebbe questi giudici all' ingiustizia coll' esempio, che loro se ne darebbe, o si dovrebbero spesso lasciare in pace i più probi e i più onesti, e contentarsi de' più sfaccendati, che ordinariamente sono i meno virtuosi.

Il Popolo dunque sarebbe oppresso dalle spese, ch' esigerebbe il loro mantenimento, senza potersi compiacere d' avere i giudici più degni della sua confidenza. Per evitare questo doppio male io propongo, ad esempio degl' Inglesi, le sessioni ordinarie di giustizia in ogni tre me-

si nelle Provincie, ed in ogni sei settimane nella Capitale. Ciascheduna di queste dovrebbe durare per tanti giorni, per quanti se ne richiederebbero per ultimare tutt' i giudizj, che nel corso di quel tempo, che passa tra l' una sessione, e l' altra, si sarebbero intentati. Pel primo giorno della sessione si dovrebbero trovare già riuniti nella Capitale della provincia i 48. giudici del fatto, che il Preside ha nominati, e se alcuno di questi fosse legittimamente impedito, il Preside dovrebbe subito rimpiazzarlo, affinchè il numero de' 48. fosse sempre compiuto. Durante questo tempo, essi dovrebbero essere a spese del governo trattenuti. Terminata la sessione, essi sarebbero subito congedati, e restituiti alle loro famiglie.

ARTICOLO XIV.

Sessioni straordinarie.

Quantunque l' intervallo di tre mesi tra l' accusa prodotta, e il finale giudizio non sia molto esteso, se paragonar si voglia alla lentezza presente de' giudizj, derivata dalla misteriosa organizzazione del processo inquisitorio, nulla di meno io sono di opinione, che ne' delitti più atroci, in que' pochi delitti, che in una

savia legislazione dovrebbero essere puniti colla morte, non si dovrebbe aspettare il tempo ordinario per giudicarli, ma una straordinaria sessione convocar si dovrebbe dal Preside della provincia, nella quale l' orrendo attentato sarebbe stato commesso. Questo acceleramento della giustizia non dovrebbe togliere al reo alcuno de' soccorsi, che la legge offre alla sua sicurezza. Io credo anzi, che a misura, che i delitti sono più gravi, maggiori dovrebbero essere le precauzioni della legge, nel favorire la difesa dell' accusato. Noi abbiamo altrove sviluppato questo principio (1). Ma nella straordinaria sessione, che io propongo, non si verrebbe a far altro, che anticipare il tempo del giudizio, e questa anticipazione sarebbe necessaria in questa specie di delitti. Quando si tratta di punire un uomo colla perdita della vita, bisogna profittare di quei momenti, ne' quali il popolo è ancora penetrato dall' attrocità del reato. La legge dee procurare in questi casi, piucchè in ogni altro, che il voto pubblico ratifichi il decreto della giustizia; e che le grida del popolo applaudiscano alla proclamazione del giudizio, come a quella della pace, e della li-

---

(1) *Nel Capo IX, di questo libro.*

bertà ; che il patibolo innalzato nella piazza pubblica risvegli l' idea della giustizia, e non quella della pietà; che i cittadini accorrano al terribile spettacolo dell' esecuzione, come al trionfo delle leggi ; che i sospiri, e le lagrime di un' imbecille compassione, siano sostituiti da quell' allegrezza, e da quella maschia insensibilità, che ispirano l' amore della pace, e l' orrore del delitto; che, in poche parole, la condanna si eseguisca in un tempo, nel quale l' onest' uomo, vedendo ancora nel reo il suo inimico, si compiaccia della giustizia delle leggi, in vece di condannarne il rigore, e lo scellerato disposto a delinquere sia ugualmente spaventato e scosso, e dalla moltiplicità degl'inimici, che il delitto richiamerebbe contro di lui, e dallo spettacolo della pena, e dall' applauso, che l' accompagna.

Ecco, ciò, che si ottiene quando il tempo non ha ancora scancellata l' impressione, e l' orrore del delitto. Ma se questa impressione s' indebolisce ; se l' intervallo tra il delitto, e la pena ha già raffreddate le immaginazioni, ed illanguidito quel primo furore, l' esecuzione della pena diviene allora o inutile, o perniciosa. In vano si cercherà di richiamare l'idea di un attentato, che un araldo non può con un freddo *proclama* risvegliare, quan-

do è stata dissipata dal tempo. Il Popolo insensibile al delitto, del quale ha perduta la rimembranza, non si commoverà, che in favore del delinquente. L'apparato lugubre della giustizia non gli mostrerà più il reo, ma il disgraziato; la pietà parlerà per lui; la compassione prenderà ne' cuori quel luogo, che prima era stato occupato dall'odio, e dallo sdegno; e la giustizia, discreditata dalla lentezza de' suoi passi, resterà sola in mezzo agli spettatori muti, che malediranno in secreto la sua severità, e desidereranno di strapparle la vittima, che s'immola al suo rigore.

A queste ragioni poggiate sull'interesse pubblico se ne aggiunge un'altra fondata sull'interesse istesso di colui, che dev' esser giudicato. O colpevole, o innocente, ch' egli sia, l'acceleramento del giudizio non fa, che diminuire in lui gli spasimi dell' incertezza. S' è innocente, ogni giorno di dilazione è per lui, e per la sua famiglia un giorno di più di tormento, di angoscia, di avvilimento, e di rossore; è per li suoi calunniatori, e per li suoi nimici un giorno di più di trionfo; è pel suo onore un giorno di meno di godimento. Se è colpevole, il momento, nel quale gli si manifesta il terribile decreto, è sovente il momento, nel quale comincia in lui la tranquillità. Convinto

della giustizia della sua condanna, egli comincia allora a gustare nella sua solitudine, e nell'avvicinamento istesso del supplizio, quella specie di riposo, che il delitto può lasciargli. La vera filosofia, vale a dire la dolce, la consolante religione, viene allora in suo soccorso, e riempie il suo cuore delle consolanti idee di una vita futura. A fronte della giustizia degli uomini rigorosa, ed implacabile, essa gli presenta la misericordia di un essere onnipotente, facile a perdonare, sempre pronto ad aprire le sue braccia a' rimorsi e disposto ad unire il perdono di una lunga sequela di delitti, e il premio di una interminabile felicità, ad un solo momento di rassegnazione. La sua immaginazione animata da queste speranze giugne fino a fargli vedere nel termine della sua vita il principio della sua felicità, ed a mostrargli nel supplicio, al quale la legge lo condanna, la più moderata espiazione delle sue colpe. Tutte queste idee non si presentano alla sua immaginazione, se non dopo, che la giustizia ha già profferito il decreto della sua morte (1). Il

(1) *Esse però si convertono nel più duro de' tormenti, se si ritarda molto l'esecuzione. Queste morali scosse s' indebo-*

tempo anteriore è molte volte assai più tormentoso Il prolungarlo inutilmente è dunque sempre un danno, che si reca alla società, e molte volte una pena, che si fa inutilmente soffrire all' infelice, che deve istruirla col suo esempio. Questi sono i motivi, pe' quali io propongo le straordinarie sessioni, nelle quali non sarebbe neppure necessario, che tutt' i 48. giudici del fatto si portassero nella Capitale della provincia; giacchè il Preside potrebbe anticipatamente consegnare al reo l' albo de' giudici, e col suo consenso nominare i 12., che dovrebbero intervenire per quel particolare giudizio (1). Con que-

---

liscono a misura che si prolunga il tempo e gli orrori della morte subentrano allora nel luogo di queste consolanti idee. Noi l' esamineremo da qui a poco.

(1) *Io ho corretto un difetto della legislazione Inglese su questo articolo. Vi sono de' casi, ne' quali lo Sheriff nomina ciò, che chiamasi* uno speciale giurato, *cioè un albo di 48 giurati per la decisione di quella particolare accusa. Or questa circostanza può divenir funesta in alcuni casi, come l' è divenuta più volte in Inghilterra. In quelle cause particolarmente, nelle quali è interessato il Gover-*

sto metodo l' esecuzione della pena sarebbe sempre prossima al delitto.

A R T I C. XV.

Magistratura per ogni Comunità.

In ogni comunità vi dovrebbe esser un magistrato incaricato di conservarvi la pace, ed il buon ordine. Vi sono alcuni leggieri delitti, che non meritano l' ordinario corso di un giudizio, ma che non conviene per questo lasciare impuniti. Una

---

no, lo Sheriff può formare un albo di persone tutte addette alla Corte, ed in questo caso con tutte le ripulse permesse dalla legge, non lascerebbe l'accusato d'esser giudicato da' giudici prevenuti. Or questo non può avvenire, quando secondo il nostro piano, l'albo, che il Preside ha pubblicato nel principio istesso della sua carica è quello, dal quale si debbono, anche negli straordinarj giudizj, estarre i giudici, che decider debbono del fatto. Un nuovo albo *non si dee formare per un particolare giudizio, che nel solo caso, che da noi si è esposto nell'articolo* IX. *cioè, quando l' accusato può sopra motivi legali dichiarar sospetto il Preside, che l'ha formato.*

sommaria procedura basta in questi per giudicarli, e la speditezza di questi giudizj è necessaria alla conservazione dell'ordine pubblico, e ad evitare maggiori inconvenienti. Le Romane leggi, e quelle di altri popoli liberi garantiscono questa verità (1). Le *ingiurie di parole*, per esempio, tra persone della medesima condizione, alcune leggierissime offese o danni recati, che la legge non punisce; che o con una tenuissima pena pecuniaria, o con una detenzione nelle carceri di pochi giorni; il poco rispetto, e la poca ubbidienza prestata agli ordini di qualche magistrato, ed altri delitti di questa natura, che chiamar si possono trasgressioni piuttosto, che delitti, e de' quali noi parleremo nel decorso di questo libro, dovrebbero essere *sommariamente* giudicati, e

---

(1) *Veggansi le seguenti leggi*, L. levia 6. D. de accusat. L. unius 18 D. de Quæst. L. nec quicquam 9 §. de plano D. de off. procons. *Riguardo agl'Inglesi leggasi Blakstone* Codice criminale d' Inghilterra cap. xx. *dove parla della procedura* sommaria. *E per quel che si fa in Ginevra, leggasi l' opera, che ha per titolo:* Elementi della procedura criminale di Francia, di Savoja e di Ginevra, Cap. 11

puniti a tenore delle leggi da questo Magistrato, che gli abitanti istessi della comunità dovrebbero sceglie e in ogni anno, coll'approvazione del Preside della Provincia, nella quale è compresa, ed al quale le parti potrebbero appellarsi dalla decisione. I requisiti che dovrebbe avere colui, che aspirasse a questa magistratura, dovrebbero essere una probità conosciuta, una rendita stabilita dalle leggi, ed una onorevole condizione.

La sua giurisdizione non dovrebbe permettergli di fare arrestare, e condurre nelle carceri persona alcuna, fuorchè quando si trattasse d' impedire un grave delitto; di punire la disubbidienza a'suoi replicati ordini; o di punire uno di que' leggieri delitti, a' quali la legge assegna la pena di pochi giorni di carcere, e la cognizione de' quali sarebbe alla sua magistratura affidata; o quando finalmente si trattasse di fare arrestare provvisionalmente il reo di qualche grave delitto, quando fosse notorio, e temer si potrebbe della sua fuga; in questo ultimo caso egli dovrebbe subito partecipare al Preside le sue disposizioni, ed aspettare i suoi oracoli. Questo magistrato, come si è detto, dovrebbe essere il conservatore della pace. La sua principal cura dovrebbe dunque essere di accordare le parti tra loro, di

rappacificarle sempre, che si potrebbe, e di non venire al giudizio, se non quando tutt'i mezzi di riconciliazione si sarebbero adoprati. Egli dovrebbe anche essere, come si è detto, il conservatore del buon ordine nella sua comunità. Dovrebbe dunque essere anche sua cura, di dare tutte quelle disposizioni economiche, che potrebbero evitare e prevenire qualunque disordine. Finalmente, come ispettore della sua comunità, egli dovrebbe anche partecipare al Preside tutt'i delitti, che si commetterebbero nella sua comunità, senza però esser nell'obbligo d'indicarne gli autori, affinchè il Preside dar potesse gli ordini opportuni al Magistrato accusatore, quando alcun privato cittadino non si presentasse in giudizio come accusatore; egli dovrebbe anche *costare*, per servirmi dell' espressione de' Criminalisti, il *corpo del delitto* in tutti que' casi, che richiedono questo esame (1).

Queste combinate cure richiederebbero, che questa magistratura fosse sempre esercitata da persone degne della pubblica confidenza. Or la lezione fatta dal popolo favorirebbe questa opinione. La sua durata ristretta ad un anno, impegnerebbe

(1) *Questi sono i delitti, che i Forensi chiamano* facti permanentis. *Ved. nel cap. XV. il canone ultimo.*

Colui, che ne sarebbe ornato, ad esercitarla con zelo e con onore, per la speranza di esservi richiamato. L' approvazione del Preside sarebbe necessaria, per escludere colui, che nel registro de' pubblici giudizj si trovasse condannato, o *sub judice* per qualche delitto; o che nell' esame, (che dovrebbe sempre precedere all' approvazione) su quella parte della criminale giurisprudenza, che riguarderebbe il suo ministero, non si fosse ritrovato idoneo. L'appellazione da' suoi decreti all' istesso Preside sarebbe un rimedio contro i rapporti di parentela, o d' amicizia, che in alcuni casi potrebbero rendere sospetti i suoi giudizj. Finalmente i requisiti di una rendita annuale: non inferiore a quella stabilita dalla legge, e di un' onorevole condizione, sarebbero necessarj per rendere più difficile la prevaricazione in questo giudice, più luminosa la sua carica, e più confidente il popolo ne' suoi decreti.

Io mi astengo d' immergermi in dettaglio più minuto riguardo a quest' oggetto, per non annojare colui, che legge al quale convien sempre lasciare qualche cosa da pensare. Vi aggiungo soltanto, che nelle capitali, e nelle grandi città, dove, questa magistratura non si potrebbe esercitare da un solo, converrebbe, che que-

ste fossero divise in varj quartieri, il numero de quali dovrebbe esser proporzionato alla loro respettiva popolazione, e lasciare a ciaschedun quartiere la scelta del suo Magistrato, che come quello di ogni altra comunità dovrebbe esercitare l' istesse funzioni colla stessa dipendenza dal Preside della Provincia, dove sarebbe compresa la Città, e coll' istesse leggi.

Che il lettore richiami ora la sua riflessione su questo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, e ne giudichi. Che lo paragoni co' principj poc' anzi sviluppati, e vegga, come senza l' alienazione di parte alcuna del potere, ne sarebbe ammirabilmente ripartito l'esercizio.

La facoltà legislativa verrebbe non solo a lasciare a' Magistrati la facoltà giudiziaria, ma quest' istessa facoltà non sarebbe interamente tra le mani de' Magistrati. Colui, che ha il deposito della forza pubblica, e l' amministrazione della sovranità, non solo non potrebbe farne uso contro un individuo della società senza il consenso di coloro, che hanno il deposito delle leggi, e l' esercizio della facoltà esecutiva, ma costoro istessi, ritenuti da un freno ugualmente forte, non potrebbero far parlare la legge, senza il consenso di altri uomini, che non apparter-

rebbero al loro corpo, e non sarebbero ornati dell' istessa dignità. Colui, che ha fatta la legge, non potrebbe applicarla al fatto; e coloro che dovrebbero applicarla al fatto, non potrebbero decidere all' esisteuza del fatto. Quest' ultima cura, senza della quale il potere legislativo, ed il potere esecutivo rimarrebbero nell' inazione, non verrebbe affidata ad uomini, che formerebbero un' assemblea permanente, nella quale aver potessero il tempo da conoscere in qual maniera essi potrebbero far servire il loro potere al loro interesse. Scelti di continuo dal popolo, essi vi tornerebbero di continuo. Investiti di un precario ministero, essi non potrebbero neppur prevedere le occasioni, nelle quali verrebbero invitati ad esercitarlo. Il loro considerabile numero, la brieve loro durata, e la moltiplicità delle ripulse accordate dalla legge al reo, produrrebbero questo prezioso effetto. Le cose sarebbero combinate in maniera, che il potere giudiziario, questo potere di sua natura così formidabile, che dispone, senza poter incontrare resistenza alcuna, della vita, dell'onore e delle sostanze de'cittadini; questo potere che malgrado tutte le precauzioni; che si possano prendere per restringerlo, dee nulla dimeno rimanere, in un certo modo, arbitrario: que-

sto potere, io dico, esisterebbe nella società; riceverebbe la maggiore possibile restrizione; corrisponderebbe interamente all'oggetto della sua destinazione, e non sarebbe nelle mani di alcuno. Non vi sarebbe un uomo nella società, che un cittadino vedendolo potrebbe dire: *questi può decidere della mia vita, o della mia morte*.

Ecco la felice combinazione, che si otterrebbe dal nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, che io propongo. L'armonia, che ha questo co' principj antecedentemente sviluppati, mi dispensa dal farne l'apologia. I seguenti capi, ne' quali si svilupperanno le ultime due parti della procedura, e si esporrà finalmente l'ordine e le solennità di questi giudizj; e più di ogni altro, la II. parte di questo libro, dove si manifesteranno le nostre idee sul Codice penale, distruggeranno quelle difficoltà, che non era questo il luogo di prevenire.

Contentiamoci della chiarezza, colla quale si è cercato di esporne le diverse parti, e di dar termine a questa interessante teoria col far voti, affinchè un piano così semplice, e così favorevole alla civile libertà, sia sostituito al più mostruoso, al più complicato, a quello, nel quale l'innocenza è più esposta, e l'im-

punità più favorita. Se vi è mai un tempo, nel quale questa speranza possa esser ben fondata, e questi voti esauditi, è sicuramente quello, nel quale noi viviamo. Una gloriosa emulazione di distinguersi colle utili novità, si è manifestata su'troni. L' opinione, che regna su' re, e la filosofia, che oggi regola l' opinione, han già promessa l' immortalità al monarca, che distinguerà il suo regno con una riforma in questa parte della legislazione, che più da vicino interessa la civile tranquillità. Felice quel popolo, ove questa correzione avrà effetto; ma più felice quel re, che sarà il primo a darne l' esempio Il *circo* è aperto, la ghirlanda è preparata; ma gli atleti, che si presenteranno su questa arena, non debbono ignorare, che i fiori della corona della gloria si appassiscono, allorchè passano sopra un secondo capo.

CAPO XX.

Quinta parte della Criminale procedura La Difesa.

Io dovrei immergermi in un immenso dettaglio, se indicar volessi tutt' i mezzi di difesa, che secondo il nostro piano offrir si potrebbero all' accusato, per sostenere la sua innocenza. Siccome questi nascono dallo spirito istesso della legislazio-

ne crimiuale, è chiaro, che inutile, ed estranea al mio argomento sarebbe una simile ricerca. Io non scrivo per gli avvocati, ma pe' legislatori, ed il legislatore non dee far leggi per indicare, con quali argomenti l' accusato possa giustificarsi: Determinando il valore delle pruove legali, e l' ordine, e le solennità de' giudizj, egli somministra nel tempo istesso all' accusato i motivi, da' quali dedurre la sua difesa. Quello, che si appartiene al legislatore, è di stabilire non gli argomenti, ma il *modo* della difesa. Or su quest' articolo vi sono alcuni interessanti oggetti da osservare. Bisogna prima di ogni altro esaminare, se l' arte oratoria debba aver luogo nel foro. Consultiamo la ragione, e vediamo ciò, che essa ci dice.

Il giudice non porta nel tribunale della giustizia un'anima libera, egli non è che l' organo della legge. Se questa è inflessibile, il giudice dev' esserlo ugualmente, se questa non conosce nè l' amore, nè l' odio, nè il timore, nè la pietà, il giudice dee come essa ignorare queste passioni. Applicare il fatto alla legge, è l' unico oggetto del suo ministero, egli non può dunque commuoversi in favore di una delle parti senza tradirlo. Se egli ha un cuore sensibile, un' anima facile ad appassionarsi, quest' è un inimico della giu-

stizia, ch' egli dee fare i maggiori sforzi per lasciare fuori le porte del santuario delle leggi. L'imparzialità del suo giudizio richiede una fermezza di animo, ed una insensibilità di cuore, che sarebbe viziosa in qualunque altra occasione. Or l' oggetto dell'*arte oratoria del foro* (secondo l'idea comune, che si attacca a questa espressione) è per l'appuuto di distruggere queste due qualità, che deve avere un giudice nel mentre, ch' esercita le sue terribili funzioni. Esagerare l' atrocità del delitto, se si accusa, esagerare i motivi del delitto, se si difende; indagare le varie passioni de' giudici, per richiamarle sul soggetto, che si prende di mira; eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira; e la compassione, il furore, o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione l' entusiasmo della immaginazione; parlare al cuore, quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice, quando non è possibile persuaderlo: ecco ciò, che comunemente si chiama arte oratoria del foro, arte perniciosa, arte destruttrice della giustizia, arte ch' espone l'innocenza, e favorisce l' impunità.

Richiamando alla nostra memoria le leggi di quei popoli, presso i quali la severità della giustizia non lasciava quel funesto arbitrio a' giudici, che tra noi si chiama coll'illusorio nome di *equità*,

noi troveremo l'arte oratoria proscritta dal foro. Presso gli Egizj l'accusatore, non poteva accusare, e il reo non poteva difendersi, che per iscritto (1). Egli doveva affidare a questo muto interprete de' suoi sentimenti la difesa della sua causa I legislatori di questo popolo temettero, che i gesti, il tuono e le lagrime, e quell'enfasi patetica, che accompagna la viva voce di un uomo, che animato da una forte passione, vede in coloro, che lo ascoltano, gli arbitri della sua sorte, temettero, io dico, che queste seduzioni diminuir potessero la fermezza del giudice, potessero risvegliare la sua sensibilità, richiamare la sua compassione, ed indebolire il sovrano impero della legge. Nella China, dove malgrado gli apparenti vizj della sua costituzione, le leggi, e non gli uomini son que', che comandano, si trova l'istesso uso introdotto fin da un immemorabile tempo (2),

In Sparta non era proibita la viva voce; ma il linguaggio doveva esser con-

---

(1) *Diodoro* Lib. 1. p. 86. 87.

(2) *V. Anc. Relat. des Indes e de la Chine p.* 194. 203. *Rec. des Voyag. Holland. Tom.* 1. 351. 552.

ciso, e breve il discorso (1). In Atene l' Areopago non permetteva, nel principio, alle parti di servirsi del ministero degli Oratori (2). La legge temeva le seduzioni dell' eloquenza. Nel progresso del tempo permise all' accusato di farsi difendere; ma era severamente proibito all' oratore ogni esordio, ogni digressione, e la commozione degli affetti (3) Socrate citato innanzi a questa augusta assemblea, s' interdisse tutti gli artifizj d' un eloquenza patetica. Un oratore, che avesse cercato di muover le passioni, ne sarebbe stato cacciato come un vile prevaricatore. Un araldo gli ricordava la legge, primacchè cominciasse aparlare, e gl' imponeva silenzio subito che usciva dallo stato della quistione (4) Io non so perchè si debba punire il difensore di un reo, che cerca di corrompere un giudice col danaro, e gli si debba poi permettere di sedurlo co' tratti

---

(1) *Ubbon. Emm. descript. Reip. Lac. in Thesaur. Grævii Tom.* 4.

(2) *Sest. Empir. adv. Rhet. L.* 2. *p.* 304.

(3) *Μηδε προιμιαζεσθαι, μιδ οικτιζεσθαι, μιδ εξω τȢ πραγματος λεγειν. Neque præfantor, neque affectus movento, neque extra rem dicunto. Pollux Lib.* VIII. *cap.* X. *Arist. Rhet. L.* 1. *c.* 1. *init.*

(4) *Arist. loc. cit. Quintil. Inst. Lib.* 6. *cap.* 1.

d'un eloquenza patetica. I mezzi sono diversi, ma l'effetto è l'istesso. La legge dovrebbe vedere nell'uno, e nell'altro caso un ribelle, che cerca di distruggere il suo impero. Questa verità conosciuta nell'Egitto, nella China, in Sparta, ed in Atene; questa verità fortemente inculcata dal divino Platone (1), fu trascurata da' legislatori di Roma. L'introduzione de' popolari giudizj dette origine a quel funesto abuso dell'eloquenza, che si faceva dagli oratori, tanto allorchè difendevano, quanto allorchè accusavano. Ne' *gran comizj* il popolo era nel tenpo istesso legislatore, e giudice. Ogni sentenza era una legge, ogni decreto era un atto di sovranità. L'oratore dunque, che parlava, non aveva il giudice avanti agli occhi, ma aveva il sovrano, che poteva rivocare la legge, che poteva sospendere l'osservanza. Egli ne implorava il favore quande la giustizia non sosteneva la causa.

---

(1) *Qui judicaturi sunt*, dic' egli, *nullo modo litigantes permittant aut jura, re persuadendi caussa, aut sibi generique suo imprecari, aut turpiter supplicare, aut commiseratione muliebriter uti: sed quod justum putant, mansuete doceant, et docentem audiant. Quod si ab his aberrat, ad rem a magistratu reducatnr. Plat. de Legib. Dialog.* XII.

del suo cliente. Sarebbe stata un'ingiustizia il proibirgli qualunque mezzo, che potesse richiamare o la pietà, o l'affezione di un giudice, che senza commettere alcun delitto, senza abusare de' suoi dritti, poteva assolvere un reo, ancorchè manifestamente convinto.

Le ferite riportate nelle guerre, i servizj recati alla patria, le lagrime de'figli, e de' parenti, le umili preghiere dell' accusato, qualche improvviso accidente richiamarono infatti più di una volta o la gratitudine, o la pietà, o la superstizione del popolo, e produssero l'assoluzione di molti rei convinti. Noi sappiamo, che Manlio Aquilio dovette alla prima la sua salvezza (1), Servio Galba alla seconda (2),

---

(1) *Cicerone loda l' espediente, che ritrovò l' Oratore Marco Antonio avo del Triumviro per liberare dalla meritata pena Manlio Aquilio già convinto di concussione. Egli lacerò tutto ad un tratto la sua tunica, e mostrò al popolo le ferite, che ricoprivano il suo petto*. Cic. in Brut. C. 62. *e in* Ver. Lib. v. C. 1.

(2) *Cum a Libone Tribuno plebis Ser. Galba pro Rostris vehementer increparetur...... reus pro se jam nihil recusans, parvulos liberos suos, & Galli sanguine sibi conjunctum filium, flens commendare*

e P. Claudio alla terza (1). Valerio Massimo (2) ci ha lasciata una copiosa enumerazione di casi a questi simili, i quali nel tempo stesso, che ci mostrano l'esercizio, che il popolo faceva de' suoi sovrani dritti ne' giudizj, giustificano i mezzi, che dagli oratori si adopravano per placarlo e commuoverlo. Ma questa ragione non poteva più reggere, allorchè non al popolo, ma a' loro tribunali si rimetteva l'affare. Istruite le *perpetue* ed *ordinarie questioni*, la legge doveva frenare quest' oratoria libertà. Bisognava riflettere che il tribunale del pretore non era, come il popolo legislatore, e giudice nel tempo istesso; che questo tribunale non poteva discostarsi dalla legge senza abusare della sua autorità, che non poteva assolvere,

---

cœpit: eoque facto mitigata concione, qui omnium consensu periturus erat, pene nullum triste suffragium habuit. Valer. Maxim. Lib. VIII. c. I.

(1) *La pioggia sopravvenuta nel tempo, che l' assemblea del popolo si era convocata per giudicarlo, fece disciorre la concione, e risolvere, che più non si convocasse a quest' oggetto, per non opporsi al volere degli Dei. Cicer.* I. de Divinat. e II. de Natura Deorum.

(2) *Lib.* VIII. *cap.* I.

quando bisognava condannare; nè diminuire la pena, quando la legge l'aveva fissata. *I lodatori, i deprecatori*, le lagrime, e i sospiri delle mogli, de' figli, e de' parenti, e tutte quelle insidie, che si tramavano contro la giustizia de' giudici, dovevano allora esser proscritte come ogni altra specie di oratoria seduzione (1). Ma quest' oggetto sfuggì dagli occhi de' legislatori di Roma. L'uso prevalse alla ragione, e si tenne l'istesso metodo innanzi al pretore, ch' era il depositario della legge, che si era tenuto innanzi al popolo, che n'era l'autore.

L' esempio di Roma non dee dunque addursi in favore della tolleranza di un disordine, che regna oggi in quasi tutta l'Europa. Io non ho rapportati questi fatti se non per mostrare, che ne' paesi, dove

(2) *Vegg. Sigonio* De Judiciis. Lib. 11. c. xix. de Laudatione, *e Polleto Hist. Fori Rom. lib.* 11. *c.* 4. § Laudatores, & deprecatores, *e veggasi più di ogni altro quel luogo di Asconio in Orat.* pro Scauro, *che comincia :* Laudaverunt Scaurum consulares novem &c. *dove si potrà vedere una dipintura esatta dell' eccesso, al quale era giunto in Roma quest' abuso, e veggasi anche ciò che l' istesso ci dice su quest' oggetto nella Corneliana.*

la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, le seduzioni dell'eloquenza sono state proscritte da'tribunali e che se sono state tollerate in Roma, quest'è derivato da tutt'altro principio, fuorchè da uua maggior diligenza nel favorire la difesa dell'accusato.

Per determinare dunque con maggior precisione le idee io dico, che il legislatore dovrebbe concedere al reo tutt'i mezzi possibili di difesa, ma niuno di seduzione; che dovrebbe permettergli di farsi assistere da uno, o più avvocati in tutti i passi della procedura; di servirsi del loro ministero, così nelle rifiute de' giudici del fatto, come in quelle de' testimonj predotti dall' accusatore; di farli parlare per lui tanto nell' esposizione del fatto, quanto in quella del dritto, di lasciargli in qualunque caso uno spazio almen di dieci giorni per prepararsi alla difesa (1) e conce-

---

(1) *Questo dovrebbe aver luogo nel caso, che l' accusa si producesse nel tempo istesso della sessione, o si dovesse discutere in una sessione straordinaria: perchè in qualunque altro caso vi sarebbe sempre quest' intervallo tra l' accusa, ed il giudizio, giacchè, secondo il proposto piano, vi sarebbe sempre un' intervallo di tre mesi tra una sessione, e l' altra, ciocchè farebbe, che l'accusa non potrebbe mai esser meno di dieci giorni anteriore al giudizio.*

dergli una maggior dilazione, quando le circostanze del fatto fossero tali, che non potrebbe il reo giustificarsi senza un maggiore spazio di tempo. Il Preside dovrebbe in questo caso trasportare il giudizio ad un' altra sessione (1). Niuno di questi soccorsi dovrebbe esser negato al reo, ma quell' abuso di eloquenza, quelle seducenti e patetiche descrizioni, quelle apostrofi alla moglie, ed a' figli del reo, che si fan piangere, per invitare i giudici a tradire piangendo la giustizia; quell' esagerate narrazioni de' beneficj, che il reo ha fatti; o è nello stato di fare alla socie-

(1) *Niente di più facile ad avvenire, che la difesa di un reo dipenda dalla testimonianza d' un assente. In questo caso il reo a spese sue lo farebbe presentare in giudizio, o il Preside lo farebbe interrogare dal giudice di quel paese, ove egli si ritrova. Quest' operazione ha bisogno di tempo. Vi sono anche altre cause, per le quali è necessario posporre il giudizio. Io non le rapporto, ma mi contento di rimettere il lettore alle seguenti leggi Romane, dove son tutte comprese*. L. *I* & 2. C. de dilationib. L. quæsitum 60. D. de re judicata. L. 36. & L. 44. D. de jud. L. 23. §. ult. D. ex quib. caus. maj. *Veggasi anche ciò che dice Cicerone* in Verrem Lib. 1. c. 9. & ibi Ascon.

tà, in una parola, tutto ciò, che tende a muovere la pietà, e non la giustizia de' giudici dovrebbe essere severamente interdetto, ed al difensore, ed al reo. Colui, che presiede al giudizio, dovrebbe invigilare sulla rigorosa osservanza di questa legge, e dovrebbe all'esempio degli Areopagiti, imporre silenzio, e punire colui, che ardirebbe di violarla.

Più: I Romani avevano due diverse specie di orazioni: la *continua* e l'*interrotta*. Quella era seguita, e questa era mescolata dalle interrogazioni de' testimonj, dalla manifestazione de' documenti, ed era interrotta dalle altercazioni delle parti (1). Or lasciando a' Romani la prima, noi dovremmo adottare la seconda. Non ci è miglior mezzo per discoprire la verità, quanto questo. Se ad un argomento di una delle parti l'altra rispondesse, senza aspettare, che quella infilzando molti debolissimi, e qualche volta falsi argomenti, facesse coll'unione di questi un'illusione, che ottenuta non avrebbe, quando a ciascheduno di essi si fosse risposto; allora tutto l'incantesimo dell'eloquenza si perderebbe, e la verità comparirebbe in tutta la sua semplicità in tutto il suo splendore

(2) Polleti Historia Fori Romani Lib. IV. Cap. XII. XIII.

Ma quali dovrebbero essere i difensori ? La scelta di questi dovrebbe esser libera, e la legge non potrebbe frenare questa libertà senza un' ingiustizia. Essa non dovrebbe far altro, che offrire un difensore al reo, quando o per la sua povertà, o per altri motivi trovar non potrebbe un avvocato della sua causa. L' istituzione di un magistrato difensore, sarebbe dunque necessaria. Ogni provincia dovrebbe averne uno, o più proporzionatamente alla sua popolazione. La cura di questo magistrato non dovrebbe esser quella soltanto di difendere que' rei, che per la loro povertà non potrebbero essere da altri difesi, ma anche di assistere a' tutt' i capitali giudizj, ancorchè il reo richiesto non avesse il suo ministero.

La legge, sempre disposta a dare maggiori soccorsi all' accusato de' più gravi delitti, dovrebbe in questi giudizj dare un rimedio di più contro l' ignoranza, o la mala fede del privato difensore, che il reo avrebbe potuto scegliere. La persona incaricata di una così nobile funzione dovrebbe essere rispettabile quanto la sua carica. Questa dovrebbe esser perpetua, e dovrebbe condurre a'primi impieghi della giudicatura. Nell' esercizio del suo ministero questo magistrato dovrebbe esser soggetto alle stesse leggi di ogni privato di-

fensore. Una profonda cognizione delle leggi, ed una conosciuta probità dovrebbero essere i suoi requisiti; una facilità di ordinare le proprie idee, e di comunicarle agli altri dovrebbe essere il suo talento; ed una sensibilità di cuore, unita alla tolleranza della fatica, dovrebbero indicare il suo carattere morale.

CAPO XXI.

Sesta parte della Criminale procedura.

La sentenza

Io debbo quì richiamare la riflessione di colui, che legge sulle idee antecedentemente sviluppate.

Da quel che si è osservato finora, si vede, che secondo il nostro piano quattro diversi giudizj dovrebbero precedere la sentenza. I primi tre dovrebbero essere affidati a' giudici del fatto, e l'ultimo a' giudici del dritto. Fra i tre affidati a' giudici del fatto, si è detto, che il primo dovrebbe cadere sull'esistenza, o non esistenza della pruova legale (1); il secondo sulla verità, falsità, o incertezza dell'accusa; il terzo sul grado del delitto. Quello de' giudici del dritto non dovrebbe riguardare, che l'applicazione del fatto alla legge.

Terminata dunque la difesa, duando

(1) *Cap. XV. Can.* 12 *e la nota, che l'illustra.*

il fatal momento del giudizio fosse già giunto, quando uno de' giudici del dritto avesse già riepilogato ciò che da una parte, e dall'altra si è detto, allora il Preside dovrebbe prima di ogni altro domandare a' dodici scelti per decidere del fatto, quale sia il loro giudizio sull' esistenza, o non esistenza della pruova legale. In questo giudizio preliminare i giudici del dritto non dovrebbero aver altra influenza, se non quella, che loro dà la cognizione delle leggi. Essi dovrebbero minutamente istruire i giudici del fatto delle disposizioni della legge, sulla pruova della quale si tratta, e quindi indicarne loro l' applicazione al caso, che si agita. La pruova, per esempio, addotta dall'accusatore, essendo testimoniale, essi dovrebbero esporre loro quali siano per legge i testimonj idonei, di qual natura debbano essere le loro testimonianze, e quanti se ne richieggano per formare una pruova legale. Essi dovrebbero quindi applicare questa regola alla pruova addotta dall'accusatore; far loro vedere, se i testimonj da lui prodotti sieno idonei, se sieno nel numero fissato dalla legge, e se le loro deposizioni sieno quali essa le richiede per costituire la pruova *testimoniale*.

Disposte così le cose, i dodici giudici del fatto dovrebbero deliberare sull' esistenza, o non esistenza di questa pruova;

Siccome questa sarebbe una parte del giudizio del fatto, e siccome la legge non affiderebbe che ad essi questo giudizio, è chiaro, ch'essi potrebbero discostarsi dal parere de' giudici del dritto senza abusare del ministero, che loro viene affidato. E' necessario secondo il nostro piano, ch' essi siano istruiti delle disposizioni delle leggi, è utile, che vengano anche illuminati sull'applicazione, ma dev' essere nel loro arbitrio di aderire, o no, al parere di chi gl' istruisce. La differenza, che verrebbe a passare tra questo primo giudizio sull' esistenza della pruova legale, ed il secondo sul merito dell' accusa, è che nel primo un' ingiusta decisione sarebbe punibile, e nel secondo non potrebbe esserlo. Io mi spiego:

Il giudizio dell' esistenza o della non esistenza della pruova legale, non dipende dalla moral certezza del giudice, ma da' caratteri della pruova istessa. Il giudice può, malgrado l' esistenza di questa pruova, non esser persuaso della verità della accusa, ma non può dubitare se esiste la pruova legale, o non esista. Questa è una questione che la legge ha decisa, quando ha già detto: *se la pruova prodotta dall' accusatore ha questi requisiti, io voglio, che si consideri come pruova legale*. Nella decisione dunque

dell' esistenza della pruova legale, il giudice non può ingannarsi, che volontariamente. Egli è dunque punibile. Ma non può dirsi l'istesso riguardo al secondo giudizio. In questo il giudice deve indicare la sua moral certezza. Or io posso senza delitto creder vero ciò ch' è falso, e falso ciò, ch' è vero (1). La legge non può punire un errore involontario. E se posso ingannarmi involontariamente, non posso esser punito, se m'inganno volontariamente. Chi potrebbe sapere se indicando io ciò che credo, indichi ciò, che non credo? Nel secondo giudizio dunque il giudice, ancorchè tradisca la sua coscienza, non può esser punito, giacchè non può sapersi, che da Dio, quando egli la tradisce, e quando non fa che manifestarla.

La legge gli opporrebbe appunto per questo il freno della pruova legale. Quando egli avesse deciso dell' esistenza, o della non esistenza di questa pruova, l'arbitrio, che gli resterebbe, sarebbe molto frenato da questo primo giudizio, e se potrebbe essere impunemente iniquo nel secondo giudizio, non potrebbe esserlo ugualmente nel primo. Sarebbe anche fre-

(2) *Veggasi ciò che si è detto nel capo XIII. sulla certezza.*

nato dal rispetto per l'opinione pubblica quando tutte queste disposizioni preparatorie al giudizio fossero pubbliche, ed eseguite al cospetto di chiunque volesse concorrervi; quando il reo non potesse esser costretto a comparire, ed a rispondere, che in un luogo, il cui accesso fosse libero a tutti; quando l' accusatore allorchè accusa, i testimonj, allorchè depongono, il reo, allorchè si difende, il giudice del dritto, allorchè istruisce i giudici del fatto sulle disposizioni delle leggi, relative a quella specie di accusa, e di pruove, avessero innanzi agli occhi il pubblico, che li giudica. Sarebbe finalmente frenato dal prezioso metodo dell' unanimità de' suffragj, che renderebbe vana l' iniquità, o l' ignoranza, o l' illusione di undici di questi giudici a fronte delle virtù, e de' lumi di un solo. Io prego il lettore di rileggere quel che si è detto su questo proposito ne' capi XIII. e XIV., per poter più facilmente comprendere ciò, che io non posso quì maggiormente sviluppare senza ripetermi.

Riprendiamo l' ordine delle nostre idee. Quando il primo giudizio sull' esistenza della pruova legale fosse coll' unanime suffragio de' XII. giudici già terminato, bisognerebbe venire al secondo. Il Preside dovrebbe fare loro una seconda

domanda: *Cosa pensate voi dell' accusa?* Allora i XII. giudici dovrebbero per la seconda volta ritirarsi in un luogo segregato, e restar in quello finchè unanimemente non avessero proferito il loro giudizio. In questo giudizio, essi dovrebbero, come si è detto (1), combinare la loro moral certezza col giudizio, che han dato sull' esistenza, o non esistenza della pruova legale. Se essi avessero detto nel primo giudizio, che non esiste la pruova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar vera l'accusa; ma dovrebbero dichiararla o *falsa* o *incerta*. Dovrebbero dichiararla *falsa*, allorchè la loro moral certezza gl' induce a credere, che l' accusato fosse innocente del delitto, che gli viene imputato. Dovrebbero dichiararla *incerta*, quando malgrado il difetto della pruova legale, essi lo credessero effettivamente reo.

Dalla maniera istessa, quando nel primo giudizio si fosse deciso in favore dell'esistenzadella pruova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar *falsa* l' accusa, ma dichiarar la dovrebbero o *vera o incerta*: Vera, quando per loro moral certezza fossero persuasi della verità dell' accusa: *incerta*, quando malgrado l' esisten-

---

(2) *Cap. XIV.*

accusa ; si sospenderebbe il giudizio ; quando si fosse dichiarata *incerta*, si condannerebbe il reo alla pena stabilita dalla legge a quel tale delitto, ad a quel tal *grado*, quando si fosse dichiarata vera. Nel primo caso l'accusato riacquistar dovrebbe colla sua libertà il suo onore, e tutte le prerogative della cittadinanza. Egli non potrebbe più esser richiamato in giudizio per l'istesso delitto. Egli potrebbe senza un nuovo giudizio obbligare l'accusatore alla *riparazione del danno*, o intentare contro di lui il giudizio di calunnia. Noi parleremo da qui a poco più distintamente di questo ultimo oggetto. Nel secondo caso il reo riacquistar dovrebbe la sua libertà personale, ma restando *sub judice*, egli non potrebbe partecipare a tutte le prerogative della cittadinanza (1). Egli potrebbe esser richiamato in giudizio per l'istesso delitto, quando l'accusatore produr potesse nuove pruo-

(1) *Bisognerebbe restituirgli la sua libertà personale, perchè non è giusto dare una pena certa per un delitto incerto. Bisognerebbe lasciarlo sospeso dalle prerogative della cittadinanza, perchè un uomo, ch' è* sub judice *per un delitto, finchè non abbia dimostrata la sua innocenza, non*

ve contro di lui (1); egli potrebbe anche richiamare il giudizio, quando potesse produrre nuovi argomenti della sua innocenza. Finalmente nell'ultimo caso, quando la sentenza contenesse la condanna alla pena stabilita dalla legge, non vi sarebbe più alcun adito alla sua difesa. In un sistema giudiziario così favorevole all'accusato, non dovrebbe esservi pel reo condannato dritto ad appellazione alcuna. Quale maggior appellazione, che l'unanime giudizio di ventidue giudici, nella scelta de'quali, secondo il piano da noi proposto (2), il reo avrebbe tanta parte? Qual maggior appellazione, che l'uniforme parere di dodici probi cittadini, i quali, ancorchè fossero tutti o disposti a tradire la loro coscienza, o tutti ciecamente prevenuti contro del reo, ancorchè non vi fosse tra loro neppure un solo, che volesse sostenere la causa della verità, o che fosse bastantemente illuminato per iscoprirla, ancorchè, io dico, tutti questi impossibili morali si avverassero, non potrebbero nulla dimeno dichiarar reo l'accusato, se contro di lui non esistesse almeno la pruova legale?

---

merita la pubblica confidenza. Questo si praticava anche in Roma.

(1) *Veggasi il Capo XIII.*

(2) *Vedi il Cap. XIX.*

Ma si domanderà: Non sono forse essi istessi, che decidono dell' esistenza di questa pruova? E' vero che in questa decisione, la loro mala fede non potrebbe rimanere occulta, come si è provato; è vero, che in questo caso il loro giudizio sarebbe evidentemente ingiusto, ma intanto un innocente non avendo altro rimedio non sarebbe forse vittima del loro delitto? A questo pericolo, malgrado che rimotissimo, la legge non potrebbe forse opporre qualche rimedio? L'umanità, che dirige sempre le mie idee, allorchè mi si presentano oggetti, che tanto interessano la civile libertà, mi obbliga quì ad adottare l' espediente ritrovato dalla Britannica legislazione coll' aggiugnervi anche qualche cosa di più. Presso gl' Inglesi nè l'accusatore, nè il reo può mai appellarsi dal giudizio de' giurati, ma se questo è evidentemente ingiusto, ed erroneo, e se non è in favore del reo, ma contro di lui, in questo solo caso può non il reo, ma il magistrato, che presiede, cercare al re un secondo giudizio, ed ottenutone il permesso, si rimette l' affare alla corte del banco del re, si convoca una nuova assemblea di piccioli giurati, e si comincia da capo il giudizio, come se non si fosse mai parlato del primo (1). Per applicare dunque questo rimedio della Bri-

V. cap. 16.

tannica legislazione al nostro piano, e per renderlo anche più efficace, noi proponiamo, che quando il primo giudizio de' giudici del fatto sull' esistenza della pruova legale fosse manifestamente erroneo, e che da questo primo errore si fosse passato al secondo, cioè di considerare come *vera* l' accusa, allora prima, che i giudici del dritto proferissero la sentenza, il Preside potrebbe cercare al re un nuovo giudizio, con altri giudici scelti dall' istesso suo albo, ed in questo scoprendosi la malizia de' primi, dovrebbero questi esser puniti, e l' accusato liberato dalla pena, che ingiustamente gli sarebbe pervenuta dal primo giudizio. Noi, ad esempio degl' Inglesi, non concediamo al reo la libertà di far questa richiesta, perchè per un pericolo rimotissimo s' introdurrebbe un male continuo. Ogni reo condannato giustamente dal giudizio de' *giudici del fatto* appellerebbe, e la giustizia perderebbe quella celerità ch' è tanto necessaria all' ordine pubblico. Bisognerebbe lasciare questo dritto al solo magistrato, che presiede, e nel solo caso di un giudizio manifestamente erroneo.

Fuori di questo caso la decisione de' giudici del fatto dovrebbe essere immediatamente seguita da quella de' giudici del dritto, che, applicando il fatto alla legge, indicar dovrebbero la sentenza.

Ecco ciò, che dovrebbe precedere, ed accompagnare quest' atto della criminale procedura. Vediamo ora ciò, che dovrebbe seguirlo. Se la sentenza può assolvere il reo, sospenderne il giudizio, e condannarlo, vediamo quali dovrebbero esser le appendici di ciascheduna di queste tre sentenze.

CAPO XXII.

APPENDICI DELLA SENTENZA CHE ASSOLVE, O SIA

Della riparazione del danno, e del giudizio di calunnia.

Assoluto l' accusato, la legge non può negargli il dritto ad una di queste due cose. O che l' accusa sia stata prodotta dal Magistrato accusatore, o da un privato cittadino, l' accusato, che ha dovuto sacrificare la sua pace, e la sua tranquillità alla vigilanza del governo, ed all' ordine pubblico, dev' esser compensato di questo sacrifizio, dev' esser anche vendicato, se non per errore, ma per la mala fede del suo accusatore è stato esposto

a' disastri, alle spese, ed a' rischi di una giudiziaria procedura. Per ottener la prima di queste due cose, per ottenere la sola *riparazione de' danni*, non si dovrebbe ricorrere ad un nuovo giudizio. Se involontariamente io reco un danno ad alcuno, la legge non mi punisce per questo, ma mi condanna a ripararlo. La buona fede può esentarmi da' rimorsi, ma potrebbe essa liberarmi dalla riparazione? Ancorché l' accusatore abbia dunque avuto ragioni da credere, che colui, ch' egli ha chiamato in giudizio, fosse effettivamente reo del delitto, che gli ha imputato, subito, che questi viene assoluto dall' accusa, il suo errore deve esser considerato non come un delitto, che meriti pena, ma come un danno recato, che meriti riparazione. La conseguenza dunque necessaria della sentenza assolutoria sarebbe di condannare l' accusatore alla riparazione del danno. Ma il Magistrato accusatore dovrebbe egli avere l' istessa sorte? Quando il reo, ch' egli ha chiamato in giudizio, è stato assoluto, e quando non si può provare il dolo nella sua accusa, dovrebbe egli a proprie spese *riparare il danno*? Non sarebbe questo un motivo da distoglierlo dall' esercizio del suo ministero? L' errore non è forse più scusabile nella persona di colui, che deve *ex officio* ac-

cusare? Le Romane Leggi estesero la loro indulgenza sul Magistrato, che accusava *ex officio*, fino a lasciare impunita in lui la *semplice calunnia*. Noi abbiamo altrove combattuto questo difetto della Romana legislazione (1); ma non per questo crediamo, che sarebbe giusto condannarlo alla riparazione del danno, quando nè *semplice*, nè *manifesta* calunnia vi fosse nella sua accusa, ma soltanto un involontario errore. Per liberarlo da questo rischio, noi proponiamo quì una *cassa di riparazione*. Questa dovrebbe esser destinata alla riparazione del danno cagionato dalle accuse involontariamente erronee, prodotte dal Magistrato accusatore. E' cosa strana, che sin ora non si sia pensato alla erezione di una *cassa* così necessaria. Da per tutto la giustizia ha de' fondi per pagare i suoi ministri, perchè non dovrebbe essa averne, per riparare a' loro errori?

Ma se non l' errore, ma la mala fede comparisce nell' accusa o del magistrato accusatore, o del privato cittadino; se al danno recato si unisce anche il delitto, allora la legge non dee contentarsi della sola riparazione del danno, ma un nuovo

(1) *Veggasi il Capo* 2. *e* 3. *di questo libro*.

giudizio dee permettere, che s' intenti contro l' accusatore; e questo è il giudizio di calunnia. Presso i Romani gl' istessi giudici, che decidevano della sorte dell' accusato, decider dovevano della buona, o della mala fede dell' accusatore (1), e questo secondo giudizio seguiva immediatamente a quello, nel quale il reo era stato assoluto (2). Ma questo metodo poteva aver luogo nel sistema de' criminali giudizj de' Romani, ma non potrebbe adattarsi al nostro piano, senza render molto pericolosa la condizione dell' accusatore. Presso i Romani, come si è veduto, l' accusatore, e l' accusato influivano ugualmente nella scelta de' giudici (3). Ma nel nostro piano noi non abbiamo lasciata questa influenza, che al solo accusato. Non è giusto dunque, che l' accusatore sia giudicato dagl' istessi giudici, che ha scelto il suo inimico. La pena della calunnia dovendo essere quell' istessa, che

---

(1) *Vedi* Sigonio de judiciis *Lib.* II. *Cap.* XXV. Mattei Com. ad Lib. Dig. XLVIII. Tit. XVII. Cap. 3.

(2) *L.* I. C. *de calumniatoribus L. inter* 10. *D. de pub. jud. L*: I. *D. ad* S. C. *Turpillianum*. Veggasi il 12. Capo di questo Libro.

(3) *Vedi il Capo* XVI. *di questo libro*.

avrebbe subìta il reo se fosse stato convinto, coll' infamia di più (1), è giusto, che in un affare di tanta importanza non si neghino all' accusatore divenuto reo que' soccorsi, che la legge gli concederebbe per qualunque altro delitto. Bisognerebbe dunque stabilire, che volendosi o dal reo assoluto, o da qualunque altro cittadino intentare il giudizio di calunnia contro l' accusatore, si dovrebbe procedere in questo giudizio, come in qualunque altro (2). La sola differenza, che dovrebbe passare tra il giudizio di calunnia, e il giudizio di qualunque altro delitto, sarebbe, che se in questo l' accusato di calunnia venisse assoluto, il suo accusatore non potrebbe soggiacere ad un nuovo giudizio di calunnia. Il motivo di questa determinazione si manifesta da se. Per condannare un accusatore come calunniatore, bisogna dimostrare l' esistenza del *dolo* nella sua accusa. Bisogna provare, ch'

---

(1) *V. il Cap. 2. e 3. di questo libro.*

(2) *Si dovrebbe dare al nuovo reo l' istesso dritto alle ripulse de' giudici del fatto, l' istesso adito alle difese, ed in una parola, gl' istessi soccorsi, che la legge darebbe, secondo il nostro piano, al reo di qualunque altro delitto.*

egli non aveva ragione alcuna da crederlo reo, o che se aveva qualche debolissimo indizio contro di lui, aveva nel tempo istesso pruove evidenti della sua innocenza. Or nel nostro caso sarebbe impossibile di dimostrare questo *dolo*. L' assoluzione del reo dopo un giudizio così rigoroso, è un bastante argomento per difendere la buona fede di colui, che ne chiama in giudizio l' accusatore, come calunniatore.

Alla giustizia di questo stabilimento si unirebbero anche due considerabili vantaggi. Il primo sarebbe quello di mettere termine alle conseguenze di un *giudizio*, che potrebbero divenire interminabili senza questo freno. Il secondo, di spaventare maggiormente l' accusatore di mala fede, col liberare da ogni rischio colui, che volesse, dopo il felice esito del giudizio, accusarlo, come calunniatore.

CAPO XXIII.

Altra Appendice della sentenza, che assolve, e della sentenza, che sospende il giudizio.

Volendosi ristabilire l' antica libertà dell' accusa, bisognerebbe prevenire un disordine, che favorir potrebbe l' impunità de' delitti. Questo è la *collusione* dell' accusatore col reo.

Commesso che alcuno ha un delitto, ogni cittadino (1) può, secondo il nostro piano, accusarlo; e ammesso, ch' egli è alla accusa, quest' accusatore diviene l' unico inquisitore (2). Il Magistrato accusatore non potendo comparire in giudizio, che in mancanza di un accusatore privato, non potrebbe impedire al cittadino che ha chiamato in giudizio il reo, di proseguire la sua accusa sino al termine del giudizio. Or, supposto questo, potrebbe qualche volta avvenire, che il reo istesso per liberarsi dallo zelo del magistrato accusatore, facesse comparire in giudizio un accusatore privato, col quale andasse d' accordo; o che, non avendo egli scelto il suo accusatore, corrompesse quegli, ch' è volontariamente comparso, per indurlo a sopprimere dalla sua accusa le vere pruove del delitto, e a non palesare se non quelle, che potrebbero più facilmente essere o contrastate, o distrutte. L' impunità sarebbe la conseguenza di questa secreta intelligenza tra l' accusatore, e l' accusato, e la frode potrebbe allora eludere tutto il

---

(1) *Purchè s' incontrino in lui i requisiti stabiliti dalla legge.*

(2) *Veggasi il capo IV., e V. di questo libro.*

rigore delle leggi. Per impedire un disordine così funesto, le Romane leggi istituirono, come si è osservato, il giudizio di *prevaricazione* (1), e stabilirono pene fortissime contro questo delitto. Esse vollero, che la pena del prevaricatore fosse simile a quella del calunniatore, vale a dire, che all' infamia si fosse unita quella pena, ch' egli colle sue frodi aveva fatta scampare al reo, che aveva accusato (2). Per adattare dunque al nostro piano questo savio stabilimento delle Romane leggi, noi proponiamo il giudizio di *prevaricazione* come un' appendice della sentenza, che assolve, o sospende il giudizio. In questi due casi dovrebbe esser permesso a ciascheduno, e più d' ogni altro al magistrato accusatore di chiamare in giudizio l' accusatore, che ha dati sospetti di collusione col reo. Se questi è stato giá assoluto, il giudizio intentato contro il suo

---

(1) *Cic.* in partitionibus. Plin. *lib.* III epistolarum. Sig. de Judiciis Lib. II. cap. XXV. Marcianus L. 1. D. ad S. C. Turpillianum *Veggasi anche ciò, che si è detto nel secondo capo di questo libro*.

(2) Ved. *Rescrip. divi Severi, & Heliogabili apud Iul. Paul. in L. 6. D. de prævaric.*

accusatore non dovrebbe esporlo a rischio alcuno; ma se dopo la sentenza egli rimasto fosse *sub judice*, se questa non riguardasse, che la semplice sospensione del giudizio, allora se l' accusa di collusione prodotta contra del suo accusatore producesse la condanna di questi come prevaricatore, il reo dovrebbe allora esser di nuovo chiamato in giudizio non più dal primo accusatore, già condannato al taglione ed all' infamia, ma o dal magistrato accusatore, o da colui, che accusato avesse il suo accusatore.

Ecco il freno, che la legge oppor dovrebbe alla *prevaricazione* degli accusatori, ed ecco le appendici della sentenza, che assolve, o che sospende il giudizio (1). Vediamo ora quelle della sentenza, che condanna. Quelle riguardano l' accusatore, e queste il reo.

---

(1) *Per non trascurare cosa alcuna in questo piano, voglio avvertire, che quando la sentenza, che sospende il giudizio, riguardasse un delitto, la pena del quale fosse o pecuniaria, o portasse seco confiscazione de' beni, allora il giudice del dritto dovrebbe dichiarar nulla qualunque alienazione, che il reo far potrebbe o di quella parte delle sue sostanze, che ab-*

CAPO XXIV.

Appendice della sentenza, che condanna; e conchiusione del piano generale di riforma, che si è proposto.

IO scorro rapidamente sopra questi oggetti, che non potrei trascurare senza rendere imperfetto il mio piano, e non potrei distesamente sviluppare, senza annojare colui che legge. La conseguenza immediata della sentenza, che condanna, è l'esecuzione della pena. Vediamo dunque ciò, che la scienza della legislazione dee proporre su questo ultimo articolo della criminale procedura.

Osservando l'oggetto delle pene, noi troveremo, che questo è un esempio per l'avvenire piuttosto, che una vendetta del passato. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti. Esse puniscono sen-

---

bracccerebbe la pena pecuniaria, o di tutte quando si trattasse dell' intera confiscazione de' beni, fico al tempo, che il reo ottenuto non avesse una sentenza assolutoria. Il motivo di questa disposizione è troppo chiaro, per non obbligarmi da indicarlo.

za odio, e senza livore. Se potessero ispirare l' istesso orrore pel delitto, e dare l' istessa sicurezza alla società, risparmiando il delinquente, esse lo lascerebbero volentieri in preda a' suoi rimorsi, in vece di condannarlo o all'infelicità, o alla morte.

Nel punire le leggi non han dunque tanto innanzi agli occhi il delinquente, quanto coloro che potrebbero esser disposti a delinquere; esse non cercano tanto di moltiplicare nel reo i motivi del suo pentimento, quanto di distruggere negli altri le seducenti attrattive del vizio (1).

Da questo principale oggetto delle pene noi possiam dedurre i principj, co' quali dee dirigersi l' esecuzione della sentenza. Noi possiamo prima d' ogni altro dedurne la prontezza dell'esecuzione. Questa giova alla società, ed al reo. Giova alla società, perchè fortifica, e rende più durevole nell' animo degli uomini l' associazione di quelle due idee *delitto e pena*; giova alla società, perchè, come si è altrove provato (2), quanto maggiore è l'intervallo che passa tra il delitto, e la pena, tanto minore è l' orrore, ch' essa in-

(1) *Nel capo* 19. *art.* 14.

(2) Et poena ad paucos, metus ad omnes perveniat. *Cic.*

spira pel delitto, e maggiore la compassione, ch' eccita pel delinquente. Giova finalmente al reo, perchè o gli accelera il termine della pena, quando questa ha una durata determinata, o gli risparmia il supplizio dell' immaginazione, allorchè si tratta di una pena capitale.

La speranza, questa consolatrice spesso menzognera, ma sempre potente, non abbandonando il reo, che nel momento, nel quale è per essere separato dalla società, e le attenzioni della religione, e le esortazioni del ministro ecclesiastico subentrando subito ad essa, producono nell'animo di quell' infelice una distrazione quasi del pari efficace: esse non gli lasciano, per così dire, neppure il tempo di sentire l' orrore del suo destino. Ma condannare un uomo alla morte, annunziargli la sentenza, e lasciarlo per un lungo tratto di tempo in questa espettazione orribile, è un tormento, che potrebbe solo esprimerne l'eccesso chi avesse avuta la disgrazia di sperimentarlo (1).

---

(1) Morsque minus pænæ, quam mora mortis habet. *Ovid*. Heroid. ep. 1. 10. v. 82. *Seneca nel suo Agamennone fa domandare da uno de' suoi interlocutori:* Mortem aliquid ultra est? *e fa rispondere dall'altro*:

Tra noi un mal' inteso principio di Religione, forse tramandatoci dalla Greca superstizione (1), produce spesso quest'abbominevole perfidia. I nove giorni, che precedono una *solennità*, e gli otto, che la seguono, sono interdetti alle capitali esecuzioni. Se un reo ha la disgrazia di esser condannato un giorno prima di questo tempo, egli dee soffrire le angosce della morte per lo spazio almeno di 20. giorni. Il concorso di due *solennità*, può in alcuni casi anche prolungare quest' intervallo. Una Religione, che prescrive con tanto impegno la giustizia potrebbe essa abborrire in qualunque tempo l' esecuzione de' suoi decreti? Potrebbe essa volere, che per non turbare la rimembranza de' suoi fasti, si aggravasse la pena di un infelice, e si diminuisse il beneficio, che questa dee produrre? (2)

Vita, si cupias mori. Act. v. scen. ultim. vers. 147.

(1) *La legge Attica, che conteneva una simile disposizione, è la seguente.* Δημοσιᾳ μηδενα αποκτιννυναι πριν αν εις Δηλον αφικηται το πλοιον, και παλιν δευρο. Deliorum festos dies, dum Delum itur, ac reditur, damnatorum supliciis ne funestato. *Plat.* in Phædone.

(2) *In Inghilterra quando il ladro è*

L' altra conseguenza, che dipende dagl'istessi principj, è la seguente. Se l'og-

---

condannato alla morte, gli si palesa subito la sentenza, ma se ne pospone l' esecuzione da una sessione all' altra. Si fa, vale a dire, languire in quest' agonia *il reo almeno per* 6. *settimane. In questa guisa, dice un celebre scrittore, dopo essergli tolta la speranza, gli si lascia la vita, come se si desiderasse di fargli maggiormente sentire le angosce della morte, che ha continuamente innanzi agli occhi in un così lungo intervallo. Pare in fatti, che la legge si compiaccia di questa tortura dello spirito molto più tormentosa di quella del corpo, che ha abrogata: essa non abbandona la sua vittima alla morte fisica, se non dopo aver lasciato al più terribile de' carnefici, all' immaginazione, la cura di lacerargli il cuore a brani a brani, e di esaurire per tormentarlo, tutto quello che l' idea di una morte inevitabile, e della quale è stabilito il momento, ha di più orribile.*

I legislatori di Roma non caddero nell' istessa crudeltà. Essi conobbero il vantaggio della pronta esecuzione della sentenza. *Nella* L. 5. C. de custod. reor. *noi troviamo la voce* statim *adoperata per in-*

getto della pena non è la vendetta, ma l' istruzione, l' esecuzione della sentenza dee dunque esser dalle leggi regolata in modo, che sia la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile pel delinquente. Io mi riserbo di manifestare a suo luogo le mie idee su questo soggetto.

L' ultima conseguenza finalmente, che si deduce da questi principj, è la massima pubblicità dell' esecuzione. Se il gastigo, che si fa soffrire ad un delinquente, è un atto pubblico, il primo oggetto del quale è la conservazione de' costumi, ogni sentenza penale, che si esegua o nel silenzio della notte, o ne' luoghi, che non sono accessibili, che a' segreti ministri della giustizia, è dunque un tratto di ferocia, e di tirannia, che defrauda la legge del

---

dicare questa prontezza di esecuzione. E' vero, che nella L. si vendicari 20. C. de pæn. *si trova prescritta la dilazione di* 30. *giorni, per l' esecuzione della sentenza; ma il celebre Cujacio* (in obser. Libris) *ci fa vedere, che questa era un' eccezione alla regola generale, che non aveva luogo, se non in que' casi, ne' quali il Principe aveva prescritta una maggiore, e particolare severità di pena. La* L. cum reis 18. C. de pæn. *conferma l' opinione di Cujacio.*

principale oggetto, che si propone nel punire, e che può solo giustificare in alcuni casi la sua severità (1).

Legislatori dell' Europa, in un secolo come questo, nel regno dell'umanità guidato dal genio della filosofia, seguiterete voi ad autorizzare colle vostre leggi, dettate dall' iniquo spirito della vecchia politica, quell' esecuzioni secrete di quegl'infelici, che per lo più senza avere un cuore malvagio, senza essere ordinariamente colpevoli, che o d' imprudenza, o d'imbecillità, hanno avuta la disgrazia di trovarsi, senza neppure saperlo, rei di Stato? Permetterete voi, che la giustizia vestita delle spoglie di un assassino, cerchi le tenebre della notte, o il silenzio di una solitudine, per occultare i suoi terribili decreti? Qual motivo può giustificare quest' esecuzione, quando il pubblico ignora e il delitto, e il delinquente, e la pena? Se quest' uomo vi è divenuto sospetto, non avete voi un mezzo più giusto per difen-

---

(1) *Quid tam inauditum, quam nocturnum supplicium? cum latrocinium tenebris abscondi soleat; animadversiones quo notiores sunt, plus ad exemplum, emendationemque sufficiunt.* Seneca III. *de ira*.

dervi da' suoi attentati? S'egli non ha peccato, perchè punire un innocente? e se ha peccato, perchè nascondere al pubblico la pena, che ha giustamente meritata?

Lasciate a' deboli tiranni questi deboli sostegni de' loro vacillanti troni. Voi non avete più bisogno di ricorrere a questi mezzi, per conservare il vostro tranquillo impero. I grandi, ed i piccioli conoscono ugualmente l'onnipotenza del vostro braccio, e la loro debolezza. Tutta la destrezza dell'ambizione non si raggira più oggi a contrastarvi un' autorità, che si adora; ma ad esser più vicino alla reggia dalla quale si emana. Voi non avete più rivali da combattere, nè malcontenti da spiare; voi non avete altro, che sudditi da governare, tra' quali, se vi regnano de' vizj, questi infelicemente non sono, se non quelli della servitù.

Profittate dunque delle circostanze felici, nelle quali vi trovate, per abolire questa maniera arcana di punire, ch' è nel tempo istesso inopportuna, ed assurda; che non distoglie dal delitto il malvagio, che l'ignora, ma spaventa, atterrisce, irrita il cittadino onesto, che si vede rapire il vicino, l'amico, il parente, senza sapere quale sia il suo delitto, e quale ne sarà la sorte; che in vece di conservare la tranquillità nello Stato, non fa, che inspira-

re una mesta diffidenza tra il Sovrano ed il popolo; che in poche parole, discredita le operazioni del governo, e confonde i decreti della giustizia cogli attentati della forza. Fate, che l' esecuzione della condanna sia in qualunque delitto così pubblica, come dovrebbe esserlo il giudizio, che la precede. Fate, che ogni mistero inquisitorio sparisca dalla criminale procedura. Sostituite alle delazioni secrete le accuse pubbliche. Date a tutti i cittadini la libertà di accusare, e moltiplicate gl' *inspettori* delle loro azioni Create in tutte le provincie dello stato un Magistrato accusatore, destinato soltanto ad accusare in quel caso, che non vi è chi accusi. Spaventate il calunniatore e il *prevaricatore* colla pena del *taglione*, e dell' infamia, ed assicurate l' innocenza col somministrarle tutt' i mezzi possibili di difesa. Non nascondete all' accusato la sua accusa, ed il suo accusatore, anzi palesategliela nel momento istesso, che vi vien prodotta. Non permettete, che egli sia trattato da delinquente, prima di esser convinto del delitto. Lasciatelo sulla parola di un fidejussore sempre, che la natura del reato, che gli s' imputa, lo permette; e ritenetelo in una custodia, che non sia indegna d' un innocente, quando la prima di queste sicurezze non bastereb-

be ad impedirne la fuga. Permettetegli, ch' egli si consigli in qualunque passo della procedura con chiunque egli voglia. Non lo segregate dal consorzio degli uomini prima di crederlo degno di questa pena. Non l' obbligate ad una confessione, inutile quando è strappata per forza, assurda quando è volontaria. Non gli nascondete i testimonj, che depongono contro di lui, nè le loro testimonianze. Fate, che i giudici alla sua presenza li sentano, e ch' egli possa interromperli, interrogarli, mostrare la fallacia de' loro detti. Non escludete i testimonj prodotti dal reo, come se quelli, che depongono contro di lui, potessero essère i soli organi della verità. Ripartite le giudiziarie funzioni in maniera, che ciascheduno di coloro, tra' quali si dividono, abbia bastante forza per salvare l' innocenza, e niuno ne abbia per opprimerla. Spogliate i feudatarj di un potere, che niun titolo può render legittimo, e che non si può loro lasciare senza perpetuare i disordini, che ci privano di sicurezza, e di libertà. Non accarezzate più questa tigre, che ha perdute le sue unghie. Lanciate con intrepida mano il colpo della distruzione su questo mostro impotente. Bruciate que' diplomi di servitù, e di anarchia, che la prepotenza de' grandi ha in tempi, più in-

proferita, fate che si esegua colà massima sollecitudine, affinchè l' idea del delitto sia sempre vicina all'idea della pena; e fate, che si esegua al cospetto del pubblico, affinchè a niuno sieno ignote le conseguenze del reato. Procurate, che il delinquente sia punito, quando ancora è odiato, e quando l' approvazione pubblica, aumentando il rigore della pena, dà uno spavento di più a colui, ch' era disposto ad imitarne l' esempio. Ordinate, che anticipatamente un araldo convochi il popolo, e gli annunzj il delinquente, il reato, e la condanna. Ornate questa esecuzione con tutti quegli apparati, che possono aumentare l' orrore del delitto, senza inasprire gli spettatori contro al rigore della legge. Coronate, in una parola, il secolo, nel quale voi vivete, coll' adottare un piano di procedura, nel quale mi pare, che si combinino questi tre gran vantaggi: *La maggior sicurezza per gl'innocenti, il maggiore spavento pe' malvagi, e il minore arbitrio pe' giudici*; e dopo di aver corretta questa parte del codice criminale, rivolgete le vostre paterne cure all' altra, che non è meno ingombrata di errori, ma è forse meno difficile a correggersi.

Fine della I. Parte del III. Libro.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI.

PARTE SECONDA

De' Delitti e delle Pene.

CAP. XXV.

Principj generali di questa parte della Criminale legislazione.

Io ristringo tutto il sistema legislativo di questa parte della criminale legislazione in una catena di pochi principj. Questi saranno il fondamento di tutte le idee, che anderemo mano mano sviluppando in questa complicata teoria *de' delitti*, e *delle pene*. Per poco, che si conosca la materia, che si tratta, si converrà dell' importanza di queste premesse. Lasciamo gli esordj, e veniamo all' esposizione de' principj.

1. Se le leggi sono le formole, ch' esprimono i patti sociali; ogni trasgressione della legge è dunque la violazione di un patto.

2. Se i patti sociali non sono altro,

che i doveri, che ogni cittadino contrae colla società, in compenso de' dritti, che acquista; ogni violazione di un patto dee dunque esser seguita dalla perdita di un dritto.

3. Se i dritti, che acquista il cittadino sulla società, si riducono tutti alla *conservazione*, ed alla *tranquillità* non interrotta del godimento della sua vita, del suo onore, della sua proprietà così *reale*, come *personale*, e di tutte le altre prerogative della sua politica condizione (1); ogni delitto dee dunque produrre o la perdita, o l'interruzione di uno di questi beneficj.

4. Se un cittadino può con un solo delitto violare tutt' i patti sociali; egli può dunque per un solo delitto esser privato di tutt' i sociali dritti.

5. Se tutti questi dritti non sono ugualmente preziosi, e se non tutt' i delitti sono ugualmente funesti alla società; è giusto, che colui, che si astiene dal delitto più grave, e che commette il meno grave, conservi il dritto più prezioso, e perda il meno prezioso.

6. Se il valore relativo de' sociali dritti può variare colla diversità delle politiche circostanze de' popoli; il legislatore non dee trascurarle nel determinare le pe-

(1) *Veggasi il capo* 1. *del* 1. *Libro*.

ne. L'esilio dalla patria, per esempio, può essere una pena capitale in un governo (1), e può essere l'ultima delle pene in un altro (2); e nell' istesso governo, può essere una gran pena per una classe di cittadini (3), e una pena molto picciola per un'altra classe (4).

7. Se le idee morali di un popolo possono anche alterare il valore relativo de' sociali dritti; il legislatore non dee neppur queste trascurare nel determinare le pene. In una nazione, per esempio, dove la dottrina della trasmigrazione delle anime fosse universalmente ricevuta, la pena di morte farebbe minore impressione, che non la farebbe in un paese, ove questa stranezza non è ammessa.

8. Se il genio, e l' indole particolare di un popolo, se il clima istesso e le altre fisiche circostanze di un popolo possono anche influire su questo relativo valore de' sociali dritti; il legislatore non dee trascurare alcuno di questi oggetti nella riduzione del Codice penale. Presso un popolo. p. e. feroce, e guerriero, dove gli uomini sono avvezzi a disprezzare la vita,

(1) *Nella* Democrazia.

(2) *Nella* Monarchia.

(3) Per *gli Ottimati in un'* Aristocrazia.

(4) *Per la plebe nell' istesso governo.*

la pena di morte non farà molta impressione. Presso un popolo avido, le pene pecuniarie potranno esser molto efficaci. In un clima estremamente freddo l' esilio dalla patria sarà una pena molto leggiera, e poco temuta ecc. (1).

9. Se a misura, che il governo, e la società si perfeziona, il valore *assoluto* di tutt' i sociali dritti cresce in proporzione de' progressi, che fa la pubblica prosperità; se a misura, che questa si aumenta, si diminuisce l' incentivo a' delitti, e si accresce il dolore, che porta seco la perdita de' sociali vantaggi: è chiaro dunque, che si potranno, senza rischio, raddolcire le pene, a misura, che si perfeziona la società.

10. Se tutte queste politiche, fisiche, e morali circostanze de' popoli possono non solo influire sul valore de' sociali dritti, ma anche sulla maggiore o minore opportunità di alcune pene, sull' inopportunità di alcune altre, e sul maggiore o minor rigore del sistema penale; è necessario, che il legislatore esamini profondamente

---

(1) *Io non rapporto quì questi esempj che per facilitare l' intelligenza de' principj. Allorchè verremo all' applicazione di essi, si vedrà quanto sieno fecondi in risultati.*

ciò, che si chiama *stato di una nazione* prima di formare il suo codice penale (1).

11. Se un'azione non può essere *imputabile*, se non quando è *volontaria*; dove non vi può esser volontà, non vi può dunque esser delitto.

12. Se la società non è vindice de' pensieri, ma delle azioni; finchè la volontà di delinquere non si manifesta, non potrà mai esser punibile, e se si manifesta, non dev'esser punibile, se non quando si manifesta coll'azione dalla legge istessa vietata.

13. Se la legge non dee punire nè l' *atto* senza la *volontà*, nè la *volontà* senza l' *atto*; per incorrere dunque nella pena vi bisogna il concorso della violazione di un patto, e della volontà di violarlo.

14. Se tra tutt'i patti sociali ve ne sono alcuni, che più direttamente tendono alla conservazione dell'ordine sociale, ed altri, che meno direttamente v' influiscono, e se la conservazione di quest' ordine è lo scopo di tutt'i sociali rapporti; è chiaro, che la gravezza del delitto si dee prima di ogni altro valutare dalla mag-

(1) *Spero che il lettore troverà nel decorso di questo libro sviluppata fino all'evidenza questa materia, che dagli altri è stata trascurata.*

giore influenza, che ha il patto, che si viola, sulla conservazione di quest'ordine.

15. Se la violazione di un patto può essere accompagnata da alcune circostanze, che mostrano la maggiore o minore disposizione, che ha il delinquente di violare qualunque altro patto, o di ricadere di bel nuovo nell'istesso reato; le circostanze, che accompagnano il delitto, possono dunque renderlo più o meno grave, più o meno punibile.

16. Se l'istesso delitto può per la diversità delle ciscostanze esser diversamente punito; è chiaro, che le leggi debbano in ciaschedun delitto distinguere la *qualità*, ed il *grado*. La *qualità* è il patto che si viola, il *grado* è la maggiore o minore malvagità, che si mostra nel violarlo.

17. Se il delitto maggiore deve esser maggiormente punito del delitto minore, e se il valore del delitto dipende dalla *qualità* e dal *grado*; la misura della pena sarà dunque la *qualità* combinata col *grado*

18. Se l'oggetto delle pene è di allontanare gli uomini da' delitti collo spavento del male, al quale si esporrebbero commettendoli; la maggiore speranza di rimanere impunito, che dipende dalla natura istessa di alcuni delitti più occultabili, non dee dunque esser trascurata nel determinare le pene. La legge deve in que-

sti delitti compensare coll' accrescimento della pena quella diminuzione di spavento, che deriva dalla facilità di occultarli.

19. Se ogni delitto deve avere la sua pena proporzionata all' influenza, che ha sull' ordine sociale il patto, che si viola, ed al grado di malvagità, che si mostra nel violarlo; le leggi debbono dunque ben distinguere i delitti, per ben distinguere le pene.

20. Se le azioni sono molto più difficili a determinarsi, che non lo sono i dritti; se bisogna descriver quelle nel mentre, che basta definir questi; le leggi criminali debbono dunque entrare in quei dettagli, che le leggi civili debbono evitare; se non si vuol lasciare un perniciosissimo arbitrio tra le mani de' giudici.

Questi sono i principj generali, da' quali dipende l' intero sviluppo della gran teoria de' delitti, e delle pene. Io ho voluto premetterli, per dare una guida alle mie idee, e per mostrare a chi legge il piano, sul quale quest' edifizio deve innalzarsi. A misura che c' innoltreremo in questa importantissima materia, ci avvedremo, che questa parte della scienza legislativa è interamente compresa in questi pochi principj.

CAPO XXVI.

Della necessità delle pene, e del dritto di punire.

La Società privando l'uomo di una parte della sua naturale libertà, non può distruggere in lui il fonte di questa nativa passione. Il cuore dell' uomo cerca l' indipendenza, quantunque la sua ragione gli mostri i vantaggi della dipendenza. Egli vede nelle buone leggi l' appoggio della sua sicurezza; ma vi vede nel tempo istesso un freno dispiacevole alle sue passioni. Egli vede, ch' esse son quelle, che gli procurano la felicità nello stato sociale; ma vede nel tempo istesso che lo privano di quella, che potrebbe godere nello stato naturale. Egli conosce, che esse non prescrivono se non quello che conviene al *ben essere* universale, e particolare degli esseri socievoli; ma sente nel tempo istesso ch'esse gli proibiscono ciò, che conviene a'suoi piaceri, e vede ch' esse danno al riposo, ciò che tolgono alle passioni.

Queste riflessioni, che non distolgono l' onest' uomo dall' osservanza delle leggi, fan concepire al malvagio il secreto disegno di lasciare le leggi agli altri per la sua sicurezza, e di liberare se solo da questo freno pel suo vantaggio. Egli vorreb-

be, che i sociali vincoli si restringessero sempre più per gli altri, ma vorrebbe intanto che non si sciogliessero, che per lui solo. Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro, vorrebbe godere di tutta la naturale libertà, senza perdere la civile sicurezza.

Questi sono i disegni del malvagio; ed ecco la necessità delle pene. La sanzione penale è quella parte della legge, colla quale si offre al cittadino la scelta o dell'adempimento di un sociale dovere, o della perdita di un sociale dritto.

Se tu vuoi esser sicuro, dicono le leggi allorchè fissano le pene, bisogna che ubbidisci a' nostri precetti; e se vuoi essere indipendente, sappi, che non vi è più sicurezza per te. Quella società istessa, che difendeva la tua tranquillita, si armerà contro di te, ed essa non deporrà le sue armi; finchè tu non abbi sofferta la pena destinata al tuo delitto. Il dritto che avevi acquistato col sociale patto, sarà per te estinto subito, che avrai violato il patto, che te l' aveva procurato. Se il patto, che violerai, sarà uno de' più preziosi alla società, il dritto, che perderai sarà anche uno de più preziosi per te. Se con un solo delitto violerai più patti, per un solo delitto sarai privato di più dritti. Se p. e. la tua ma-

no parricida si armerà contro il tuo re; se immolerai alle tue passioni il padre della patria; se imbratterai di sangue quel trono, dal quale si emanano gli ordini, che difendono la pubblica sicurezza, tu sarai nel tempo istesso punito come omicida, come parricida, come ribelle, come sacrilego, come perturbatore della pubblica tranquillità. Con questo solo attentato violando tutti que' patti co' quali ti sei obbligato a rispettare la vita de' tuoi simili, a difendere quella del tuo re, a conservare illesa la costituzione del governo, a rispettare la santità de' giuramenti, a non turbare la pubblica pace: per questo solo attentato tu rimarrai privo di tutti quelli dritti, che con queste obbligazioni avevi acquistati. Tu perderai la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni, e tutte le prerogative della cittadinanza, perchè violerai que' patti, che ti assicurano il godimento di tutti questi dritti. Da cittadino, che eri tu diventerai l' inimico della patria, e noi che indichiamo la volontà generale, ordiniamo al corpo, che ha tra le mani l' esecutiva facoltà, di liberarla da quest' inimico, e di far piombare sopra di te le pene da noi stabilite, sì per metterti nell' impotenza di poter di nuovo ricadere nell' istesso delitto, co-

me per distogliere gli altri dall'imitare il tuo esempio (1),

Ecco il linguaggio delle leggi espresso dalla loro sanzione. Non si può dubitare che questo dipenda da un dritto, poichè se la società ha il dritto di conservarsi, deve anche avere il dritto di prenderne i mezzi, e questi mezzi sono le leggi, che presentano alla volontà degli uomini i motivi i più proprj, per allontanarli dalle azioni nocive al commune interesse. Questi motivi sono i vantaggi, che le leggi offron all'osservatore delle sociali obbligazioni, e le pene che minacciano a colui che le viola. La società, rappresentando i dritti, che ciaschedun individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha per mezzo del sociale contratto ereditato anche quello, che ogni individuo aveva su l'altro individuo, allorchè questo violava le naturali leggi. Or questo dritto, era quello di punirlo; giacchè, come si proverà da quì a poco, senza questo dritto, tutti gli altri sarebbero stati inutili. Or siccome questo dritto, ch'egli aveva sopra ciascheduno, ciascheduno l'aveva sopra di lui; così nel sociale contratto cedendo egli alla società questo

(1) *Veggasi ciò, che dice Platone relativamente a quest'oggetto nell'esordio al Nono Dialogo* de Legib.

dritto, che egli aveva sopra degli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello, che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco donde deriva il vero dritto di punire, che ha la società; o sia il Sovrano, che la rappresenta: cioè non dalla cessione de' dritti, che ciascheduno aveva sopra se medesimo, come alcuni han creduto; ma dalla cessione del dritto, che ciascheduno aveva sopra degli altri. (1). Dalla necessità, e dal dritto di punire, passiamo all' oggetto delle pene.

CAPO XXVII.

Oggetto delle pene.

Nè la vendetta dell' offesa recata alla società, nè l' espiazione del reato sono gli oggetti delle pene. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti (2),

---

(1) *Io non ho fatto quì, che accennare le mie idee. Queste saranno sviluppate da quì a povo, quando parlando della pena di morte dimostrerò il dritto, che ha il sovrano d' infligerla.*

(2) *Noi faremo vedere nel decorso di questo lib.o, che finchè la vendetta è l' oggetto della pena, la società è nello stato di barbarie. Nel Cap.* XXXVI. *si troverà molto illustrata questa verità.*

e la giustizia non è una di quelle terribili divinità, alle quali i loro crudeli adoratori immolano le umane vittime, per placare il loro preteso furore. Le leggi, allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società, e non il delinquente; esse son mosse dall' interesse pubblico, e non dall' odio privato; esse cercano un esempio per l' avvenire, e non una vendetta pel passato (1).

La vendetta qualunque ella fosse, sarebbe assurda, ed inutile: assurda, perchè le leggi moderatrici delle particolari passioni giustificherebbero in questo caso col loro esempio, quello, che condannano co' loro precetti; inutile, perchè non potrebbe impedire, che il torto recato alla società dal delitto del reo, non esistesse realmente. Le grida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate?

L'oggetto dunque delle leggi nel punire i delitti altro non può essere, se non quello d' impedire, che il delinquente rechi

---

(1) *Nemo prudens punit* dice Platone, *quia peccatum est, sed ne peccetur. V.* Plat. *in Protagora*; *Ved. etiam* Arist. *Politic. Lib.* 7. *cap.* 13. & *Obbes de Civ. cap.* 3, §. 11.

altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall' imitare il suo esempio, coll' impressione, che la pena da lui sofferta dee fare su' loro spiriti (1). Se questo fine si può dunque conseguire colle pene più dolci, le leggi non debbono impiegare le più severe. Quelle pene sono dunque preferibili, che, serbata sempre la proporzione che conviene col minor tormento del reo, producono il maggiore spavento per coloro, che sarebbero tentati a commetterli. Il legislatore nel determinare dunque le pene alle diverse specie de' delitti, non dee premettersi, che quel grado di severità necessaria per reprimere l' affezion viziosa, che li produce.

Se egli oltrepassa questo confine, egli cade nella tirannia, poichè se la società dev' esser protetta, i dritti degli uomini debbono essere rispettati, e non è permesso sacrificarne se non quella porzione, ch' è necessaria per conservare, e difendere la pubblica sicurezza. *I principj, che debbo-*

---

(1) *In vindicandis injuriis*, dice Seneca, *haec tria lex secuta est, quæ princeps quoque sequi debet, ut eum, quem punit, emendet, aut ut pœna ejus ceteros meliores reddat, aut ut sublatis malis securiores ceteri vivant.*

no dirigere il Legislatore, dice Platone; *son quelli di un Padre, e di una Madre e non quelli del Padrone, e del Tiranno* (1).

E' vero, che quell' istessa pena, che basterà per distogliere la maggior parte degl' individui di una società da un delitto, non basterà per distoglierne un picciolo numero; ma il legislatore non dee divenire un tiranno per questo; egli non deve avere innanzi agli occhi, che la maggior parte, e dee persuadersi, che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato, che dee da essi augurarsi, è di diminuirne quanto più sia possibile il numero.

---

(1) *Sic igitur leges civitatibus conscribantur, ut patris, matrisque personam lator legum penitus gerat; scriptaque caritatis, prudentiæque virtutem habeant potius, quam domini, tyrannique imperium ministrantis tantum, & describentis, rationem verò nullam penitus assignantis*. Plat. *De Legib. Dial.* IX.

CAPO XXVIII.

Specie diverse di pene :

Il delitto, come si è detto, è la violazione di un patto, e la pena è la perdita di un dritto. Le diverse specie di dritti c' indicheranno dunque le diverse specie di pene.

Come uomo io ho alcuni dritti, come cittadino ne ho degli altri. La società mi assicura il godimento de' primi, e mi dona gli ultimi. Gli uni, e gli altri diventano diritti sociali subito, che la società o li dà, o li difende. Da' diversi oggetti, a' quali si rapportano tutti questi dritti, noi possiamo dunque formarne le loro diverse classi, e dedurne le diverse specie di pene. La vita, l'onore, la proprietà reale, la proprietà personale, e le prerogative dalla cittadinanza dipendenti, sono gli oggetti generali di tutt' i sociali dritti. Noi avremo dunque cinque classi di dritti, e per conseguenza cinque classi di pene.

Noi avremo *pene capitali*, *pene infamanti*, *pene pecuniarie*, *pene privative*, *o sospensive della libertà personale*, *pene privative*, *o sospensive delle civiche prerogative*.

Esaminando preliminarmente ciascheduna di queste specie diverse di pene, noi esporremo i principj generali, che debbono dirigerne l' uso. Osservandole quindi nel loro rapporto co' diversi oggetti, che compongono lo stato di una nazione, noi vedremo l' influenza, che ciascheduno di questi oggetti può avere sul loro relativo valore. Questo renderà i nostri principj applicabili alle diverse circostanze politiche, fisiche, e morali de' popoli, e ci faciliterà lo sviluppo della gran teoria della proporzione tra le pene e i delitti.

CAPO XXIX.

Della pena di morte:

Da' semplicissimi principj, da' quali noi dedotto abbiamo il dritto di punire, si deduce anche quello di far uso della pena di morte, e combinando questi principj con quelli, coi quali si è determinato l' oggetto generale delle pene, noi distingueremo facilmente l' uso di questa pena dall' abuso. Se alcuni moderni Scrittori richiamando alla memoria degli uomini un antico sofisma, persuasi non avessero la maggior parte de' loro lettori a credere, che la pena di morte, della quale tutte

le nazioni han fatto uso, non possa derivare da alcun dritto, e che questa sia piuttosto una violenza giustificata qualche volta dalla dura legge della necessità; se questi Autori, io dico, non avessero adottato un paralogismo, che in ultimo risultato ci dovrebbe condurre a dubitare della giustizia di qualunque altra specie di pena, io mi tacerei sopra quest' oggetto, e risparmierei al lettore la noja di una metafisica discussione. Ma e il gran numero di coloro, che hanno insegnata questa assurda opinione, ed il gran numero di coloro, che l' hanno adottata, mi obbliga a sviluppare maggiormente le mie idee su questo proposito.

Quale può essere il dritto, dicono essi, *che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili. Non certamente quello, dal quale risulta la sovranità, e le leggi. Esse non sono, che la somma delle minime porzioni della privata libertà di ciascheduno: esse rappresentano la volontà generale, ch' è l' agregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio di ucciderlo. Come mai nel minimo sacrifizio della libertà di ciascheduno vi può essere quello del massimo tra tutt' i beni, la vita. E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non*

è padrone di uccidersi, e doveva esserlo; se ha potuto dare altrui questo dritto, o alla società intera. Non è dunque, seguono essi a dire, *la pena di morte un dritto, mentre si è dimostrato, che tale esser non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere* (1).

Per non lasciare alcun dubbio nell' animo di chi legge, riduciamo alla precisione sillogistica questo raziocinio, ed osserviamo dove si nasconde l' errore.

Niuno può dare quel che non ha; ma l' uomo non ha il dritto di uccidersi: dunque il Sovrano, che non è altro, che il depositario de' dritti trasferiti dagl'individui al corpo intero della società, non può neppure avere il dritto di punire alcuno colla morte.

Ecco il sofisma, che ha sedotti tanti juspubblicisti, e che, se reggesse, potrebbe estendersi a tutte le altre specie di pene, delle quali la facoltà coattiva fa uso per reprimere i delitti. Noi potremmo coll' istessa verità dire, che la galera, le miniere, l' infamia, la carcere perpetua, sieno pene, delle quali la suprema autorità non può far uso, senza commettere un' in-

(1) *Delitti, e pene* §. *XXVIII.*

giustizia. Poichè siccome niuno ha il dritto di ucciderli, così niuno ha il dritto di accelerarsi la morte, ciò che avviene a coloro, che sono condannati a' lavori pubblici, alle miniere, alle galere ecc.

Della maniera istessa, siccome niuno ha il dritto di disporre della sua vita, così niuno ha il dritto di disporre del suo onore, e della sua libertà. Le pene infamanti, le pene privative della libertà personale, sono dunque ingiuste, perchè niuno avendo il dritto di privarsi di questi beni, niuno poteva neppure cedere un dritto, che non aveva, al Sovrano.

Puffendorfio nel suo trattato del *dritto della natura e delle genti* (1), conobbe le funeste conseguenze, che dedur si potevano da questo principio, e cercò di combatterlo; ma la debolezza della sua confutazione non fece che accrescere la forza del sofisma. Egli si contentò di un argomento di similitudine, che si sa di quanto poco valore sia in buona logica. Bisogna sapere, dice egli, che siccome nelle cose naturali un corpo composto può avere alcune qualità, che non si ritrovano in alcuno de' corpi semplici componenti, della maniera istessa un corpo morale può avere, in virtù dell' unione medesima

(1) *Lib.* VIII. *Cap.* III §. I.

delle persone, onde egli è composto, alcuni dritti, che non si appartengono ad alcuna delle persone componenti. L' armonia deriva dalla percussione di più corde sonore unisone. Percuotete una sola corda, questa vi produrrà un suono, ma non un armonia. Dunque, sebbene l' armonia non si competa ad alcuna delle corde sonore particolarmente considerate, pure essa deriva dalla percussione di più corde fatta nell' istesso tempo.

Ma a questa similitudine si potrebbe rispondere con un' altra non meno opportuna. Si potrebbe dire che siccome cento milioni di cerchi non possono formare un quadrato, perchè un cerchio non può mai ridursi a quadratura; così la volontà di cento milioni d' uomini non può render giusto ciò, che di sua natura è ingiusto, ossia, ch'è l'istesso, non può dare a tutto il corpo quel dritto, che a niuno di essi si appartiene. Ma le similitudini non debbono mai essere le armi di un filosofo, che ragiona.

L'Autore celebre del *Contratto sociale* (1) tentò un altra strada per giustificare l' uso di queste pene; ma senza negare

---

(1) *Leggasi il Cap. 5. del Contratto sociale. L' Autore non fa, che modificare la minore del sillogismo. Io non rapporto il suo ragionamento, perchè è troppo noto.*

al ragionamento di questo filosofo quella profondità che ha sempre mostrata nelle sue produzioni, ardisco dire, che vi sarà sempre come difendere il proposto sofisma finchè non si ricorra a' veri principj, da' quali dedur si deve il dritto di punire.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Le verità, che più difficilmente si scuoprono, sono quelle, che sono più vicine a' nostri occhi. L'analisi deve allontanarle, per poterle vedere. L'occhio intelettuale degli uomini, si rassomiglia all' occhio fisico de' vecchi. Essi non veggono gli oggetti vicini, e veggono i lontani. Per vedere i primi, essi debbono discostarli, allontanarli da loro. Ecco ciò, che avviene nel nostro caso.

Ognùno conosce, che la società deve avere il dritto di dar la morte a colui, che ha ferocemente attentato alla vita degli altri, ma quando va in cerca di questo dritto non lo trova. La verità, ch' egli vuol vedere, è troppo vicina. Discostiamola, e noi la troveremo.

L'uomo fuori della società civile, nello stato della naturale indipendenza ha il dritto alla vita; egli non può rinunziare a questo dritto: ma può egli perderlo? Senza, ch'egli rinunzj a questo dritto, può egli esserne privato? Vi è mai un caso, nel quale un altro può ucciderlo, senzachè egli data gli abbia l'autorità di farlo?

In questo stato di naturale indipendenza ho il dritto di uccidere l' ingiusto aggressore ? Niuno ne dubita. Se io dunque ho questo dritto sulla sua morte, egli ha perduto il dritto alla sua vita, giacchè sarebbe *contraddittorio*, che due dritti opposti esistessero nel tempo istesso. Nello stato dunque della naturale indipendenza vi sono de' casi, ne' quali un uomo può perdere il dritto alla vita, ed altri può acquistare quello di toglierla, senzachè alcun contratto sia passato tra questi due. Ma si domanda: questo caso è soltanto quello dell' aggressione, e della difesa? Se l' evento corrisponde a' disegni dell'empio aggressore; se l' infelice ch'egli ha assalito, cade morto sotto i colpi della sua mano omicida; in questo caso, il dritto, che aveva questi acquistato sulla vita dell' aggressore resta forse estinto colla sua morte, o si diffonde egli sul resto degli uomini, ciascheduno de' quali é vindice, e custode delle naturali leggi? Dovremo noi supporre, che l' aggressore, che aveva perduto il dritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto è *consumato*? Dovremo noi credere, che l' istessa causa (il delitto) possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti diametralmente opposti?

A questa dimande il più gran pensatore dell' Europa, l' immortale Locke ri-

sponde per me. *Le naturali leggi*, dice questo gran filosofo (1), *non altrimenti; che tutte le altre leggi, che s' impongono agli uomini in questa terra, sarebbero interamente inutili, se nello stato di natura niuno avesse il potere di farle eseguire e di punire coloro, che le violano, o contro ad un particolare, o contro a tutto il genere umano, la coservazione del quale è lo scopo di queste leggi comuni a tutti gli uomini. Se dee dunque esistere nello stato di natura il dritto di punire i delitti; è chiaro, che ciascheduno deve avere questo dritto sopra gli altri, poichè tutti gli uomini sono naturalmente uguali*, (o per dir l' istesso con altri termini)„ perchè il dritto, che in questo „ stato ha uno come uomo, lo debbono „ necessariamente avere tutti gli altri uomini (1).

(1) *Nel suo secondo trattato sul* Governo Civile Cap. 11 §. 7.

(2) *Senza ammettersi l' esistenza di questo comune dritto di punire nello stato naturale, io non so come si potrebbe mai giustificare il dritto della confederazione di due o più nazioni, per far rispettare i loro dritti, e per punire quella nazione che ardirebbe di violarli. Le Nazioni sono fra loro nello stato di natura*, come

A questo ragionamento di Locke noi possiamo aggiugnere un'altra riflessione. La natura non fa cosa alcuna senza un oggetto. Tutto è legato da quella legge di ordine, che regola l'universo. Quelli che noi chiamiamo fenomeni morali, que' sentimenti, quelle passioni, che si destano in noi senzachè noi vi mescoliamo la nostra opera, non sono altro, che tanti anelli di quell' invisibile catena, che ci conduce a'gran disegni della Natura. *Essa*, per servirmi dell'espressione di Aristotile, *ha tanti mezzi quanti sono i suoi*

---

lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Or niuno ha negato, che tutte le nazioni hanno il dritto di unirsi, e di muover la guerra a quella Nazione, che ha violato il dritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola nazione offesa, che ha questo dritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal dritto delle genti. Se si concede questo dritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale, e se si nega agli uomini, si dee negare alle nazioni.

fini (1), e noi possiam qualche volta indagare qualche suo fine dalla cognizione di qualche suo mezzo. Quale oggetto io domando, potrebbe avere l'odio, che in noi si desta contro il reo di un delitto, che non interessa nè noi, nè i nostri parenti, nè i nostri amici? Chi di noi non soffre nel vedere impunito un delitto? Chi di noi non gode, quando la giustizia ne condanna il reo alla meritata pena? Chi di noi al racconto di qualche atroce reato non vorrebbe aver tra le mani l'empio, che l'ha commesso, per vendicare il torto, che ha recato all'infelice, che noi neppur conosciamo? Se vogliamo esser sinceri, noi dobbiam confessare, che niuno motivo di privato interesse si presenta a noi in quel momento.

Se la natura non avesse dunque dato che al solo offeso il dritto di uccidere l'agressore, a che giovava inspirare nell'animo degli altri un odio così determinato contro di lui? L'amore della propria

(1) Ουθεν γαρ η φυσις ποιει τοιουτον οι ον χαλκοτυποι την δελφικην μαχαιραν πενιχρως, αλλ' εν προς εν. *La natura molto diversa da' quegli artefici, che per povertà lavorano tutto col coltello del fico, non si serve d'un mezzo, che per un solo fine* Arist. *de Repub. Lib.* 1.

esistenza, non sarebbe stato forse, in questo caso, sufficiente per corrispondere al suo disegno? Se la natura c' inspira dunque questo sentimento, è da supporsi, che nello stato naturale, essa non solo dato aveva a tutti gli uomini il dritto di punire i delitti, ma aveva aggiunto a questa concessione uno sprone, per indurli ad esercitarlo. Caino intriso del sangue del suo estinto fratello, allorchè diceva: *il primo che m' incontrerà sarà il mio carnefice* (1), ci manifestava bastantemente la coscienza, ch' egli aveva dell' esistenza di questo dritto, e dell' impegno, che ciascheduno aver doveva di esercitarlo.

A che giovava infatti dare all' uomo tante obbligazioni, senza dargli contemporaneamente un freno per impedirne la violazione? A che giovava dargli tanti dritti, e negarli poi quello, ch' era assolutamente necessario per indurre gli altri a rispettarli?

La legge di natura sarebbe stata una legge assurda, se avesse negato all' uomo questo dritto (2). L' imperfezione dello

---

(1) *Genesi* IV. 14.

(2) *Se essa mi obbliga a far rispettare i miei e gli altrui dritti, essa mi dee dare il dritto di far uso de' mezzi necessarj, per ottenere questo fine; tra questi*

stato naturale non deriva dunque dalla deficienza del dritto di punire, ma dalla deficienza de' mezzi, o sia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutt'i casi questo dritto. Nel caso nostro p. e. se la moglie dell'infeliee, ch'è morto sotto i colpi del suo aggressore, non trovasse chi fosse bastantemente forte per uccider l'omicida del suo sposo; se niuno esercitar volesse contro di lui il dritto, che ciascheduno ha su di lui acquistato dopo il suo delitto; se una turba di parenti valorosi e forti difendessero la sua impunità; invano la desolata moglie ricorderebbe agli altri uomini il loro dritto; invano le sue lagrime risveglierebbero ne'loro cuori intimoriti quel sentimento, col quale la natura da se sola li avrebbe, in altre circostanze, indotti a vendicarla: l'assassino protetto dalla preponderanza della forza, resterebbe sempre impunito,

---

mezzi il principale sono le pene. Veggasi Wolfio nel Jus naturæ P.1.Cap.111. § 1058, 1059. *Egli dimostra evidentemente questa verità, facendo derivare da questa obbligazione il dritto di punire. Forse questi stessi principj han fatto dire a* Malebranche *che l'inflizione delle pene è piuttosto un dovere del principato, che un dritto.*

ed ogni intrapresa contro di lui non farebbe altro, che moltiplicare le vittime della sua perfidia, e gli esempj perniciosi della sua impunità.

Or questa imperfezione dello stato naturale è stata corretta nello stato civile. In questo stato non si è creato un nuovo dritto, ma si è reso sicuro l' esercizio dell'antico. In questo stato non è più un privato, che si arma contro un altro privato, per punirlo di un delitto, che ha commesso, ma è la società intera; il depositario della forza pubblica è quello, ch' esercita questo dritto, del quale gl' individui si spogliarono per investirne tutto il corpo, o sia il Sovrano che lo rapppresenta.

Nè questa cessione si fece in un istante. Dovette passare lungo tempo prima, che gli uomini si spogliassero dell' esercizio di un dritto così caro all' uomo. Questo non si andò perdendo, che per gradi quasi insensibili; e nel decorso di questo libro, noi mostreremo, come avvenne questa lenta progressione, e come seguì lo sviluppo della società istessa (1).

Riassumiamo dunque quanto si è detto.

L' uomo nello stato naturale ha il dritto alla vita; egli non può rinunziare o

(1) *Nel Capo* 36.

questo dritto, ma può perderlo co' suoi delitti.

Tutti gli uomini hanno in quello stato il dritto di punire la violazione delle naturali leggi; e se la violazione di queste ha reso il trasgressore degno della morte, ciaschedun uomo ha il dritto di toglierli la vita. Or questo dritto, che nello stato della naturale indipendenza, ciascheduno aveva sopra di tutti, e tutti avevano sopra ciascheduno, è quello che nel sociale contratto si è trasferito alla società; si è depositato tra le mani del sovrano. Il dritto dunque che ha il sovrano d' infligger così la pena di morte, come qualunque altra pena, non dipende dalla cessione de' dritti, che ciascheduno aveva sopra se medesimo, ma dalla cessione de' dritti, che ciascheduno aveva sopra degli altri (1). Nel mentre, che io ho deposita-

(1) *Questa nota è destinata a prevenire un' obbiezione, che qualche Juspubblicista pedante potrebbe fare su quel che si è detto circa il dritto di punire, che ha l' uomo nello stato naturale. La pena, dicono gli Juspubblicisti, è un atto d' autorità di un superiore verso un inferiore; ma l' eguale non può avere impero sull' eguale:* par in parem non habet imperium. *nello stato naturale dunque tutti gli uo-*

to nelle sue mani il dritto, che io aveva sulla vita degli altri; gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello, ch'

---

mini essendo uguali non può esser tra loro chi abbia il dritto di punire. Per rispondere a quest' obbiezione io potrei negare la maggiore del sillogismo. Potrei dire, che questa circostanza di superiorità, *che gli Juspubblicisti credono necessaria nella persona, che infligge la pena, non è adattabile, che nella civile posizione degli uomini. Potrei dire con* Barbairac (Comentarj al Dritto di Natura, e delle Genti di Puffendorf Lib. VIII. Cap. III. §. IV. nota 3.) *che siccome per una conseguenza necessaria della costituzione delle società civili, le pene non s' infliggono, che da un superiore, da ciò è derivato, che gli uomini si sono avvezzati a credere questa circostanza come essenziale alle pene, ed a porla di fatto, senza dimostrarla, come se fosse una nozione comune, che portasse la sua pruova con se. Ma lasciamo agli Juspubblicisti le loro idee sulle pene, e rispondiamo all' obbiezione, senza negare il principio, dal quale è dedotta. Che cosa s'intende per uguaglianza io domando? Questa non può esser altro che l'uguaglianza de'dritti. Gli uomini sono dunque uguali nello stato naturale, perchè hanno uguali dritti.*

essi avevano sulla mia; ed ecco come io, e gli altri, senza cedere il proprio dritto alla vita, siamo esposti ugualmente a perderla, quando caderemo in quegli eccessi, contro i quali l' autorità legislativa ha minacciata la pena di morte.

Ma quali sono questi eccessi, quali sono questi delitti, contro i quali l' autorità legislativa dee minacciare questa specie di pena? Se egli ha il dritto d' infligger le pene capitali, come si è provato, in quali casi può esercitare questo dritto?

Quale è il limite che ne distingue l'uso dall' abuso? Consultiamo la ragione, e l' esperienza, e vediamo ciò, ch' esse ci dicono.

Se dunque uno perde un dritto, nel mentre che gli altri lo conservano, colui, che lo perde, non è più naturalmente uguale, coloro che lo conservano, ma questi sono a lui superiori. Or nello stato naturale colui che attenta un dritto di un altro, perde (come si è veduto) nel tempo stesso il dritto corrispondente, ch' egli aveva: in questo caso dunque egli non è più eguale al resto degli uomini, e per conseguenza tutti gli altri, che non han perduto alcun dritto, sono superiori a lui, e come superiori possono punirlo. Il delitto dunque, nel tempo stesso che distrugge l' uguaglianza, trasmette il dritto di punire.

CAPO XXX.

Della moderazione, colla quale si dee far uso della pena di morte.

Toglier la vita ad un uomo, immolare alla pubblica tranquillità l' esistenza di un individuo, impiegare quella forza istessa, che difende la nostra vita, per privarne colui, che co' suoi attentati ha perduto il dritto a conservarla: rimedio violento è questo, che non può esser utile, se non quando è colla maggiore economia adoprato; ma che per poco, che se ne abusi, degenera in un veleno micidiale, che può insensibilmente condurre il corpo politico alla dissoluzione, ed alla morte. Ciò, che avviene in alcune nazioni di Europa, è una trista pruova di questa verità.

Quali sono presso queste nazioni le conseguenze, che derivano dall' abuso, che si è fatto della pena di morte?

Si è moltiplicato il numero di alcuni delitti più atroci; alcuni meno atroci rimangono impuniti; si è indebolito il vigore della pena.

Tutti si lagnano della moltiplicità degli assassinj in Francia, e tutti attribuiscono questo male alla legge, che punisce colla morte il semplice furto. Manca in questo paese al ladro un freno di più, per

non divenire assassino. Se egli ruba, è condannato alla morte, se egli ruba, ed assassina è condannato all' istessa pena. Il ladro dunque diviene quasi sempre assassino, poichè il secondo delitto senza esporlo ad una pena maggiore, lo libera da un testimonio importante, la dinunzia del quale può condurlo al supplizio. Per punire i furti colla morte si son dunque moltiplicati gli assassinj in Francia.

La seconda conseguenza, che deriva dall' istesso principio, è l' impunità de' delitti meno atroci. Regola generale: una legge tirannica non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce dee presto, o tardi perdere il suo vigore in un popolo umano. Se l' autorità legislativa non l' abolisce, la congiura de' costumi la fa tacere; e la negligenza, o la durezza del legislatore sarà allora la causa unica de' progressi di quel male, che una legge più umana potrebbe facilmente impedire. Gli esempj che possono illustrare questa verità sono molti: io ne scelgo due.

Il fallimento fraudolento è un delitto, che sarebbe più raro, se fosse più leggermente punito. In quasi tutti i codici dell' Europa si trova punito colla morte. Ma qual' è il fallito fraudolento, che sia stato appiccato? L' eccesso della pena ha prodotta l' impunità, e l' impunità ha pro-

dotta la frequenza del delitto. L' Europa è piena di negozianti, i quali dopo avere abusato della pubblica confidenza, menano tranquilli i loro giorni consumando gli avanzi delle sostanze di tanti infelici, che la loro mala fede ha ridotti alla mendicità. Ognuno si fa un dovere di soccorrerli nell'occultazione del delitto. Le parti stesse interessate non reclamano il rigore della legge contro di loro; ed il magistrato, che non ardirebbe di condannarli alla pena dalla legge fissata, è il primo a procurare la loro impunità, o ad impedire la manifestazione del reato.

L' istesso avviene nel furto domestico. Questo delitto sarebbe forse così frequente, se la legge non lo punisse colla morte? Per non veder un patibolo innalzato innanzi alla porta della sua casa; per non esporsi alle pubbliche maledizioni, il padrone nasconde alla giustizia il ladro; si fa un delitto di accusarlo, ed il furto rimane impunito sotto la protezione di quella legge istessa, che lo punisce colla morte.

L' ultima conseguenza finalmente, che deriva dall' abuso della pena di morte, è la diminuzione del valor della pena. Io sono quì costretto a dire delle cose ovvie, perchè la natura della mia opera, e l'ordine delle mie idee mi proibiscono di tacerle.

Il lettore ne sarà ben presto compensato colla novità, che ritroverà nelle posteriori idee.

Le pene hanno un valore assoluto, ed un valore di opinione. Il primo è nella intensità della pena, il secondo è nell' immaginazione degli uomini. Il primo si misura dal bene, che si perde, e il secondo dall' impressione, che fa nell' animo degli uomini questa perdita.

Or non si può dubitare, che impressioni più forti perdano il massimo loro vigore, allorchè sono frequenti. La callosità che si vede nella superficie de' corpi animati, prodotta dalle replicate percussioni de' corpi esterni, non è diversa, (se non che riguardo al soggetto) da quella, che si genera nello spirito, colla replicata immagine degli oggetti, che gli si presentano. L' intensità di qualunque mozione dell' animo si scema, a misura che cresce il numero, e la frequenza delle cause, che l' eccitano. La morte non si riguarda mai con tanta indifferenza, quanto ne' tempi di peste, e di guerra.

L' orrendo spettacolo dunque di un delinquente condotto al patibolo dalla mano della giustizia non farà più quell'impressione, che far dovrebbe, quando si offre frequentemente agli occhi del popolo. La legge delusa nelle sue speranze, vedrà le

sue stragi guardate con indifferenza dagli spettatori; e leggerà ne' loro volti intrepidi l' inefficacia di un rimedio, il cui prezzo è la vita di un uomo *(1)*.

Ecco ciò, che si osserva in que' paesi, dove si abusa della pena di morte. Ma non ci tratteniamo più sopra verità nè ignorate, nè contrastate; e senza annojare il lettore con altre riflessioni, dirette tutte a provare ciò, ch' egli non nega, determiniamo in poche parole in quali casi, ed in quali modi dovrebbe restringersi l' uso di questa pena. Che si tolga la vita a quell' uomo, che a *sangue freddo* ha o *direttamente*, o *indirettamente* (2) tentato ferocemente alla vita di un altro uomo; che si tolga la vita a colui, che ha tradito la patria, che ha cercato di sovvertire la sua costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di Maestà in primo capo. Che ristretto a questi soli casi l' uso di

---

(1) *Severitas, quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem.* Senec. *deClement*. Lib.1 Cap. 21.

(2) *Gli attentati indiretti sarebbero un' accusa calunniosa, o la testimonianza falsa di un delitto, che porta seco la pena di morte. I venditori di veleno, i delitti de' giudici in materie capitali sono anche compresi in questo numero.*

questa pena, l' esecuzione se ne faccia con tutti quegli apparati, che possono renderla più imponente agli occhi del popolo; ma che si cerchi nel tempo stesso di renderla quanto meno sia possibile tormentosa pel delinquente, che la differenza della pena de' varj delitti, a' quali verrebbe destinata, dipenda dall' unione di altre pene, e non dal maggiore, o minor tormento, che l'accompagna; che si proscrivano tutti quei feroci supplizj, che sono ancora in uso presso alcune nazioni, che si gloriano di essere umane ne' loro costumi, ma che sono ancora barbare ne' loro codici; che la giustizia si vergogni di coprirsi del manto della tirannia, allorchè conduce la sua vittima al patibolo; che il legislatore si persuada, che i tormenti i più ricercati non fanno altro, che innasprire gli uomini contro le leggi, senza correggerli; che indeboliscono l' effetto della pena, invece di renderlo più efficace; ch' eccitano la compassione pel delinquente, e non l' orrore pel delitto; che danno gli esempj della ferocia, invece delle istruzioni benefiche della giustizia, che si persuada finalmente, che un' esecuzione di questa natura non sarà mai accompagnata dall' approvazione pubblica; che un'esecuzione; non ratificata dal voto pubblico, è inutile, e che un esecuzione inutile è sempre ingiusta, perchè l' oggetto della legge nel punire non

è di vendicare la società dell' offesa ricevuta dal reo, ma di liberarla da' nuovi mali, a' quali la sua impunità potrebbe esporla (1). Ecco l' uso, che la ragione, la giustizia, e l'umanità ci permettono di fare della pena di morte.

CAPO XXXI.

Delle pene d' infamia.

Non sono le sole sensazioni dolorose gl' istrumenti della sanzion penale ne' *moderati governi*. Il solo dispotismo è quello, che non ha altro, che il bastone, il laccio, ed i tormenti per distogliere da' delitti i vili suoi schiavi. Dove regna un tiranno, i beni, e i mali reali sono i soli che si apprezzano; quelli di opinione non si conoscono, perchè non vi è, nè può esservi opinione stabilità in un paese, dove l' incostante maniera di pensare d' un solo determina la maniera di pensare di tutti; dove chi comanda dispone degli spiriti, come de' corpi, e chi ubbidisce non è, che un sasso inerte, che prende quella direzione, che gli dà il braccio,

---

(1) *Veggasi il Capo dell' oggetto delle pene*.

che lo spinge. Non avviene l'istesso ne' governi moderati. In questi una doppia sorgente di ostacoli si offre all'autorità sovrana, per reprimere l'affezion viziosa del cittadino.

I due generi di esistenza fisica, e morale, che gli appartengono, formano questa doppia sorgente di ostacoli, de' quali quelli, che dipendono dall'esistenza morale, quando vengano bene adoprati, hanno tanta forza, e possono anche avere una forza maggiore di quelli, che dipendono dall'esistenza fisica. Tra gli ostacoli dipendenti dall'esistenza morale, o sia da' morali rapporti del cittadino colla società, non si può dubitare, che uno de' più forti sia il timore dell'infamia, o sia la perdita del dritto alla pubblica opinione. Questa opinione così cara all'uomo, questa opinione, per conservar la quale la giovane Indiana si gitta volontariamente nel rogo, ove brucia il cadavere dell'estinto marito (1); questa opinione per con-

---

(1) *Questo costume degl' Indiani ci sembrerà altrettanto più strano, se si riflette al loro dogma della metempsicosi. Essi credono, che l' anima dopo la dissoluzione del corpo va ad animare un altro corpo, e che queste trasmigrazioni succes-*

servar la quale il guerriero corre innanzi all' inimico non della sua patria, non del-

---

sive e continue non avranno mai fine. Io non so come con questo sistema abbia potuto stabilirsi, che la sposa debba mescolare le sue ceneri con quelle di uno sposo, dal quale dee rimaner per sempre separata. Ma per un effetto della solita contraddizione dello spirito umano, una sposa, ch' evitasse questo orribile suicidio; sarebbe per sempre infame nell' Indostan, *e i suoi figli verrebbero anche a partecipare della sua ignominia. Gli Europei non han dovuto stentar poco per diminuire il numero di questi spettacoli ne' paesi da essi soggiogati. Alcuni Principi Mori ne han fatto un oggetto di contribuzione, col permetterli mediante un considerabile pagamento. Chi 'l crederebbe! Vi sono delle donne Indiane, che si son vedute occupate a' più penosi lavori per guadagnare la somma, ch'era destinata a comprare il permesso di questo strano suicidio. Se l' opinione può tanto contro la natura, e la ragione, qual forza non avrebbe, quando fosse combinata coll' una, e coll' altra! Nel quarto libro di quest' Opera noi ci occuperemo di questo grande oggetto, che non osserviamo quì, che dall' aspetto, che interessa il codice penale.*

la sua famiglia, ma del suo Re, che forse non conosce, che pe' torti, che gli ha recati; questa opinione, per conservar la quale l' uomo si rende in alcuni casi superiore a tutte le altre passioni, rompe tutt' i freni, viola le umane, e le divine leggi, ed offre intrepido il suo petto alla spada dell' inimico, che l'ha chiamato ad un duello, l' esito del quale è, o la morte sotto i colpi dell' inimico, o la perdita della vita sotto la mannaja del carnefice, o la perdita della patria, de' parenti, degli amici, delle fortune, di tutti gli oggetti della sua amicizia e del suo amore, quando la fuga lo libera dal rigore della legge, che lo condanna alla morte; quest' opinione che l' uomo preferisce alla vita, perchè non muore con lui; perchè non rimane sepolta insieme colle sue ceneri nella tomba, che le racchiude; perchè resta unita al suo nome, anche quando termina la sua esistenza; quest' opinione, io dico, offre alla diligente mano del legislatore gl' istrumenti più efficaci, per allontanar gli uomini da' delitti.

L' Egitto fu il primo a conoscere l'efficacia di questa forza, e ad insegnare alle altre nazioni l' uso vantaggioso, che potevano farne le leggi. Col più ingegnoso artifizio, i savj legislatori di questo antico popolo, cercarono d' intimorire il mal-

vagio con una pena posteriore alla sua morte. L'uomo potente, che violava le leggi, poteva sperare, finchè viveva di rimanere impunito sotto l'ombra del suo potere; ma terminando questo colla sua morte, egli scampar non poteva i terribili decreti di un rigoroso giudizio, che condannava ad un eterno obbrobrio il suo nome, e lasciava insepolte le abborrite sue ceneri.

Il Cittadino, il Magistrato, il Sacerdote, il Re, allorchè moriva, doveva esser giudicato prima di esser sepolto. Un tetro lago separava l'abitazione de' viventi da quella de' morti. Sulle sponde di questo lago si fermava il cadavere, ed un araldo ad alta voce ne intimava il terribile giudizio: „ Chiunque tu sei, gli diceva, ora che il tuo potere è terminato „ colla tua vita, ora che i titoli, e le di„ gnità ti abbandonano, ora che l'invidia „ non nasconde i tuoi benefizj, il timore „ non occulta i tuoi delitti, l'interesse „ non esagera nè i tuoi vizj, nè le tue „ virtù: ora è il tempo di render conto „ alla patria delle tue azioni. Che hai tu „ fatto nel tempo della tua vita? La leg„ ge t'interroga; la patria ti ascolta; la „ verità ti dee giudicare “.

Allora quaranta giudici sentivano le accuse, che si producevano contro del defunto; si palesavano que' delitti ch'erano

rimasti occulti durante la sua vita. Si esaminava col maggior rigore come aveva ubbidito alle leggi, se era cittadino; come aveva amministrata la giustizia, se era Magistrato come aveva esercitate le funzioni del suo sacro ministero, se era Sacerdote; con qual moderazione aveva fatto uso del supremo potere, se era il Re. Il cittadino, che aveva violate le leggi; il Magistrato, che ne aveva abusato; il Sacerdote che le aveva disprezzate sotto gli auspicj della superstizione, il Re, che aveva versato il sangue del popolo in una guerra ingiusta; che aveva profuse le rendite pubbliche pe' suoi piaceri; che aveva commesse delle violenze contro de' privati, dell' estorsioni contro del pubblico; che aveva dettata, o protetta una legge ingiusta, che, in poche parole, abusato aveva de' suoi dritti, ed oscurato lo splendore del trono; era come gli altri condannato all' infamia, e privato di sepoltura. Questa non si concedeva se non a colui, che i giudici trovato avevano innocente; e quest' ultimo uffizio era preceduto da un elogio destinato ad incoraggire la posterità dell' illustre defunto a praticare le sue virtù, e ad imitarne l' esempio (1).

(1) *Veggasi Diodoro Lib.* 1. *p.* 203.

Ecco a che si riducevano quei famosi giudizj de' morti degli Egizj, de' quali tutta l'antichità ha parlato con meraviglia, e stupore, come quelli, che forse più di ogni altro influirono a' rapidi progressi, che la virtù fece presso questa nazione, che poteva con ragione gloriarsi di essere l'istitutrice dell' umanità. Essa, come si è detto, fu la prima a conoscere la possibilità di sostituire i sentimenti alle sensazioni; le pene ideali alle pene reali; l'ignominia a' tormenti.

Dopo degli Egizj, Minos (1), Licur-

---

(1) *V. Plut. in* Minos.

go (1), Zaleuco (2), Caronta (3), e Solone

---

(1) V. Nicolai Gragii de Republica Lacedæm. Lib. III. Tabula IV. Instit. I. II. & III. Tabula VI. Instit. X. & Tab. VIII. Instit. XI. Apud Gronov. in Thesaur. Antiquit. T. V.

(2) *Polibio dove parla della Legislazione di Locri, rapporta tra le altre una legge di questo Legislatore, colla quale per impedire il lusso delle donne, si stabiliva, che le sole prostitute portar potessero ornamenti di oro, e vesti dipinte; Diodoro Sicolo la rapporta più diffusamente*. Che una donna, *diceva la legge*, di condizione libera, tuttavolta, che non sia ubbriaca, non possa aver presso di se più di una serva: che non esca di notte fuor di città, quando non lo faccia per andare a ritrovare il suo drudo: ch' ella non si carichi di giojelli, nè di stoffe dipinte, purchè non professi il mestiere di cortigiana: che nessun uomo porti addosso abiti di drappo Milesio, quando non lo faccia per prostituirsi ad un' infame dissolutezza. *Vedi* Diodor. Sic. hist. lib. 12. cap. 21. *Una legge simile ebbe anche luogo in Sparta, come si può vedere in Clemente Alessandrino* Pædagog. Lib. II. C. X. *ed in Eliano* Var. Hist. Lib. XIV. e VII.

(3) *Egli stabilì una pena infamante*

(1) mostrarono in *Creta*, in *Sparta*, in *Locri* in *Turio*, ed in *Atene*, i prodigiô-

---

pe' calunniatori, ed un' altra per coloro, che abbandonassero l'esercito, o rifiutassero di prender le armi per la difesa della Patria. I primi dovevano condursi per le pubbliche strade coronati di Tamarino, *per far conoscere al pubblico fin dove era giunta la loro malvagità; e gli ultimi dovevano rimaner tre giorni esposti nella pubblica piazza vestiti con abiti da donna. Veggasi Diodoro Sicolo* ad Olimp. 83. an. 3. *Queste due leggi basterebbero per far meritare a questo celebre legislatore le lodi, che Aristotile giustamente gli dà nel* II. Lib. de Repub. Cap. ultim.

(1) *Veggasi la Collezione delle leggi Attiche di* Petito, *ne' varj titoli e più di ogni altro nel* Lib. IV. Tit. IX. *e nel* Lib. VIII. Tit. III. *e* Pottero Archæologia Græca Lib. I. Cap. XXV. *dove parla delle tre specie di* Ατιμια *o sia d' ignominia, che prescrivevano le leggi, e dove parla della pena detta* Στηλη, *che consisteva nello scrivere in una colonna il delitto, ed il nome del delinquente. Demostene (* Orat. in Næram) *rapporta una legge, colla quale era proibito al marito di ritenere la moglie adultera, ed a questa di assistere a' pubblici sagrifizj.*

gl effetti dell'opinione pubblica ben maneggiata, e del timor dell'infamia, quando venga opportunamente adoprato dalle leggi.

Roma istessa finchè fu libera, e virtuosa, conobbe quanto contribuir potesse alla conservazione de' costumi la *correzione* del Censore, il giudizio del quale sebben seguito non fosse dalla perdita di alcuna civica prerogativa, spaventava nulladimeno il cittadino coll' ignominia, che spargeva sulla sua persona (1). Io non parlo dell' infamia detta *di dritto*, che unita era alla perdita di una gran parte delle civiche prerogative (2). Questa conservò il suo vigore anche quando l' altra lo perdè colla decadenza de' costumi, della Censura, e della libertà. Il Romano degradato sotto gl' insulti della tirannide, non temeva forse l' *infamia della legge*, come quella, che lo privava dell' opinione pubblica; ma la temeva come una pena, che l' escludeva da qualunque dignità civile

---

(1) *Censoris judicium nihil fere damnato affert, nisi ruborem. Itaque quod omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio ista ignominia dicta est*. Cic. *Lib.* VI. *de Rep.*

(2) *V. Sigon.* de Judiciis Lib. 2. C. 3.

(1), o militare (2); da qualunque ministero giudiziario (3); che lo privava di ogni potere, e della speranza di ottenerlo (4); e che gli proibiva fino da far da accusatore (5), o da testimonio (6) ne' giudizj. L'amor del potere venendo allora in soccorso dell'indebolito timor dell'infamia, dava all'infamante pena quel valore, che senza questa combinazione perduto avrebbe tutta la sua antica efficacia. Ma il dispotismo non fu la sola causa, che indebolito aveva l'assoluto valor dell'infamia presso questo popolo. La moltiplicità degl'infami, e l'abuso, che si era fatto delle infamanti pene (7), prodotto

---

(1) Leg. 3. C. de dignit.

(2) L. 4. §. ad tempus D. de re milit.

(3) L. ne quis 38. C. de decur. L. 1. D. ad Leg. Jul. de vi priv. L. cum prætor 12. §. Lege D. de jud. L. 2. D. de offic. adsessoris.

(4) L. 1. §. secundo, & §. aut prætor 8. D. de postul.

(5) L. 4. & L. 8. D. de accus.

(6) L. 3. & L. 21. D. de testib.

(7) *Per persudersi dell'abuso, che si fece in Roma dell'infamia, basta leggere nel Digesto il titolo*, de iis, qui notantur infamia: *e nel Codice il titolo:* ex quibus caussis infamia irrogatur.

avrebbe l'istesso effetto, anche in una forma più moderata di governo.

Regola generale: Per dare alle pene d' infamia il massimo valore, e per ottenere, che lo conservino, bisogna, che la destinazione di queste pene segua l'opinione pubblica, e non la contrasti; che il numero degl' infami non si moltiplichi troppo, che non si adoprino queste pene contro quella classe della società, che o poco, o niente conosce l'onore. Lo sviluppo de' tre principj compresi in questa regola indicherà al legislatore l'uso, che far si dee delle pene d' infamia. Io comincio dal primo.

L'infamia della legge è zero, se non è unita all' infamia di opinione. Questa verità comechè ignorata da alcuni legislatori, non lascia d'essere evidente. L' infamia è una pena, e la pena non è, che la perdita di un dritto. Or qual è il dritto, che si perde colla pena d'infamia? Se la legge non combina con l' infamia altre pene, il dritto, che si perde coll'infamia, è il dritto all' opinione pubblica. Se l'opinione pubblica non considera dunque come infame colui, che la legge condanna all' infamia, la pena svanisce da se stessa, perchè perde il suo effetto.

Ma si domanda: Può mai questo avvenire? La legge non può essa determi-

nare, come vuole, l'opinione pubblica? Non può essa ottenere, che questa consideri come infame chiunque essa ha punito con questa pena?

Due riflessioni fondate sul fatto basteranno per rispondere a queste due dimande.

Supponiamo che un legislatore per far pompa dell' onnipotenza delle sue leggi dichiarar volesse onorevole la condizione del Carnefice. Supponiamo, che l'uomo, ch'esercita questo terribile ministero, venisse tutto ad un tratto decorato de' più luminosi titoli, e dell' *ordine* più insigne dello Stato; che la sua discendenza partecipar dovesse alla nobiltà, che la legge ha conceduta al padre, e ch' esclusa non fosse da qualunque carica, o dignità civile. Che ne avverrebbe? Il Carnefice, e i suoi figli onorati dalla legge rimarrebbero come prima infami nell' opinione pubblica. I titoli, e l' ordine a lui conceduti, *in vece* di decorare la sua condizione, diverrebbero gli oggetti del rifiuto di coloro, che prima ne erano ornati, e con un'istantanea rivoluzione d' idee si convertirebbero in segni d'infamia quelli, che prima erano i segni della nobiltà, e del merito.

Si dirà forse, che in questo caso la natura è quella, che determina l' opinione pubblica ad abborrire colui, ch'e-

sercita questo sanguinoso ministero, e che l' inflessibilità non deve in questo caso attribuirsi all' opinione, ma alla natura, che la determina. La legge trionferebbe dunque dell' opinione, se l' opinione non fosse sostenuta, ed ispirata dalla natura.

Per rispondere a questa obbiezione, io domando, sopra quali fondamenti può asserirsi, che l' infamia del carnefice sia ispirata dalla natura? La natura non è ella forse costante nelle sue operazioni? Se essa determinasse l' opinione pubblica ad abborire il carnefice, perchè non ispirerebbe essa l' istesso abborrimento pel guerriero, ch' esegue la sentenza di morte contro del suo compagno? Perchè il granatiere che scarica un colpo di fucile sul petto del suo *camerata*, che non ha forse trasgredite che le sole leggi della disciplina, dovrebbe essere onorato: e dovrebbe poi essere infame il carnefice, che fa spirare sopra il patibolo un mostro, che ha commessi i più orrendi attentati? Se la natura determinasse l' opinione pubblica a dichiarare infame il carnefice, questo ministero non avrebbe dovuto forse avere l' istessa sorte presso tutt' i popoli, ed in tutti i tempi? Da che dunque deriva, che in Marocco il re è il carnefice de' suoi sudditi? Perchè nelle antiche monarchie dell' Asia quest' impiego si eserci-

tava da un de' primi uffiziali della corte a da colui, che decorato era del nome di *Gran sacrificatore*? Perchè presso gl' Israeliti la sentenza di morte si eseguiva, o da tutto il popolo, o dagli accusatori, o da' parenti dell' omicida, e qualche volta da' giudici stessi, senza che le loro mani bagnate dal sangue del reo divenissero infami? Perchè presso i Romani i *Littori* non erano infami? Perchè presso gli antichi Galli i loro venerandi *Druidi* non perdevano niente dell' opinione del popolo trucidando, insieme colle vittime, gli uomini, che per i loro delitti resi si erano degni di morte? Perchè in altri tempi la sentenza di morte eseguita era in alcuni paesi della Germania dal più giovane della comunità; in *Stedien*, dall'ultimo abitante, che fissato aveva il suo domicilio nel paese; in *Franconia*, dall' ultimo ammogliato; ed in *Reutingue*, dall' ultimo magistrato ammesso nel consiglio, senzachè alcuno di questi onorati esecutori restasse infamato nella pubblica opinione? Aristotile finalmente avrebbe egli ardito di mettere nel numero de' magistrati il carnefice, se i Greci ne' suoi tempi avuto avessero per le funzioni di questo ministero quell' abominio, e quel disprezzo, che oggi noi ne abbiamo (1)?

---

(1) *Aristot.* de Repub. *lib.* 4. *cap. ultimo*

Questi fatti ci mostrano bastantemente, che la natura non può avere alcuna parte nell' infamia, della quale oggi è coperto il carnefice, poichè se così fosse, la natura avrebbe dovuto essere incostante nelle sue operazioni, o l' infamia, del carnefice avrebbe dovuto esser comune a tutt' i popoli, e in tutt' i tempi. L' obbiezione dunque proposta è fondata sopra una falsa supposizione. Passiamo alla seconda questione.

Si è dimandato, se basti che la legge dichiari uno infame per ottenere, che sia questi infame nell' opinione pubblica. Un fatto solo basta per risolvere questa seconda quistione. In una nazione dell' Europa per reprimere la mania de' duelli si ebbe ricorso ad un rimedio, che pareva atto a distruggere il male nella sorgente istessa, che lo produceva. Si proibirono i duelli, e la sanzione della legge fu l' infamia. Si dichiarò infame tanto colui, che dava la disfida; quanto colui, che l' accettava. Quali furono gli effetti di questa legge? I duelli seguitarono ad esser frequenti come prima. L' opinione pubblica non ratificò l' infamia della legge. Colui, che sopportava l' oltraggio, colui, che non accettava il duello, era infame nell' opinione pubblica; e colui che si batteva, era infame per dritto.

L' infame per legge seguitò ad esigere il rispetto de' suoi concittadini : egli non era dunque infame, che di nome. All'incontro colui, che aveva ubbidito alla legge, era l' oggetto del disprezzo pubblico : egli non era dunque infame di *dritto*, ma lo era di *fatto*. Si disprezzò dunque l' infamia della legge, e si temè quella dell'opinione, si disprezzò l' infamia di nome, e si temè quella di fatto,

Non è dunque la legge quella, che può stabilire l' infamia : essa non può far altro, che manifestarla. L' opinione pubblica, questa proprietà la più libera, e la più cara de' popoli ; l' opinione pubblica, che dev' essere rettificata da' lumi, corretta dall' istruzione, ma non mai violentata, non mai disprezzata dalle leggi ; l' opinione pubblica, io dico, è quella, che può solo determinare l' infame. Il legislatore non dee far altro che soccorrere le leggi di quest' istessa opinione ne' casi ne' quali si combinano coll' interesse pubblico, palesando colle formalità del giudizio, e colla pubblicità dell' infamante pena, l' infamia del reo, che senza questa pubblica esecuzione sarebbe forse rimasta occulta, incerta, o almeno a pochi nota.

Le pene d' infamia non debbono dunque essere adoperate, che pe' delitti, che

sono di loro natura infamanti (1). Ecco il primo canone, col quale diriger si dee l' uso di queste pene. Io passo al secondo principio, che si è esposto nella regola generale, che riguarda il numero degl'infami.

Non vi vuol molto a vedere, che il valore dell' infamia dee dipendere molto dall' economia, colla quale si adopra questa pena. L' infamia è una pena di opinione: or le impressioni troppo frequenti sull' opinione indeboliscono l' opinione istessa. Questa verità comparirà più luminosa, se sarà illustrata da un esempio. Un grave pericolo sovrasta ad un popolo. Un cittadino ardito corre in mezzo a' maggiori rischi a salvare la patria; l' esito corrisponde alle sue speranze; egli ritorna dalla sua gloriosa intrapresa coperto de' segni del suo patriotismo, e del suo coraggio. La nazione benedice il suo Eroe,

---

(1) *Mi piace di rapportare quì una legge de' Borgognoni, dove si trova osservato questo canone. Per un antico ed universale pregiudizio l' adulterio è un delitto infamante per la femmina, e non per l' uomo. La legge de' Borgognoni seguì l' opinione pubblica nel punire questo delitto Essa punì con una pena pecuniaria l' uomo, e coll' infamia la donna. Veggasi nella Collezione di Lindebrogio il Codice de' Borgognoni cap.* XLIV.

e l' opinione pubblica l' uguaglía agli Dei. Questo pericolo si rinnova per ben mille volte; mille cittadini l' un dopo l' altro corrono cogl' istessi rischi alla difesa della patria intimorita; e ciascheduno di essi glorioso ritorna dalla sua felice intrapresa. La salute della patria si dee tanto all' ultimo, quanto al primo. I rischi, a' quali si è esposto il primo, non sono maggiori di quelli, a' quali si è esposto l' ultimo. Il popolo è persuaso dell' uguaglianza del beneficio ottenuto dall' uno, e dall' altro, ed è persuaso dell' uguaglianza del merito. Ma l' eroismo dell' ultimo cittadino fará forse nell' opinione pubblica quell' impressione, che vi fece l' eroismo del primo? L' opinione pubblica scossa per tante replicate volte da impressioni dell' istesso genere, sarà essa così energica nel corrispondere, come lo era nel principio? Quale sarà l' effetto di tutte queste ripetute impressioni? L' ultimo eroe non otterrà quella *quantità* di opinione, che ottenne il primo; ma il primo perderà tutto quello, che aveva di più sull' ultimo.

Applichiamo questo principio all' infamia, e noi troveremo che siccome il numero degli eroi troppo moltiplicato indebolisce nell' opinione degli uomini il merito dell' eroismo, così il numero degl'

infami troppo moltiplicato, indebolirà nell'opinione degli uomini il valore dell' infamia; noi troveremo, che tanto nelle pene, quanto ne' premj di opinione, il loro valore si diminuisce a misura, che si moltiplica il numero de' puniti, o de' premiati (1); noi troveremo finalmente, che sì nelle une, come negli altri i due principj già sviluppati non bastano per dirigerne l'uso; ma che se ne richiede un terzo, e questo determinar dee la condizione delle persone, per le quali debbono adoprarsi.

Se vi è una classe nella società, che poco o niente conosce l'onore, poco o niente apprezza l'opinione pubblica, per promuovere questa al bene, per distoglierla dal male, il legislatore non deve

(1) *Solone vedendo, che il numero degl' infami si era troppo moltiplicato in Atene, fece stabilire che si restituissero nel loro onore tutti quelli, ch' erano stati condannati all' infamia prima della sua pretura, a riserba di alcuni, che nella legge vengono specificati:* Ατιμων οσοι ατιμοι ησαν πριν η Σολωνα αρξαι, επιτιμ*ς ειναι, πλην ὅσοι .... Infamia notati quotquot sunt ante Solonis præturam, integræ famæ restituntur, præter quam ii, & cet..... Solonis Lex ex Plutarcho.

adoprare nè i premi, nè le pene di opinione. Gli onori, e l' infamia saranno inutili per questa classe; i premj e le pene reali saranno i soli incoraggiamenti, e i soli freni opportuni per essa. Se vi è una classe nella società, che preferisce l' onore alla vita, la morte all'infamia; per questa classe i premj e le pene ideali saranno più efficaci, che i premj e le pene reali. Queste verità sono così evidenti, che sarebbe inutile dimostrarle. Ma si domanda; esistono, o no, queste due classi così diverse nella più gran parte delle presenti società dell' Europa? Per una porzione del popolo, l' infamia non sarebbe forse un freno impotente? Se mai se n' eccettuano i governi perfettamente democratici, in tutti gli altri, l' ultima classe della plebe non dovrebbe forse essere esclusa da queste specie di pene? In quali circostanze potrebbero esse essere indistintamente minacciate a tutte le classi dello stato?

Non è questo il luogo di risolvere tutte queste importantissime quistioni. Esse richiameranno da quì a poco la nostra riflessione, allorchè parleremo del rapporto delle pene co' diversi oggetti, che compongono lo stato delle nazioni. Lasciamo dunque sospesa la curiosità del lettore, e conchiudiamo questo capo con

una riflessione quanto vera, altrettanto ignorata da molti legislatori. Il campo delle pene racchiuso ne' limiti dell' umanità, è molto ristretto, se si paragona con quello de' delitti. Che ne avverrà, se l' economia, la vigilanza, e l'arte del legislatore non supplisca a questo difetto? Che ne avverrà se il legislatore ne impiega inutilmente i prodotti? Egli dovrà uscire da' suoi confini, e cercare negli spazj interminabili della tirannide, e della ferocia quei rimedj violenti, che riparano forse per un momento il male, ma che lasciano per sempre spossato il corpo politico, e illanguiditi tutt' i suoi muscoli. Ecco ciò, ch' è avvenuto in una gran parte delle nazioni di Europa; ed ecco ciò, che indurre dovrebbe un savio legislatore ad eseguire non solo le proposte regole, ma a dare anche alle infamanti pene tutti que' differenti gradi di severità, de' quali sarebbero suscettibili.

Il minore tra questi esser dovrebbe la semplice dichiarazione d' infamia. A questa dichiarazione aggiugner si potrebbero alcune circostanze più o meno ignominiose, proporzionate al maggiore o minor valore del delitto. In alcuni casi si potrebbe p. e. affiggere in una piazza pubblica il nome del delinquente, il suo delitto, e l' infamia, alla quale è stato con-

dannato, come si facea alcune volte in Atene. In altri casi strascinar si potrebbe la sua effigie per le pubbliche strade; in altri si potrebbe esporre per alcuni giorni il delinquente in una piazza pubblica a tutti gl'insulti del popolo ecc. Il legislatore dovrebbe in ciascheduna infamante sanzione indicare la circostanza che dovrebbe accompagnarla.

CAPO XXXII.

Delle pene pecuniare (1)

Si è creduto da alcuni, che le pene pecuniarie non dovrebbero aver luogo nel piano di una savia legislazione. Le ragioni, che ne adducono, sembrano a primo

(1) *Io non parlo in questo capo dell' uso, che si è fatto da' popoli barbari di queste pene. Quest' oggetto interessante richiamerá da quì a poco le nostre cure. Esaminando il rapporto delle pene co' diversi oggetti, che compongono lo stato di una nazione, noi esamineremo diffusamente i motivi pe' quali i popoli barbari non han, per così dire, conosciute altre pene, che le pecuniarie, e mostreremo l' opportunità di questo sistema penale col sistema politico de' popoli, che sono ancora nello stato di barbarie.*

aspetto molto vigorose. Quando si tratta di pene pecuniarie, essi dicono, il malvagio non dee far altro, che proporzionare le sue fortune co' suoi bravi disegni. Il freno politico in questo caso non è forte, che pel povero, e per l'avaro.

Il ricco che cura poco il danaro, curerà poco le leggi. Colla borsa alla mano egli correrà al delitto senza il minimo spavento. Egli violerà la legge con una mano, e placherà coll'altra la giustizia, vile mercenaria de' suoi attentati.

A questa ragione se ne aggiugne un' altra. Come combinare l'imparzialità della legge colla pecuniaria sanzione? Nell' infanzia di un popolo, finchè la primiera ripartizione de' fondi sostiene coll'uguaglianza delle proprietà l'uguaglianza delle private ricchezze, le pene pecuniarie possono esser giuste, perchè ugualmente dolorose per tutti gl' individui della società; ma, questa primitiva uguaglianza distrutta, potrebbero esse senza ingiustizia esser adoprate? L'istessa multa sarà una pena troppo forte per uno, troppo mite per un altro. Il rigore della legge varierà colle diversità delle fortune de' suoi violatori. Un istesso delitto condurrà all' indigenza una famiglia, e lascerà l'altra nell'antico suo agio. L'istessa pena esaurirá tutta la proprietà di uno, e non segre-

gherà dalla proprietà dell'altro, che una infinitamente picciola frazione. Essa sarà tirannica e debole, e feroce ed impotente nel tempo istesso.

Finalmente all'alterazione necessaria, che la multa riceve dalla disuguaglianza delle fortune private, si unisce quella, che le deriva dall' incostanza dell' opulenza pubblica. Lo stato delle ricchezze di un popolo varia col variare de' tempi. Le nazioni, come i loro individui, acquistano perdono, rare volte conservano per lungo tempo le loro ricchezze. Con un periodo quasi ordinario, e regolare esse passan dalla miseria alla mediocrità, dalla mediocrità all'opulenza, dall'opulenza alla mediocrità, e dalla mediocrirà alla miseria. Il rigore delle pene pecuniarie varierà dunque di continuo, e sará così incostante, come lo é lo stato della ricchezza pubblica. Esse saranno ora troppo forti, ora troppo deboli, rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale (1).

(1) *Noi troviamo nel Codice de' Longobardi una pruova di questa verità. I Longobardi, conquistata ch'ebbero l'Italia passarono istantaneamente dalla povertá alla ricchezza. L'antico valore delle pene pecuniarie divenne inefficace ad impedire*

Ecco tutto ciò che si può dire contro le pene pecuniarie; ma queste ragioni svaniscono subito, che si determina il vero uso, che si dee fare di queste pene.

I due principj generali, che debbono determinarlo, sono i seguenti:

1. Le pene pecuniarie non debbono adoperarsi, che pe' soli delitti, che dipendono dall'*avidità* del *danaro*.

2. Esse non debbono determinare la quantità della multa, ma la porzione, che si dee sottrarre dalle fortune del reo. Colui, p. e. che sarà convinto di aver commesso il tale delitto, sarà punito colla perdita della terza, quarta, o quinta parte de' suoi beni.

Ecco come si dovrebbe esprimer il valore della pena; ed ecco come svaniscono le ragioni, che si adducono contro l'uso delle pene pecuniarie.

---

i delitti. Rotario loro re conobbe donde veniva il male, e fu costretto ad accrescere la quantità delle multe; egli le proporzionò alle nuove ricchezze della sua Nazione. (Veggasi il Codice *de'Longobardi Lib.* 1. *tit.* 7. § 15.) *Caterina Imperatrice delle Russie vuole, che il valore delle pene pecuniarie si muti in ogni* 30 *anni.* Cod. *Russ. Artic.* 19. §. 443.*; ma questo non giova, che ad evitare l'ultimo de' tre inconvenienti, che si son proposti.*

Il primo principio lo difende dalla prima obbiezione, ed il secondo dalle altre due, che si sono prodotte. Si è detto che la pena pecuniaria non ispaventerà il ricco, che non apprezza il danaro. Ma quando la pena pecuniaria non cade, che su'delitti, che dipendono dall' avidità del danaro, allora il ricco, che non lo apprezza, non ha bisogno del freno della pena per non commetterli. L'istessa ragione, che gli fa disprezzare la pena, lo terrà lontano dal delitto. Se al contrario, egli è ricco, ed avido nel tempo istesso quell' istessa passione, che lo spinge a violare la legge, gli farà temere la pena (1).

Si è detto in oltre, che le pene pecuniarie non sono combinabili coll' imparzialità della legge; che supposta la necessaria disuguaglianza delle private ricchez-

---

(1) *Si avverta, che io intendo quì di dire, che tutt'i delitti, che dipendono dall' avidità del danaro, debbano essere puniti con questa specie di pena, giacchè tra questi ve ne sono alcuni, che richieggono o una pena maggiore, o altre pene a questa combinate: dico solo, che le pene pecuniarie non debbono essere adoperate, che per quei delitti, che dipendono dall' avidità del danaro, è questo il principio generale, che io ho voluto stabilire.*

re, per l' istesso delitto esse recano mali diversi; che sono nel tempo istesso troppo forti per gli uni, e troppo deboli per gli altri; che finalmente esse saranno rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale.

Ma io dimando: queste riflessioni avranno esse più luogo, quando la pena pecuniaria non è determinata dalla quantità della multa, ma dalla porzione, che si dee sottrarre dalle fortune del reo? Quando la legge dice: la pena dello stellionato p. e. sia la perdita della metà delle fortune del reo, questa pena non sarebbe essa uguale tanto pel reo più ricco, quanto pel meno ricco? Non sarebbe essa forse ugualmente opportuna nello stato della maggior ricchezza di una nazione, ed in quello della sua maggior povertà?

Nel sistema giudiziario da noi proposto questa maniera d' infliger le pene pecuniarie potrebbe esser molto facilmente eseguita. Gl' istessi giudici del fatto, che decider dovrebbero della verità dell' accusa, dovrebbero indicare lo stato delle fortune del reo. L' accusatore dovrebbe loro offrire i materiali, onde venirne in cognizione; ed allora i *giudici del dritto* determinar dovrebbero la quantità della somma, che il reo sborsar dovrebbe a tenore della porzione, che si dovrebbe

sottrarre dalle sue fortune, dalla legge indicata.

In Inghilterra i giurati sono quegli, ch'esaminano fin dove debba estendersi il valore della multa. La legge stabilisce la natura della pena, e i giurati ne determinano la quantità. La *Gran Carta*(1) fu quella, che stabilì questo metodo, per ovviare a' disordini, che nascevano dall' impossibilità di determinare il valore della multa. Essa prescrisse anche una regola generale, che limitar doveva in parte l' arbitrio de' Giurati su quest' oggetto, ma che, per altro, non l'escludeva interamente. Si stabilì „ che la pena pecunia-
„ ria non potesse esser superiore alle for-
„ ze, ed alle circostanze, nelle quali si
„ trovava il reo, che l' emenda non do-
„ vesse impedire l'affittatore di un terre-
„ no di coltivarlo, nè il mercante di con-
„ tinuare il suo commercio; e ch'essa non
„ dovrebbe mai estendersi fino a costrin-
„ gere l'agricoltore a vendere gl' istrumen-
„ ti addetti alla coltura.

Questa regola, che impedisce l'eccesso della pena, lascia però a' Giurati l' arbitrio funesto di favorire più l' uno, che l' altro, e di fissare la proporzione della pena così col delitto, come colle facoltà del delinquente. Col metodo da noi proposto

(1) *Cap.* 14.

si eviterebbe questo male. La legge determinando il valore della pena, col fissare la porzione, che si dee sottrarre dalle fortune del reo, non lascerebbe a' *giudici del fatto* arbitrio alcuno, così nel proporzionare la quantitá dell' emenda alla natura del delitto, come nel proporzionarla alle fortune del delinquente. Non dovendo essi far altro, ch' esporre lo stato delle facoltá del reo a'*Giudici del dritto*, non potrebbero impunemente tradire la veritá, giacchè, trattandosi di un fatto, la loro malizia non potrebbe rimanere occulta. I *Giudici* del *dritto* molto meno potrebbero arbitrare, poichè la legge indicherebbe loro la porzione, che dovrebbero sottrarre dalle facoltá del reo già *costate*.

Due sole regole bisognerebbe, che il legislatore stabilisse per rendere questo nuovo metodo applicabile a'tutt'i casi: La prima sarebbe, che la pena pecuniaria fosse sostituita da una pena afflittiva di corpo in tutti que'casi, ne' quali le facoltà del reo non ascendessero ad una data quantità, che la legge dovrebbe determinare. Senza questa regola potrebbe spesso avvenire, che col metodo proposto, la pena di un delitto si ridurrebbe ad una perdita di pochi grani.

In tutt' i delitti dunque, pe' quali la

legge minaccia la pena pecuniaria, si dovrebbe anche fissare la pena afflittiva a quella corrispondente, nel caso che le facoltá del delinquente non giugnessero al valore giá determinato (1). La seconda regola sarebbe, che quando la pronta esazione della pena produr potrebbe la totale rovina del delinquente, i giudici dovrebbero in questo caso concedergli una dilazione proporzionata alle sue circostanze, ed il compenso della dilazione dovrebbe essere la sospensione dalle civiche prerogative, che il reo riacquistar non do-

---

(1) *La legge dovrebbe p. e. stabilire che chi non ha il valore di 400. ducati almeno di beni disponibili, non possa soggiacere a pena pecuniaria, ma che se egli incorrerà in delitti, ne' quali viene stabilita pena pecuniaria, questa debba permutarsi in una pena afflittiva di corpo che la legge dovrebbe anche fissare. Un esempio potrebbe togliere al lettore ogni dubbio, sul modo, col quale la legge dovrebbe esprimersi*. La pena dello stellionato, *dovrebbe essa dire*, sia la perdita della metà delle fortune *del reo, e di* anni tre di condanna a' lavori pubblici, se il valore delle sue facoltà non ascende a quello giá stabilito: *(cioè al valore di 400 ducati almeno)*

vrebbe, se non nel momento, in cui la somma, alla quale verrebbe condannato, fosse stata da lui interamente pagata.

Io trovo nell'Attica legislazione un esempio di questa savia determinazione. Colui ch'era condannato ad una multa, finchè non la pagava era escluso dall'esercizio di qualunque carica (1); non poteva parlare al pòpolo (2); era considerato dalla legge, come se fosse infame (3). Se egli moriva prima di soddisfare il suo debito, i suoi figli erano considerati della maniera istessa, finchè non pagavano la multa, alla quale era stato condannato il padre (4).

---

(1) Τον οφειλοντα τω δημοσιω, μη πολιτευεσϑαι. AErarius Rempublicam ne gerito. (*Libanius* Argumento Androtianæ.

(2) Τον εξελχϑεντα οφειλοντα τω δημω λεγειν εν τω δημω, παραδιδοσϑαι τοις ενδεκα. AErarius orationem ad popolum habuisse convictus, ad undecimviros capitales adducitor. (*Dinarcus in* Aristogitonem).

(3) Τον οφειλοντα τω δημοσιω, μεχρις αν εκτισῃ, ατιμον ειναι. AErarius donec mulctam irrogatam solverit, ignominiosus esto. (*Libanius* Argumento Orat. in Aristogit.)

(4) Ει τις οφειλων πρo τος εκτισεως νε-

Questi sono i principj generali, co' quali diriger si dee l'uso delle pene pecuniarie. Noi applicheremo a suo luogo questi principj. Passiamo ad esporre gli altri, che determinar debbono l' uso della quarta classe delle pene.

CAPO XXXIII.

Delle pene privative, o sospensive della libertá personale.

Se la giustizia, l' umanitá, l' interesse pubblico, richiedono ugualmente che l'uso delle pene di morte sia a pochissimi delitti ristretto, se le pene d' infamia non potrebbero essere molto frequenti, molto comuni, senza perdere il loro valore, la loro efficacia; se non debbono minacciarsi, che a' delitti, che sono di loro natura infamanti, ed a quelle classi del popolo, che conoscono, e danno un peso all'onore; se le pene pecuniarie non debbono essere adoperate, che per una porzione di que'

λευτησει, τȣ, ϖαιδας αϖοδιδεναι το οφλημα' ει δε μη, και αυτȣς ατιμȣς ειναι, εως αν αϖοδωσι. Si quis ærarius antequam mulctam solverit, obierit, liberi eam solvunto: secus si faxint ignominiosi sunto, donec solverint. *Ulpianus* Timocrat.

delitti soltanto, che dipendono dall'avidità del danaro, e contro quegl'individui della società, le fortune de' quali ascendano al valore dalla legge determinato; se in poche parole, da ciò che si è detto finora, e dimostrato, si vede, che resta ancora una quantità considerabile di delitti, da impedire con ostacoli non ancora indicati: bisogna dunque trovare nelle ultime due classi di pene, delle quali ci resta ancora a parlare, i materiali, onde riempiere questo voto immenso, ed uguagliare la somma delle pene a quella de' delitti.

Le pene privative, o sospensive della libertà personale, quando vengano ben maneggiate, possono da loro sole riempiere una gran parte di questo considerabile voto. Se si considerano relativamente al prezzo, che tutti gli uomini danno al bene, del quale esse ci privano, se si considerano relativamente alla facilità, che vi è di proporzionarle a'delitti, sì per la diversità della loro durata, come per la varietà del modo, e dell'intensità, che si ritrova nelle diverse pene in questa classe comprese; se si considerano come istrumenti di sicurezza, o come mezzi d'istruzione, e di esempio, come pene de'delitti, o come compensi de'mali recati alla società, da qualunque aspetto, che si os-

serviuo, si troveranno opportune per tutte le classi, per tutti gli ordini dello Stato; applicabili a' delitti di diversa natura, di diversa specie, di grado diverso; atte a correggere il delinquente coll' esperienza de' mali, che porta seco il delittto; a garantire la società dagli ulteriori suoi attentati, col privarlo di quella libertà, della quale ha abusato, o per un dato tempo, quando il delitto non mostra un cuore interamente corrotto; o per sempre, quando la natura de' suoi attentati l'ha reso degno della diffidenza perpetua del corpo civile: si troveranno finalmente combinabili cogl' interessi economici stessi dello stato, giacchè privando l'uomo della sua libertà personale, render lo possono istrumento d' alcuni beni, d' alcuni comodi, di alcune intraprese necessarie, o utili alla conservazione, ed all' acquisto delle ricchezze nazionali. Il carcere; la condanna a' lavori pubblici; la deportazione nell' isole, o nelle colonie per un dato tempo, o per sempre; l' esilio da un dato luogo, non dalla patria, formano le diverse specie di pene in questa classe comprese: io non parlo quì dell' esilio dalla patria, poichè questa pena dee piuttosto annoverarsi nella classe delle pene privative, o sospensive delle civiche prerogative.

Per vedere dunque l' uso, che far si

dee delle diverse pene, che privano l'uomo per un dato tempo, o per sempre della sua libertá personale, io comincio dal carcere.

Gli uomini ordinariamente non vanno ai grandi delitti, che per gradi. E' difficile, che dall'innocenza si passi tutto ad un tratto alla malvagità. Il primo delitto di un uomo è rare volte unito alla depravazione del cuore. La frequenza de' leggieri delitti è quella, che lo dispone a' più orrendi attentati.

L'arte del legislatore dee dunque esser di far retrocedere l'uomo fin da' primi passi, che dà nella strada de' delitti. Una picciola pena, che siegue immediatamente ad un picciolo reato, mostra a colui, che la soffre, il rigore, e la vigilanza delle leggi; gli annunzia i mali, a' quali anderebbe incontro seguitando a violarle; e restituisce alla società un cittadino, che senza questa opportuna correzione l'avrebbe un giorno afflitta colle sue scelleraggini, e colla sua perdita.

Premesse queste evidenti verità, veniamo all'uso, che far si dovrebbe del carcere considerato come pena.

Non tutt'i delitti, come si è veduto nella prima parte di questo libro, meritano le solennità di un giudizio per esser puniti; non tutte le pene debbono col co-

mune metodo giudiziario infliggersi. I leggieri reati, quelli che possono piuttosto chiamarsi trasgressioni, che delitti; le tenuissime pene, che si possono piuttosto chiamare correzioni, che supplicj, non esigono tutte quelle precauzioni, che la legge richiede per giudicare e punire i delitti di una certa importanza. Quando si tratta di questi casi, che avvengono al momento, la legge dee riposare sul giudizio di un magistrato, che abbia continuamente gli occhi aperti su quella porzione di cittadini, che sono alla sua vigilanza affidati. Un suo decreto, ancorche ingiusto raggirandosi su d'una pena di picciolissima importanza, è meno pernicioso dell' impunità, che accompagnerebbe i piccioli delitti, quando questi dovessero essere solennemente giudicati. Il Magistrato municipale di ciascheduna comunità, che sul modello de *Giudici di pace* degl'Inglesi, si è da noi proposto nel nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni (1),

---

(1) *Cap.* XIX. *Articolo ultimo. Che si osservi ciò, che si è da noi detto su questo oggetto, e si troverà, che questo sommario giudizio non lascerebbe d'avere de' freni bastantemente forti per impedire l' ingiustizia, e l' errore, Tutto ciò, ch' è arbitrario è così alieno dal nostro piano, che noi*

dovrebbbe avere la cognizione di questi delitti, che anderebbero *sommariamente* giudicati e puniti.

Or per questa specie di delitti dovrebbero le leggi riserbare le pene di carcere. Venti, trenta, quaranta giorni di detenzione in un carcere destinati dalla legge per pena di una leggiera rissa p. e. senza effusione di sangue, di un' ingiuria tra eguali, di una disubbidienza agli ordini di un magistrato ec. contribuirebbero moltissimo a serbar l' ordine nello stato; ad ispirare, e ricordare il rispetto per le

---

ci vergogneremo di tollerarlo, anche quando si trattasse di una pena così leggiera come quella, che quì si propone. Io ho sempre innanzi agli occhi ciò, che scrisse Cicerone sulla Censura: Primum illud statuamus, utrum, quia Censores subscripserint, ita sit; an quia ita fuerit, illi subscripserint. Videte quid agatis, ne in unumquemque nostrum censoribus in posterum potestatem regiam permittatis; ne subscriptio censoria, non minus calamitatis civibus, quam illa acerbissima proscriptio possit afferre; ne censorium stilum, cujus mucronem multis remediis majores nostri retuderunt, æque post hac, atque illum dictatorium gladium pertimescamus. (Cic. pro Cluent. 44)

leggi, ed a prevenire i progressi, che un cittadino potrebbe fare nella strada de' delitti, quando l' impunitá accompagnasse i primi suoi passi. La pena dunque del carcere non dovrebbe dalle leggi adoperarsi, che come una pena, per dir così, di correzione. Essa non dovrebbe dunque essere molto lunga, perchè altrimenti mancherebbe all' oggetto, al quale dee destinarsi.

La sua maggior durata non dovrebbe mai oltrepassare la quarta parte di un anno. Il luogo dovrebbe esser distinto da quello delle carceri destinate per custodia de' rei, e non per pena (1).

---

(1) *Gli Ateniesi, per quel che ci riferisce Platone* (de Legib. lib. x.), *avevano un carcere destinato per pene diverso da quello, che era destinato per custodia de' rei. Essi avevano ancora varie specie di* vincoli, o *di macchine per punire gli abusi della personale libertà, simili a quelle che si usano presso di noi tra' guerrieri, per punire i delitti contro la militare disciplina. Tal' era il* ξυλον ϖεντεσυριγγον, o *sia il ceppo a* cinque buche, *dove si serravano le mani, i piedi, e il collo del reo. Tal' era il* Χοινιξ, *o sia il ceppo dove si serravano le gambe, ch' è ancora in uso a' nostri giorni tra' soldati. Tal'* era *il*

Alcune morali istruzioni atte a risvegliare l'orrore pe' delitti, ed a mostrarne le funeste appendici, occupar dovrebbero una parte del giorno in queste carceri, e l' altra dovrebbe esser impiegata nella lettura del Codice penale. Uomini conosciuti per la probità del loro carattere, e per la dolcezza delle loro maniere dovrebbero essere destinati a questo utile ministero. La presenza continua di un di questi istruttori evitar dovrebbe i disordini, che produr suole la necessità di convivere, ed il contatto delle diverse passioni. Finalmente l' esperimento della pena, l' esempio della probità, le combinate istruzioni della morale, e delle leggi, concorrendo tutte all' istesso oggetto, corrisponderebbero mirabilmente alla destinazione di questa specie di pena, ed all' effetto, che il legislatore cercherebbe di conseguirne.

Io scorro rapidamente su questi oggetti per non annojare colui, che legge con più minuti detagli.

Dall' uso delle pene di carcere passiamo a quello della condanna a' lavori pubblici. Questa è una spezie di pena, che reca un doppio beneficio alla società. All'

Σανις, tale la macchina detta Πανσικαση, ed altre che negli antichi Scrittori trovansi riferite.

esempio, che dà de' mali, che porta seco il delitto, essa unisce i servigj, che 'l delinquente presta alla società, che ha offesa.

Nel mentre, che il pallore del suo volto, che le catene che circondano il suo corpo, che tutti gli abbominevoli emblemi della schiavitù manifestano le sciagure del delinquente, e le appendici del delitto; nel mentre, che questo spettacolo terribile distoglie dal delitto una gran parte di coloro, ch' erano disposti a commetterlo; nel tempo istesso le braccia vigorose del reo si occupano a costruire i porti; ad aprire de' canali; ad innalzare delle fortezze; a riparare i pubblici edifizj; a scavare nelle viscere della terra i tesori, che la sua superficie ci nasconde; a gittare nel mare i navigli, che debbono proteggere il commercio; a somministrare a' terreni aridi le acque, alle lagune gli scolì, all' agricoltura, alle arti, al commercio i maggiori soccorsi, ed alla società intera i mezzi di sussistenza, di comodo, di lustro, e di difesa, che compensano in parte i mali, che recato le hanno i suoi delitti. Questi sono i vantaggi che vanno uniti a questa specie di pena. Ma quale ne dovrà esser l'uso?

Una pena, che può avere una maggiore, o minor durata, che può esser perpetua, o per un dato tempo, porta con se la facilità di propozionarla a' delitti di di-

verso grado: ma se alla diversità della durata si unisce anche la varia intensità, della quale è suscettibile, allora questa facilità cresce molto di più, ed il legislatore può trovare in essa una quantità considerabile di pene diverse per diversi delitti. Io mi spiego. La condanna a' lavori pubblici può avere la durata p. e. di 3. 4. 5. 6. ecc. anni; può avere per oggetto un lavoro più o meno micidiale, più o meno penoso; lo scavo di una miniera, p. e. o l' irrigazione di un prato. Chi non vede la gran differenza, che passa tra la condanna di 10. anni allo scavo delle miniere, e di un anno all' irrigazione di un prato? Coll' istessa specie di pena si potrà dunque punire un delitto molto grande, un delitto molto picciolo. Il Legislatore potrebbe egli rinunziare a questo vantaggio?

Il gran principio dunque, che dee regolare l' uso di questa specie di pena, è che la legge determinar dee la durata, e l' oggetto della pena. Nello stato presente delle cose ordinariamente il Giudice è quegli, che fissa la prima, ed un *Agozzino* il secondo. Due anni di più, due anni di meno di schiavtù; un lavoro più micidiale, più penoso; un lavoro meno micidiale, meno penoso, non sono oggetti così indifferenti per la sanzion penale, da potersi

lasciare all' arbitrio di un giudice, o alla venalità di un custode. La libertà civile richiede, che tutto sia determinato dalla legge; e che dalla sua espressa sanzione ne dipenda la durata, e l' oggetto. Ecco come moltiplicar si possono i materiali delle pene, e come facilitar si può la loro proporzione co' delitti.

L' esilio da un dato luogo, la deportazione nell' isole, o nelle colonie, sono, come si è detto, le altre pene in questa quarta classe comprese.

Vi sono alcuni delitti, che possono per dir così, chiamarsi *Locali;* questi sono quelli, che non dipendono dalla depravazione del cuore, ma dalla frequenza di alcune persone, dall' abitazione di alcuni luoghi. Per questi casi, l' esilio dal luogo è nel tempo istesso una pena proporzionata al delitto; ed un mezzo da prevenire i nuovi delitti, che la prossimità delle occasioni potrebbe far commettere al delinquente. Due passioni assolutamente opposte possono dare ugualmente luogo all' uso di questa pena: l'odio e l'amore; l'odio, che suppone l'abitudine di andare in cerca del suo inimico per insultarlo; l' amore, che suppone l' abitudine di andare in cerca della persona amata per sedurla. Queste due passioni opposte si accendono, e si fomentano ugualmente dalla veduta

del loro oggetto. Quando dunque è provato, che la tranquillità, e la sicurezza di un cittadino è esposta alle trame del suo inimico; quando questi ha manifestato co' fatti i suoi bravi disegni, e la disposizione, in cui è d' insultarlo ulteriormente, e di recargli de' mali, allora l' offeso deve avere il dritto di reclamare l' esilio dell' offensore dal luogo, che egli abita; e la legge è quella, che dee dargli questo dritto. L' istesso dritto dee darsi al marito contro il seduttore della moglie, ed al padre contro il seduttore della figlia. Questa specie di esilio, il cui uso, e la cui durata dee dalla legge fissarsi, servirà in questi casi a punire gli attentati del delinquente, ed a prevenire i progressi del male, che potrebbero condurlo a maggiori reati, ed a pene maggiori. Il savio legislatore punisce con rigore i piccioli delitti, per evitare i più grandi; il tiranno li trascura, perchè vuole condurre l' uomo agli atroci reati, per punirlo con pene atroci. Il primo giova alla società, e al delinquente; il secondo nuoce all'una, e all' altro; il primo è severo, perchè è umano; ed il secondo è umano, perchè è crudele; il primo distrugge il germe della pianta parasita; ed il secondo la fa germogliare, per recidorla, dopochè ha già rovinate quelle, che la circondano; quegli è il padre del popolo, e questi il tiranno.

Per la pena della *deportazione* nell' Isole, io non accennerò, che due sole riflessioni, che ci mostreranno, quanto ristretto dovrebbe esserne l' uso in una savia legislazione. Questa specie di pena, facendo fino dimenticare l'esistenza del delinquente, non può esser molto efficace a conservar viva negli uomini l' idea de' mali, che porta seco il delitto. L' uomo, che la soffre, invece di compensare co' suoi lavori una parte de' mali, che ha recati alla società, le si rende a carico, dovendo essere a sue spese nudrito. L' uso dunque di questa pena pare, che debba restringersi a que' soli delitti, che non sono così atroci da meritare la pena di morte; ma che son tali, che l' ordine sociale richiede di segregare interamente dal consorzio degli altri cittadini colui, che gli ha commessi. Non dee dirsi l' istesso della *deportazione* nelle colonie.

Le nazioni, che hanno ne' loro dominj paesi desolati da popolare, per animare il loro commercio, e per estendere e sostenere la loro industria; che hanno delle colonie, dove o l' estenzione del terreno, o il genere delle sue produzioni han bisogno di molte braccia per coltivarla, o per ottenerne i prodotti; queste nazioni io dico, hanno un mezzo di più delle altre per punire alcuni delitti, e per con-

vertire i perturbatori della società in istrumenti delle sue ricchezze. Quando l' esperienza di tutta l' antichità, e gli esempj di molte colonie delle Greche Repubbliche mostrato non ci avessero, che coloro, che sono il rifiuto di un popolo, possono formare una società molto ordinata; quando l' istorie de' tempi a noi più vicini non ci avessero confermati in questa verità; la sola ragione bastar dovrebbe a persuaderci della possibilità, che vi è, di convertire un mostro in un eroe, allontanandolo dal luogo; ch è stato il teatro de' suoi delitti, della sua ignominia, e della sua condanna. Esaminando l'indole generale degli uomini; noi troveremo; che siccome la coscienza di esser riputato uomo dabbene solleva l' animo dell' uomo, e lo dispone sempre più alla virtù; così la coscienza di essere riputato malvaggio lo degrada, e lo priva di uno de' più forti sproni, che potrebbero respingerlo nella strada dell' onestá. Circondato da testimonj de' suoi delitti; temuto, o abborrito da coloro, co' quali dee convivere; persuaso della difficoltà di riacquistare la loro stima, e la loro confidenza egli si vede privo, o almeno molto lontano da' più preziosi compensi dell'innocenza, e della virtù. Un nuovo cielo una nuova terra possono distruggere in lui questa funesta prevenzio-

ne. Da un paese, dov'egli era abborrito, spinto in un paese, dov' è forse desiderato, o dove almeno può lusingarsi di esserlo, il suo cuore si riapre alla speranza di poter partecipare a' benefizj di un opinione favorevole, trovando ivi gli ostacoli dipendenti da' suoi anteriori delitti indeboliti, o distrutti dalla distanza del luogo, o dall' ignoranza de' suoi nuovi compagni.

Il picciolo numero de' doveri sempre meno moltiplicati in una società nascente; un minor numero di bisogni, ed una maggior facilità di soddisfarli; la necessità di occuparsi, e i maggiori benefizj del lavoro, sono tante cause, che concorrono a richiamare all' osservanza delle leggi colui che vien condannato a questa specie di pena.

Ecco il primo beneficio, che offre la condanna alle colonie, quando viene opportunamente adoprata dalle leggi. Il secondo è l' utile, che la società raccoglie da colui, che vi vien condannato. Essa riacquista un cittadino laborioso; e partecipa a' beneficj della sua industria. Il terzo finalmente è l' opportunità di questa pena a varj delitti, e particolarmente ad una gran parte di quelli, che non suppongono un cuore interamente depravato, ed incallito a' delitti. Io non posso indicarne

con maggior precisione l' uso, poichè il valore di questa pena dipendente dal suolo, dal clima della colonia, e da tante altre circostanze locali, che la rendono più o meno penosa, non è neppure suscettibile di generali principj. Contentiamoci di averne accennati i vantaggi, e rivolgiamo i nostri sguardi all' ultima classe delle pene, che si raggirano nella sospensione, o nella perdita delle civiche prerogative.

CAPO XXXIV.

Delle pene privative, o sospensive delle Civiche prerogative.

Nuovi argomenti di pene, e nuovi ostacoli a' delitti ci offrono le civiche prerogative. La perdita, o la sospensione di una parte, o di tutte le prerogative, che dalla cittadinanza dipendono, somministrano, dove più, e dove meno, alla diligente mano del Legislatore, una quantità di pene atte a reprimere una proporzionata quantità di delitti. I dritti alla vita, all' onore, alla proprietà reale, alla proprietà personale sono comuni al cittadino ed allo straniero, e divenir possono gli oggetti della sanzion penale così contro dell' uno, come contro dell' altro; ma le pene, delle quali noi parliamo in questo capo,

non sono adoprabili, che contro l' individuo della società, contro il delinquente cittadino.

In ogni stato, qualunque sia la sua costituzione, qualunque la natura del suo governo, purchè questo non sia il dispotismo, dove i dritti di tutti divengono i dritti di un solo, o una mostruosa oligarchia, dove i dritti di tutti divengono i dritti di pochi, in tutti gli altri il Cittadino acquista nascendo alcune prerogative, delle quali non può essere spogliato, se non pe' suoi delitti. Dove più, e dove meno egli ha, o può avere una certa influenza nel governo; egli partecipa, o può partecipare ad una parte del potere; egli ha, o può sperare di aver una certa autorità; egli può ascendere ad alcune magistrature; egli può esercitare alcune funzioni, ch' esigono la confidenza delle leggi; da pertutto finalmente egli gode del prezioso dritto di passare i suoi giorni nella sua patria, di vivere sotto quel cielo, che l' ha veduto nascere; di ubbidire a quelle leggi, sotto la protezione delle quali è nato; di rimanere in quella società, della quale nascendo, è divenuto una parte. Ecco l' aggregato delle civiche prerogative, ed ecco i materiali delle pene in questa classe comprese. Vediamone l' uso.

Per determinare con un principio ge-

nerale l' uso di queste pene, il valore così assoluto, come relativo delle quali varia all' infinito colla diversità delle politiche circostanze de' popoli, altro non si può dire, che siccome una delle principali mire, che il legislatore aver dee nel fissare la sanzion penale, è quella di fare, che la natura della pena sia uniforme, quanto più è possibile, alla natura del delitto; e che la passione istessa, che indur potrebbe l' uomo a violar la legge, sia, semprechè si può, quella che deve indurlo ad osservarla; così è chiaro, che le pene privative o sospensive delle civiche prerogative possono essere molto opportunamente adoprate contro que' delitti, che dipendono dall' abuso di queste prerogative istesse. Che il cittadino per esempio convinto d'esser reo di *ambito*, sia punito colla esclusione perpetua da quella carica, per ottener la quale ha commesso questo delitto. Quanto maggiore sarebbe il potere della carica, tanto più sarebbe desiderabile, tanto più sarebbe pernicioso l'*ambito*, tanto più spaventevole ne sarebbe la pena.

Che il magistrato, che ha cercato di estendere i limiti della sua giurisdizione, sia *interdetto* per sempre da quella magistratura; che colui, che ne ha abusato, abbia l' istessa pena unita a quella stabi-

lita per la specie dell' abuso del potere ; l' ambizione sarà repressa dall' ambizione (1). Che il Cittadino convinto di aver venduto il suo voto nelle pubbliche deliberazioni, sia doppiamente punito, e colla pena pecuniaria stabilita dalla legge per un delitto, che dipende dall' avidità del danaro, e colla esclusione perpetua da' pubblici congressi per aver abusato di questa prerogativa.

Che colui finalmente, ch' è stato punito con una pena d' infamia, sia considerato come civilmente morto; sia privato di tutte quelle prerogative, che dar gli potrebbero un' influenza nel governo, o un impero, un' autorità su de' suoi cittadini; che sia escluso da tutte quelle civiche funzioni, che richieggono la condizione di cittadino, e la confidenza delle leggi. Ma che diremo noi dell' esilio dalla patria?

Questa pena, o è molto forte, per dover essere adoprata con molta economia, o è molto debole, e forse perniciosa, per non dovere aver luogo nel codice penale di una nazione. In que' governi, ove il

---

(1) *La Legge Acilia dichiarò in Roma l' ambizione incapace di qualunque Magistratura.* Dion. Cass. Histor. Lib. 36.

cittadino esercita una parte della sovranità, essa è una pena capitale, che non deve adoprarsi, che per gravi delitti. Così fu considerata, così fu adoprata in Roma, durante la libertà della Repubblica. La legge non ardiva neppure di proferirla. Essa ricorreva ad una circollocuzione, che ne annunziava l' effetto, senza direttamente manifestarla. Si proibiva al delinquente l' uso dell' acqua, e del fuoco. Si lasciava in questa maniera a lui la scelta della morte naturale, o della morte civile, della perdita della vita, o della patria; e si faceva, ch' egli stesso scegliesse l' esilio, senza espressamente ordinarlo (1). Ma le conseguenze, che portava seco

(1) *Exilium*, dice Cicerone (*Orat. pro Cæcina*) *non est supplicium, sed perfugium, portusque supplicii; nam qui volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est, locum ac sedem mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exilio esse mulctatum. Sed quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exilium; qui, si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem, quam vitam amitterent.*

l'esilio per un Romano ne' bei giorni della repubblica non sono l'istesse di quelle, che produce la perdita della patria ad un cittadino in un altro governo.

Il cittadino rappresentava in Roma una parte della sovranità; ed una parte della sovranità di Roma era una parte della sovranità della terra. Proscriverlo dalla sede del suo impero; cacciarlo dalle mura della sua reggia; spogliarlo de' titoli della sua sovranità, era l'istesso, che detronizzare un Re.

L'esistenza politica era così preziosa al Romano, quanto lo era l'esistenza fisica: e se egli preferiva la perdita della patria alla morte, allorchè privato dell'uso dell'acqua e del fuoco, si esiliava da se medesimo, questo non derivava dalla preferenza, ch'egli dava alla vita, ma dalla dura necessità, in cui era, di preferire la perdita di un solo bene alla perdita di tutti e due (1). Roma dunque, finchè fu libera, potè intimare al cittadino una pena orribile, senza adoprare i patiboli, e senza tingere i suoi *fasci* col sangue civile (2).

---

(1) Paulus V. sent. XXVI. § & qui eum.

(2) *Da questo principio dipendeva anche in Atene la libertà, che aveva il reo*

Ma potrebbe avvenir l' istesso in un altra forma di governo, in quella di un solo? Avvenne l' istesso in Roma sotto l' Impero de' Cesari, dopo la perdita della sua libertà (1)? Quando l' esercizio della

---

di fuggire dopo la prima orazione, ch'egli faceva in sua difesa. La legge in quest' esilio volontario trovava una pena ugualmente forte di quella, che subita avrebbe dopo il giudizio. L' esilio volontario veniva allora confermato dalla pubblica autorità; ed il delinquente non poteva più ritornare nella Patria. Questo stabilimento avea luogo pel cittadino, e non per lo straniero: e questo conferma la nostra riflessione. Veggasi Demostene in Aristocrat. e *Polluce.* Lib. VIII.

(1) *Dopo la perdita della libertà la legge Porcia non fu, è vero, manifestamente abrogata, giacchè si voleva conservare l' apparenza della* perduta *libertà, ma se n' eluse la forza per mezzo della servitù della pena. Con questa finzione di dritto, un Cittadino Romano, che aveva commesso un delitto enorme, non si considerava più come Cittadino, ma si riguardava come schiavo, e come tale si faceva morire. Paulo, nella legge* 6. *D.* de injust. rupt. irrit. fact. testam. *dice:* Si

sovranità è tra le mani di un solo ; quando la cittadinanza è un titolo di dipendenza , e non d' impero ; quando il cittadino proscritto dalla sua patria non vien proscritto nè da' comizj , nè dalle concioni , nè dal senato ; potrebbe questa pena incutere quello spavento , che dava al Romano libero l' interdizione dell' acqua , e del fuoco ? Potrebbe ella essere proporzionata a' gravi delitti , pe' quali era minacciata in Roma ? Non dovrebbe anzi esser riserbata pe' più leggieri attentati ; ed in questo caso non sarebbe meglio proscriverla interamente dal Codice penale ? Una pena , che priva lo Stato di un uomo , che può essergli utile , per un delitto di poca importanza , non è forse essa perniciosa ? non dovrebbe forse esser sostituita da un altra , che producesse l' istesso effetto sen-

---

quis fuerit capite damnatus , vel ad bestias , vel ad gladium , vel aliam pænam, quæ vitam adimit, testamentum ejus irritum fiet , non tunc cum consumptus est, sed quum sententiam passus est: nam servus pænæ efficitur. *Veggasi anche la L.* 3. *L.* 12. *L.* 29. *D.* de pænis, *L.* ultim. C. de emancipat. liberor., dove si parla di questa servitù della pena.

za recare l' istesso male, senza soggiacere all' istessa perdita?

Queste riflessioni appena accennate, basteranno, io spero, a mostrare, che l'esilio dalla patria (1) non dovrebbe aver luogo nel codice penale di una monarchia. Questa pena non dovrebbe neppure essere adoprata contro il Popolo nelle Aristocrazie. Essa dovrebbe essere in questo Governo riserbata al corpo degli Ottimati, e non dovrebbe aver luogo per tutti, che nelle sole Democrazie. Ma non è questo il luogo da maggiormente innoltrarci in queste questioni. Noi ne dovremo più opportunamente parlare da quì a poco. Quel, che se n' è detto per ora basta per disporci all' esame del rapporto, che aver debbono le pene co' diversi oggetti, che compongono ciò, che si dice lo *Stato di una*

---

(1) *Si avverta, che quando io dico esilio dalla Patria, non dico l'istesso, che se dicessi l'esilio da un dato luogo. L'esilio dalla Patria, è l'esilio dallo stato; l'esilio da un dato luogo, è l' esilio da un paese. L' uso, che di questo si può fare, è stato esposto nell' antecedente Capo.*

Nazione, e per vedere come i principj della *bontà relativa* delle leggi da noi esposti nel primo libro di quest' opera, debbano essere applicati al Codice penale. Questo sarà l' oggetto, de' due seguenti Capi.

Fine del Tomo Quarto.

INDICE